

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

	PAG.		PAG.
ALBORGHETTI GUIDO (PCI)	8877, 8884, 8885, 8896, 8917	PRESIDENTE	8898, 8899, 8900, 8901, 8902, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8908, 8909, 8910, 8911, 8912
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.)	8883	ALOI FORTUNATO (MSI-DN)	8905
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN)	8927	AMADEI FERRETTI MALGARI (PCI)	8907
BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), <i>Relatore di minoranza</i>	8852, 8896, 8939	ARTIOLI ROSSELLA (PSI)	8906
BOSELLI MILVIA (PCI)	8931	BENEVELLI LUIGI (PCI)	8909
BULLERI LUIGI (PCI)	8929	CASALINUOVO MARIO (PSI)	8909
CHELLA MARIO (PCI)	8847, 8866, 8956	DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della Sanità</i>	8899, 8901, 8903, 8904, 8905, 8906, 8907, 8910, 8912
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.)	8867, 8918	GARAVAGLIA MARIA PIA (DC)	8902, 8905, 8909
CRUCIANELLI FAMIANO (Misto-PDUP)	8918	GELLI BIANCA (PCI)	8905
FABBRI ORLANDO (PCI)	8853, 8879, 8896, 8949, 8979	GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA (PCI)	8902
FERRARINI GIULIO (PSI)	8847, 8934	GUERZONI LUCIANO (Sin. Ind.)	8900, 8903, 8911
GEREMICCA ANDREA (PCI)	8938	MARTINO GUIDO (PRI)	8904
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	8853, 8877, 8883, 8896, 8917, 8940	MAZZONE ANTONIO (MSI-DN)	8899
JOVANNITTI BERNARDINO ALVARO (PCI)	8957	MUSCARDINI PALLI CRISTIANA (MSI-DN)	8909
LODA FRANCESCO (PCI)	8973	NEGRI GIOVANNI (PR)	8899, 8908
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (PCI)	8892, 8928, 8971	PALOPOLI FULVIO (PCI)	8911
PALMINI LATTANZI ROSELLA (PCI)	8949	PELLEGATTA GIOVANNI (MSI-DN)	8907
PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN)	8883	POGGIOLINI DANILO (PRI)	8911
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i>	8853, 8876, 8877, 8979, 8882, 8883, 8886, 8896, 8917, 8940	RUBINO RAFFAELE (DC)	8907, 8911
POCHETTI MARIO (PCI)	8877	SANTINI RENZO (PSI)	8900
POSESELLO GIAN UGO (PCI)	8897, 8933	TAGLIABUE GIANFRANCO (PCI)	8900
ROCELLI GIANFRANCO (DC)	8848, 8949	TAMINO GIANNI (DP)	8901, 8903, 8905, 8908
RONCHI EDOARDO (DP)	8877	TEODORI MASSIMO (PR)	8904
SAPIO FRANCESCO (PCI)	8860, 8884, 8888, 8917, 8957, 8964	ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN)	8903
SATANASSI ANGELO (PCI)	8976	Risoluzioni:	
SORICE VINCENZO (DC)	8850	(Annunzio)	8981
TAMINO GIANNI (DP)	8918	Commemorazione dei deputati Vitto- ria Quarenghi e Giacomo Sedati:	
TASSI CARLO (MSI-DN)	8846, 8883, 8893, 8972	PRESIDENTE	8914, 8915
Proposte di legge:		DEGAN COSTANTE, <i>Ministro della sanità</i>	8915 8916
(Annunzio)	8843, 8938	Consigli regionali:	
(Approvazione in Commissione)	8874, 8913	(Trasmissione di documenti)	8844
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	8895	Convalida di deputati	8897
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	8874, 8913	Corte Costituzionale:	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	8845	(Annunzio di sentenze)	8844
Proposte di legge di iniziativa regionale:		Corte dei conti:	
(Annunzio)	8843	(Trasmissione di documenti)	8898
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	8874	Documenti ministeriali:	
Interrogazioni, interpellanza e mozio- ni:		(Trasmissione)	8898
(Annunzio)	8981	Per un richiamo al regolamento:	
Interrogazioni a risposta immediata (Svolgimento):		PRESIDENTE	8916
		TEODORI MASSIMO (PR)	8916
		Votazioni segrete 8854, 8860, 8868, 8919, 8941, 8949, 8950, 8957, 8958	
		Ordine del giorno della seduta di doma- ni	8981
		Ritiro di documenti del sindacato ispettivo	8982

La seduta comincia alle 9,30.

GIUSEPPE AMADEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 9 marzo 1984.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Galasso e Nebbia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CASTAGNETTI ed altri: «Delega al Governo per una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» (1409);

LO PORTO e MACALUSO: «Istituzione, con sede in Trapani, di una sezione distaccata della corte d'appello di Palermo» (1410);

ARTIOLI ed altri: «Istituzione del corso di laurea in servizio sociale» (1411);

CITARISTI ed altri: «Provvedimenti per il risparmio energetico relativi alla legge 29

maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi, lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi» (1412).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1984 il Consiglio regionale della Lombardia ha trasmesso — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

«Omogeneizzazione dei trattamenti di quiescenza del personale regionale degli enti sub o para regionali e degli enti locali» (1408).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

PRESIDENTE. In data 13 marzo 1984 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Assunzione a carico dello Stato delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

spese per i funerali del senatore Umberto Terracini» (1407).

Sarà stampato e distribuito.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Difesa):

S. 309 — «Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (1362) (con parere della I Commissione);

S. 300 — «Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto riguarda taluni Corpi e gradi della Marina e dell'Aeronautica» (approvato dalla IV Commissione del Senato) (1363) (con parere della I e della V Commissione).

Trasmissione di documenti da consigli regionali.

PRESIDENTE. Nel mese di febbraio è pervenuta una mozione dal consiglio regionale della Lombardia.

Questo documento è stato trasmesso alle Commissioni competenti per materia ed è a disposizione dei deputati presso il Servizio Commissioni bicamerali e affari regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte

costituzionale ha depositato in cancelleria il 22 febbraio 1984 le seguenti sentenze nn. 38, 39 e 40 con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, commi primo e terzo, della legge 18 marzo 1958, n. 311, e dell'articolo 13, commi terzo e quarto (il terzo comma sostituito dall'articolo unico legge 24 novembre 1967, n. 1154) » (doc. VII, n. 71);

«che non spetta allo Stato di escludere unilateralmente, in via amministrativa, l'IGE all'importazione dal calcolo delle somme da corrispondersi alla Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni» (doc. VII, n. 72);

«non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 27, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dei successivi articoli 29, 67 e 73 in quanto ad esso si riferiscono» (doc. VII, n. 73).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: alla VI (doc. VII, n. 72), alla VIII (doc. VII, n. 71), alla IV e alla IX (doc. VII, n. 73), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il numero prescritto di deputati ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

CORSI ed altri: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (629).

Su questa richiesta in base all'articolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

69, secondo comma, del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore.

UMBERTO CORSI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UMBERTO CORSI. In occasione della discussione sulla legge finanziaria, il Governo si era impegnato a presentare un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico, che eliminasse le storture, le contraddizioni e le ingiustizie che in tutti questi anni si sono accumulate nel settore. Appariva pertanto logico ed opportuno che si attendesse la proposta governativa per iniziarne l'esame comparato insieme a quelle di iniziativa parlamentare. Poiché, tuttavia, sono trascorsi oltre due mesi ed il disegno di legge in parola ha subito, in sede di Consiglio dei ministri, un rinvio a data non precisata, appare assolutamente necessario non perdere altro tempo e passare sollecitamente all'esame delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, quale quella appunto di cui ora si tratta e per la quale si richiede la dichiarazione di urgenza, che corrisponde a giustificate attese. Si tratta di un vero e proprio atto di giustizia nei confronti di numerosissimi dipendenti pubblici che, a seguito dei noti provvedimenti in materia di trasferimento di funzioni amministrative, sono passati alle regioni o ad altri enti pubblici, o ad altri organi della stessa amministrazione dello Stato, senza che venisse considerata la situazione assurdamente e ingiustamente sperequata in cui si sarebbero venuti a trovare per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, sia di quiescenza che di previdenza.

È per questo, per recuperare il tempo perduto in attesa di un disegno di legge che tarda ad arrivare, che abbiamo chiesto la dichiarazione di urgenza su questa proposta di legge, con la quale si intende ricondurre ad omogeneità il trattamento del personale al momento della sospensione del rapporto di impiego.

PRESIDENTE. Vi è qualcuno che chiede di parlare contro?

MARIO POCETTI. Qualcuno della maggioranza, visto che stanno soltanto guadagnando tempo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la prego!

Poiché nessuno chiede di parlare contro, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge n. 629.

(È approvata).

Trasferimento di proposte di legge della sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa delle seguenti proposte di legge, ad esse attualmente assegnate in sede referente:

VI Commissione (Finanze e Tesoro):

FIORI: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (128); MICELI e LO PORTO: «Nuove norme concernenti l'esenzione fiscale per l'aliquota di pensione liquidata a titolo privilegiato» (106); PAZZAGLIA ed altri: «Norme per consentire l'opzione per la pensionistica di guerra a favore degli invalidi per causa di servizio, dei loro familiari e dei familiari dei caduti in servizio» (909); DIGNANI GRIMALDI ed altri: «Norme per la estensione ai mutilati ed invalidi per servizio militare dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per i pensionati di guerra» (958) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XII Commissione (Industria):

LOBIANCO ed altri: «Modifica dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (924); ROSSINO ed altri: «Integrazione dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (1204); IANNIELLO: «Integrazione dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci» (595) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla II Commissione (Interni), in sede legislativa:

S. 517. — «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della polizia di Stato, estensione agli altri Corpi di polizia, nonché concessione di miglioramenti economici al personale militare escluso dalla contrattazione» *(approvato dalla I Commissione del Senato) (1405) (con parere della I, della V e della VII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Come i colleghi ricordano nella seduta di ieri è iniziata la discussione sull'articolo 11 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

È stato presentato il seguente altro emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: l'oblazione con le seguenti: la somma da pagarsi.

11. 12

LODA, POCHEZZI, ALBORGHETTI

Gli onorevoli Jovannitti e Columba hanno comunicato che rinunciano a parlare sull'articolo 11 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 11 del progetto di legge, che stiamo esaminando nel tentativo di semplificare, in parte lodevolmente, le procedure e le possibilità di persecuzione oltre la logica di chi in effetti rispetta le norme sia generali che d'esecuzione, non prescrive il rispetto delle formalità e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tutto ciò che prevede è, per altro, conforme alla legge.

Hanno ragione coloro che manifestano perplessità in merito a questo articolo perché indubbiamente incentiva la tendenza alla violazione della legge. Per altro, non si può dimenticare che se c'è una violazione procedurale della normativa, in realtà non si viola alcuna norma sostanziale e quella regolata dall'articolo 11 è una costruzione legittima.

Quello che è meno comprensibile è l'aggancio dell'articolo 11 all'articolo 18 il quale prescrive che, in caso di violazione della norma, resta sospesa anche l'azione penale, e francamente non convince, in termine di stretto diritto e tenendo conto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico-penale, la sospensione dell'azione in relazione alla sanatoria e soprattutto la conseguente estinzione dell'azione penale a procedura sanata. Anche in questo caso è stato sbagliato, a mio avviso, il meccanismo. Si poteva raggiungere lo stesso risultato anche nel pieno rispetto delle norme vigenti. Bisognava dire che, in caso di costruzione conforme alle norme sostanziali, compresa ovviamente la normativa edilizia nella sua più diversa e più lata accezione, erano mantenuti aperti i termini. In caso di *prorogatio* dei termini, non ci sarebbe stata violazione della norma penale e, pertanto, poteva essere evitata quella forma di estinzione di reato disposta per legge dall'articolo 18, che è un non senso giuridico; come è un non senso giuridico il voler pervicacemente, da parte della maggioranza, pretendere di confondere questa oblazione di tipo chiaramente amministrativo con l'oblazione prevista dal codice penale, che è invece strumento di estinzione dell'azione penale. Anche i paragoni con altri precedenti, se pure non sempre conformi alla realtà, non inducono assolutamente ad una convinzione certa della legittimità della scelta adottata, perché non è detto che, per una scelta sbagliata fatta antecedentemente, creando un precedente, il legislatore debba continuare sulla strada dell'errore. Ecco perché, pur apprezzando il tentativo di

non voler colpire chi alla fine ha rispettato e rispetta nella sostanza — che in fondo è ancora la cosa più importante — la volontà della norma giuridica, si è però ricercato e trovato una strada, una soluzione, uno strumento che è difforme dai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico-penale. Pertanto il Movimento sociale si asterrà dalla votazione sull'articolo 11.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Rinuncio al mio intervento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

MARIO POCHETTI. Fanno l'ostruzionismo contro Nicolazzi!

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 11, sul quale stiamo discutendo, non è uno degli articoli fondamentali di questo progetto di legge, uno degli articoli-chiave, come l'articolo 3, che abbiamo già approvato, il quale riguardava la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, o come l'articolo 6, anch'esso già approvato, che riguardava le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa; non è importante nemmeno come gli articoli 16 e 17, che dovremo discutere, che riguardano la nullità degli atti sia per quanto riguarda gli edifici sia per quanto riguarda i terreni o le lottizzazioni predisposte che non abbiano i riconoscimenti necessari. Comunque, crediamo che sia un articolo necessario, sia nell'economia complessiva del progetto di legge sia nell'economia complessiva del capo primo che contiene le norme a regime tese a combattere il futuro abusivismo. Riguarda soprattutto gli abusi di carattere formale, non di carattere sostanziale, nel senso che disciplina situazioni in cui gli strumenti urbanistici siano vigenti e siano rispettati. L'articolo stabilisce: «... il responsabile dell'abuso può ottenere la concessione in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

sanatoria quando l'opera eseguita in assenza di concessione sia conforme agli strumenti urbanistici e di attuazione vigenti sia al momento dell'attuazione dell'opera sia al momento della presentazione della domanda». Quindi si tratta, più che altro, dell'ipotesi del cittadino che, pur rispettando le norme di legge, abbia omissso di richiedere la concessione, per dimenticanza o per altri motivi. In questo caso è prevista ugualmente la sanatoria — e a me sembra che sia giusto — con il pagamento di un contributo pari al doppio del contributo di concessione, ovvero pari a questo nei casi in cui la legge prevede invece la gratuità della concessione.

Si tratta, quindi, di una norma di una certa severità, nonostante si riferisca, come dicevamo prima, ad abusi di carattere formale.

Questo dimostra che le norme contenute in questo capo primo, nel cui esame stiamo faticosamente procedendo, sono norme che hanno una loro coerenza, un loro disegno ben preciso, e che appunto mirano a combattere e a sconfiggere l'abusivismo futuro. Se infatti anche in casi come questi, estremamente marginali, si prevede tutto sommato un intervento abbastanza drastico e severo, ciò significa che la filosofia di fondo del provvedimento mira a scoraggiare, appunto, qualsiasi forma di abuso futuro.

È per questo motivo che noi riteniamo che l'articolo 11, tutto sommato, possa e debba essere approvato, anche se ripeto che non è un articolo fondamentale in relazione agli obiettivi che il progetto di legge si prefigge.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, essendo stata chiesta la votazione a scrutinio segreto da parte del gruppo comunista, allo scopo di accelerare i lavori si potrebbe già dare il preavviso di venti minuti per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, il preavviso sarà dato al momento in cui i relatori e il rappresentante del Governo

esprimeranno il loro parere sugli emendamenti.

MARIO POCHEZZI. Ma vedo che parlano tanto poco!

PRESIDENTE. Vedremo, vedremo.

Non faccia ostruzionismo con queste interruzioni, onorevole Pochetti!

MARIO POCHEZZI. Anzi, volevo accelerare i lavori! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ho colto questa mattina un atteggiamento dell'opposizione, ed anche un certo umorismo, apprezzabile, da parte dell'onorevole Pochetti, che alterna le giornate di tristezza alle giornate, invece, di euforia, come quella attuale (*Commenti del deputato Pochetti*). E devo esprimere un apprezzamento all'opposizione, perché alcuni suoi esponenti hanno rinunciato ad intervenire sull'articolo 11 e sul complesso degli emendamenti relativi, per tentare di accelerare i lavori, che, così come si svolgono, rischiano di compromettere l'interesse generale che il provvedimento intende soddisfare, cioè la repressione dell'abusivismo futuro.

Si attendono momenti di confronto importanti, soprattutto sul capo IV della legge, e in riferimento ad emendamenti che, se approvati, anche per l'avvenire possono essere estremamente utili, non solo per la repressione dell'abusivismo, ma anche per la regolamentazione della materia urbanistico-edilizia. Tali emendamenti certamente potranno dare un contributo serio indirettamente anche alla repressione dell'abusivismo, perché bisogna puntare sulla chiarezza delle leggi e non solo sulla rigidità; ed io credo che la democrazia cristiana, la maggioranza ed il Governo siano del tutto convinti che occorra agire in questa maniera.

Vorrei dire al riguardo che, quando il 5 ottobre, mi sembra, il Governo presentò

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

un decreto-legge che successivamente la Commissione lavori pubblici prese in esame ed in ordine al quale poi l'Assemblea dichiarò l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la sua adozione, si compì sostanzialmente un'operazione considerevole, in quanto la maggioranza stessa ritenne che quel decreto-legge fosse insufficiente di fronte all'entità del problema su cui intendeva incidere.

Il Governo presentò un successivo disegno di legge, che fu ampiamente valutato in 15 sedute della Commissione lavori pubblici, e in quella sede si verificò un certo rapporto tra maggioranza ed opposizione che non abbiamo ritrovato in questi giorni — non per volontà della maggioranza —, e che ci ha portato di fatto ad esaminare un articolo al giorno, in contrapposizione, o in contrarietà rispetto alle enunciazioni che sottolineavano l'urgenza di avere a disposizione uno strumento per reprimere l'abusivismo futuro e che soprattutto intervenisse anche nei confronti di coloro i quali frettolosamente, forse ignorando anche il contenuto del provvedimento, in questi mesi, dal 5 ottobre ad oggi e successivamente fino al momento dell'approvazione della legge, useranno ogni marchingegno affinché anche gli abusi commessi dopo il 1° ottobre possano essere compresi nella sanatoria.

Vi sono state tre settimane di dibattito, 80 interventi complessivamente, tra Commissione ed Assemblea, e credo quindi che sull'argomento si sia discusso tanto ampiamente da poter giudicare pretestuoso ogni altro intervento.

Non accuso nessuno di ostruzionismo, però anche dal dibattito in corso sull'articolo 11, che non mi sembra il più rilevante del provvedimento nel suo complesso, si trae la sensazione che esso sia finalizzato ad un determinato risultato politico, quasi un giocare di sponda in riferimento ad un obiettivo, che non è quello dell'approvazione di questo provvedimento, bensì quello di ritardare tale approvazione per tentare di arrivare contestualmente all'esame del disegno di legge di conver-

sione del decreto-legge n. 10 del 1984 ora al Senato e porre così la Camera in una situazione di incapacità o di impossibilità di trovare il tempo necessario alla approvazione contestuale dei due provvedimenti.

Del resto, in riferimento agli interventi svolti ieri e nei giorni precedenti, non è vero che la maggioranza abbia ignorato gli apporti costruttivi — che riconosciamo — dell'opposizione. Se ripensassimo a tutto l'iter del provvedimento, credo che potremmo riscontrare come l'apporto dell'opposizione sia stato utilizzato per il perfezionamento tecnico e politico del provvedimento e quanto diverso, anche sotto il profilo della valenza politica, sia il testo della Commissione lavori pubblici; una proposta che non soddisfa completamente l'opposizione nel suo complesso, ma in ordine al quale la maggioranza è soddisfatta di essersi avvalsa di tutti i contributi.

Questo riconoscimento non può, però, inserirsi in un contesto di manovre ritardatrici che non sono più sopportabili per i lavori dell'Assemblea e per gli interessi generali del paese.

Credo che questo discorso debba continuare e che una certa regolamentazione vada richiamata. Sono meravigliato del fatto che i responsabili dei gruppi di maggioranza non abbiano ancora pensato di ricorrere agli strumenti regolamentari utilizzabili per consentire a questa discussione di andare avanti con la celerità necessaria. A questo proposito, anche per l'economia generale del provvedimento, ritengo sia necessario pensare a delle sedute notturne.

MARIO POCHETTI. Ma se non ci state neppure di giorno qui dentro!

GIANFRANCO ROCELLI. Al di là del folklore che si vuole creare in quest'aula, con battute certamente apprezzabili, ma per uno spettacolo di varietà e non in un'aula parlamentare, credo che anche per quanto riguarda l'articolo 11 la maggioranza abbia dato dei segnali. Questi segnali non intendiamo comunque annul-

lare, ma la discussione sull'articolo 11 ci doveva porre nelle condizioni di superare alcuni momenti di perplessità sullo stesso articolo, cui avevamo già accennato in un intervento nella seduta di venerdì scorso.

Infatti, ancora una volta abbiamo visto come in questi interventi, da parte delle opposizioni, ed in particolare da quella comunista, venga strumentalmente affermato che con l'articolo si instaura un regime di sanatoria permanente: ogni volta intervengono considerazioni di questa natura.

Credo che il riferimento al merito dell'articolo 11, così come è stato poco fa affermato dall'onorevole Ferrarini, per converso, ristabilisca un momento di equilibrio per quegli abusi che certamente non possono essere considerati di straordinaria importanza, e che comunque vanno repressi anche per l'avvenire, ma che non possiamo considerare, nell'economia generale di un discorso sulla repressione dell'abusivismo, alla stessa stregua e della stessa importanza di quei fatti devastanti che meritano l'esecrazione di questo Parlamento.

Perciò, quello che è stato affermato è destituito di fondamento: mi riferisco alla presunta volontà della maggioranza di continuare a portare avanti questo discorso in riferimento alla devastazione di un patrimonio che purtroppo è sempre più povero nel nostro paese, qual è quello del territorio.

Infatti, questo articolo contempla ipotesi residuali di irregolarità formali, trattando di opere eseguite, sì, senza concessione, ma che risultano avere un doppio grado di conformità. In effetti, le fattispecie che stiamo considerando sono conformi alle prescrizioni del piano vigente sia al momento della realizzazione, sia a quello della domanda di regolarizzazione. Si tratta allora di un'opera che avrebbe potuto conseguire sicuramente la concessione, e quindi necessita di un mero accertamento di conformità *a posteriori*, che non altera gli aspetti sostanziali del provvedimento concessorio. Sempre più, infatti, la concessione ad edificare deve

diventare un atto dovuto, ricorrendo alla conformità alle prescrizioni di piano, in quanto è nella fase pianificatoria che si esplica il potere discrezionale dell'amministrazione nello stabilire come, dove e quando costruire. Questo lo dico soprattutto in risposta a quanto affermato dall'onorevole Onorato ieri sera in quest'aula.

Ciò fatto, alla richiesta di concessione non devono frapporsi lungaggini procedurali. Anche in questo provvedimento si prevedono norme di snellimento, ma contraddittoriamente di volta in volta, onorevoli colleghi, vengono appesantite certe procedure, di modo che siamo costretti a chiedere interventi di snellimento che sono in contrasto con quanto avevamo stabilito poco prima. Sono proprio le lungaggini procedurali che spesso determinano le irregolarità formali che giustamente sono prese in considerazione dal legislatore.

Ma è certo che, nell'impossibilità di ottenere le autorizzazioni in tempi compatibili con disponibilità del bene da usufruire, vi è di fatto una spinta a procedere egualmente senza le autorizzazioni. Nel momento in cui le amministrazioni locali non siano talvolta pronte a rispondere a questa esigenza, si determina un abusivismo che, di fatto, potremmo considerare di necessità, come quello di cui ci occuperemo esaminando gli articoli successivi.

Sono dunque opportuni i chiarimenti interpretativi contenuti negli emendamenti 11.4 e 11.5, che ho avuto l'onore di presentare insieme ad altri colleghi della maggioranza, visto che tali emendamenti rappresentano un momento di migliore comprensione del testo approvato dalla Commissione lavori pubblici; dunque, un momento di chiarezza che potrà far sì che questo articolo 11 divenga veramente una positiva risposta ad esigenze reali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 11 prende in esame problemi notevoli, strettamente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

connessi alle motivazioni di fondo che stanno alla base di questo disegno di legge e che già sono state adeguatamente approfondite in Commissione, per poi trovare posto nell'articolato.

Cominciamo con il precisare che l'articolo 11 va messo in connessione con l'articolo 6, con tutta la rigidità insita nella filosofia di questo provvedimento, tutto teso ad evitare per il futuro qualunque possibilità di incremento dell'abusivismo. E colgo l'occasione per precisare che l'obiettivo di fondo di questo disegno di legge è, sì, quello di eliminare l'abusivismo esistente, ma è soprattutto quello di evitare che in futuro si realizzino ulteriori scempi del territorio. E, quelle previste, non sono certo norme in bianco, cioè prive delle sanzioni purtroppo indispensabili per garantirne il rispetto.

Dicevo che nell'articolo 6 sono state prese in considerazione tutte le opere eseguite in totale difformità dalla concessione e soprattutto quelle che comportino variazioni essenziali rispetto al progetto approvato.

L'opera del sindaco deve accertare se queste costruzioni siano state eseguite in assenza della concessione od in totale difformità da essa, e quindi disporre la gratuita acquisizione al patrimonio disponibile, compresa l'area di pertinenza. Si tratta di una sanzione abbastanza grave, per evitare che il cittadino sia indotto all'abusivismo; ma vi è un secondo aspetto che in passato ha creato notevoli difficoltà, perché si tratta di trasferire da un soggetto privato ad un altro, sia pure pubblico, la proprietà dell'immobile.

Proprio per evitare una serie di ipotetici ricorsi alla giustizia amministrativa, è stato accertato che l'ordinanza che viene notificata al proprietario costituisce il titolo per l'ammissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari; è un elemento di sicura rilevanza, e l'articolato aggiunge che questa trascrizione deve essere effettuata gratuitamente. Nel momento in cui esiste ancora un atteggiamento dilatorio da parte del cittadino, le opere vengono immediatamente demolite, dopo 90 giorni dalla notifica dell'ordi-

nanza: siamo quindi di fronte a precise norme che vogliono evitare ogni atteggiamento dilatorio e porre fine alla tentazione di effettuare opere abusive, con la speranza di poter poi fare affidamento sull'inerzia della pubblica amministrazione, o, peggio ancora, sulla complessità dei meccanismi burocratici per l'applicazione di questa normativa.

Se questa è la filosofia dell'articolo 6 del testo di legge, sussistono altri problemi ed uno è quello ripreso dall'articolo 11, di cui ci stiamo occupando.

Si tratta di una delle attenuanti che hanno interessato l'opinione pubblica, durante i lavori svolti in questi giorni sul testo di legge in esame, *ex adverso*: si dice che l'abusivismo edilizio sia un prodotto diretto, predeterminato dall'inerzia della pubblica amministrazione, nel senso che ci troveremo di fronte a cittadini onesti che incontrano enormi difficoltà nell'ottenere la concessione per realizzare una abitazione. Ovviamente, accanto a questi aspetti, altri ve ne sono di notevole rilevanza, ma l'opinione pubblica, molto spesso, giustifica o ha voluto giustificare l'abusivista, o colui che ha realizzato un'opera abusiva, concedendogli questa che potremmo definire un'attenuante generica, rappresentata appunto dall'inerzia della pubblica amministrazione. Questo problema è stato affrontato sia nel testo governativo sia nei lavori della Commissione, allorquando è stato innestato il discorso, che ormai sta facendo breccia nella disciplina amministrativa, del silenzio-assenso, e non più del silenzio-rifiuto, di colui — e qui il caso specifico dell'articolo 11 — che ha realizzato un'opera abusiva in conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione vigenti. Qui ci troviamo di fronte ad un bivio: indubbiamente non è stata rispettata la normativa vigente e, di conseguenza, si doveva ritenere opportuno adempiere o far scattare le ipotesi contenute nell'articolo 6, cioè la demolizione e quindi l'annessione dell'opera abusiva al patrimonio comunale. Poi ci si è posto il problema della pericolosità dell'opera rispetto agli strumenti urbanistici, cioè se l'opera alte-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

rava sostanzialmente tutti gli strumenti urbanistici vigenti, sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda di condono. La Commissione ha ritenuto, in questa impostazione, riferirsi più alla situazione di fatto, considerato che essa non altera nessun processo urbanistico; quindi l'opera abusiva può realizzarsi perché si inserisce nelle ipotesi programmatiche degli strumenti urbanistici delle amministrazioni. Ci si è perciò orientati in questa ipotesi, anche per evitare dei danni economici sotto questo aspetto. Quindi si può chiedere il condono perché l'opera non è in contrasto con la normativa vigente.

È evidente che si poneva un secondo problema, cioè il rischio di penalizzare quei cittadini che avevano pazientemente espletato tutte le procedure amministrative, rispetto a quegli altri che, incuranti delle procedure e dei tempi tecnici necessari, avevano realizzato l'opera. Qui l'orientamento è stato quello di aumentare il contributo dell'oblazione pari al doppio del contributo dovuto dal cittadino qualora questi avesse rispettato i tempi di attuazione. L'articolo 11 prevede il doppio pagamento del contributo, in modo tale che si garantisce, non solo un'entrata maggiore per quanto riguarda l'aspetto fiscale del provvedimento, ma soprattutto si introduce una remora, da parte del cittadino, ad anticipare i tempi voluti dalla amministrazione e nel contempo si invita la pubblica amministrazione a realizzare e ad adempiere alle procedure nei termini stabiliti, possibilmente anche brevi.

Come si vede, in questo articolo ritroviamo un equilibrio politico tale, che trova riscontro nell'equilibrio tra sanzioni e violazione della norma, in modo tale che per il futuro il cittadino da una parte, e la pubblica amministrazione dall'altra, possano operare in perfetta sintonia per evitare quelle negatività riscontrate dall'una e dall'altra parte e che sono state la causa dell'abusivismo ormai diffuso nel nostro paese. In questo modo si può trovare un reciproco equilibrio ed un senso di responsabilità per fare in modo che l'abusi-

vismo possa essere eliminato dal nostro territorio nazionale per il futuro.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenute alla Presidenza richieste di votazioni a scrutinio segreto, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Esprimo parere favorevole agli emendamenti soppressivi di questo articolo. Ritengo, infatti, che la norma prevista dall'articolo 11 debba essere cancellata, dal momento che mantenerla significherebbe indebolire tutte le norme di prevenzione dell'abusivismo futuro approvate finora.

L'articolo in questione prevede infatti la sanatoria di abusi futuri: ciò significa che, nel migliore dei casi, la maggioranza ed il Governo, che propongono questa norma, non ripongono grande fiducia nella efficacia delle altre norme di vigilanza e di controllo sulla attività edilizia contenute nei precedenti articoli, oppure — e questo è un altro caso — si vuole tollerare l'abusivismo futuro, anche se conforme agli strumenti urbanistici. Questo messaggio dato al paese risulta contraddittorio con l'affermazione più volte ripetuta in quest'aula di voler porre un punto fermo sull'abusivismo sia passato sia futuro.

Da queste considerazioni discende il parere sugli emendamenti. Pertanto esprimo parere favorevole agli emendamenti Alborghetti 11.6, Ronchi 11.1 e Palmi Lattanzi 11.7; mentre esprimo parere contrario a tutti gli altri, ad eccezione dell'emendamento Tassi 11.3, per il quale esprimo un parere favorevole con riserva. Tuttavia ribadisco che il mio parere resta favorevole alla soppressione dell'intero articolo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Noi confermiamo la validità di questo articolo che non è — come qualcuno ha detto — una finestra aperta sull'abusivismo futuro, ma è soltanto il riconoscimento di un errore di carattere formale che giustamente deve essere considerato sanabile. Questo articolo prevede la conformità con gli strumenti urbanistici generali vigenti: tale conformità deve esistere, tanto al momento della realizzazione dell'opera, quanto in quello della presentazione della domanda. Di conseguenza esistono condizioni tali per le quali non si può dire che viene tollerato l'abusivismo futuro.

Per un'opera solo formalmente difforme dalle previsioni del piano regolatore si prevede il pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo pari al doppio della concessione. Mi sembra quindi che, pagando tre volte, il cittadino viene ad essere disincentivato dal commettere abusi di questo genere.

Quanto al titolo dell'oblazione, mi sembra che ormai non sia più il caso di discuterne ancora, dato che la Camera, quando si è parlato della pregiudiziale di costituzionalità, ha approfondito abbondantemente il tema. Mi sembra perciò inutile, da parte di molti colleghi, insistere ancora sulla non ammissibilità di questa fattispecie nel nostro ordinamento.

Sono pertanto contrario agli emendamenti Ronchi 11.1, Alborghetti 11.6, Palmmini Lattanzi 11.7, Boetti Villanis Audifredi 11.2, Boselli 11.8, Tassi 11.3, Macis 11.9, Loda 11.11 e 11.12; sono invece favorevole agli emendamenti Rocelli 11.4, Balzardi 11.5 e, ovviamente, all'emendamento 11.10 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con le valutazioni del relatore per la maggioranza ed esprime quindi parere contrario agli emendamenti Ronchi 11.1,

Alborghetti 11.6, Palmmini Lattanzi 11.7, Boetti Villanis Audifredi 11.2, Boselli 11.8, Tassi 11.3, Macis 11.9, Loda 11.11 e 11.12. Favorevole agli emendamenti Rocelli 11.4, Balzardi 11.5 e 11.10 della Commissione.

PRESIDENTE. In attesa del decorso del regolamento termine di preavviso per la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,30,
è ripresa alle 10,50.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione degli identici emendamenti Ronchi 11.1 e Alborghetti 11.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, molto brevemente, per dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sugli emendamenti Ronchi 11.1 e Alborghetti 11.6. Sembra a noi che questo articolo 11, che con gli emendamenti in questione si vuole sopprimere, anziché rappresentare un freno dell'abusivismo, in realtà tenda a legittimarlo.

PRESIDENTE. Procediamo, dunque, alla votazione segreta mediante procedimento elettronico. Prego i colleghi di affrettarsi a prendere posto. Prego i colleghi di affrettarsi...

MARIO POCHETTI. Signor Presidente, vorrei richiamare ancora la sua attenzione su quanto dispone il regolamento. Il preavviso per le votazioni segrete è di 20 minuti entro i quali bisogna fornirsi della chiave, allo scopo di poter votare subito allo scadere del termine regolamento (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, lei sa che chi è in aula ha diritto di votare. Pertanto, se non ha la chiave del disposi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tivo, ha anche diritto di chiederla (*Applausi al centro*). Passiamo alle votazioni.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ronchi 11.1 e Alborghetti 11.6, non accettati dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	494
Votanti	466
Astenuti	28
Maggioranza	234
Voti favorevoli	213
Voti contrari	253

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palmmini Lattanzi 11.7, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	494
Votanti	467
Astenuti	27
Maggioranza	234
Voti favorevoli	214
Voti contrari	253

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto

Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Mita Luigi Ciriaco
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Facier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna

Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronghi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo

Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sugli emendamenti 11.1
 e 11.6:*

Agostinacchio Paolo
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Baghino Francesco
 Berselli Filippo
 Boetti Villanis Audifredi
 Del Donno Olindo
 De Michieli Vitturi Ferruccio
 Fini Gianfranco
 Forner Giovanni
 Lo Porto Guido
 Maceratini Giulio
 Martinat Ugo
 Matteoli Altero
 Mennitti Domenico
 Miceli Vito
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rauti Giuseppe
 Servello Francesco
 Sospiri Nino
 Staiti Di Cuddia delle Chiuse
 Tassi Carlo
 Tatarella Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Zanfagna Marcello

*Si sono astenuti sull'emendamento Pal-
 mini Lattanzi 11.7:*

Agostinacchio Paolo
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Baghino Francesco
 Berselli Filippo
 Del Donno Olindo
 Del Michieli Vitturi Ferruccio
 Fini Gianfranco
 Forner Giovanni
 Lo Porto Guido
 Maceratini Giulio
 Martinat Ugo
 Matteoli Altero
 Mennitti Domenico
 Miceli Vito
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rauti Giuseppe

Servello Francesco
 Sospiri Nino
 Staiti di Cuddia delle Chiuse
 Tassi Carlo
 Tatarella Giuseppe
 Trantino Vincenzo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Benedikter Johann
 Cavigliasso Paola
 Di Bartolomei Mario
 Diglio Pasquale
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Franchi Franco
 Gioia Luigi
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Nebbia Giorgio
 Pandolfi Filippo Maria
 Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento Rocelli 11.4, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Balzardi 11.5. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. L'inciso contenuto nel primo comma dell'articolo 11 «connesse a parziali difformità» mi pare debba considerarsi un residuo di vecchie formulazioni. Tuttavia, c'è da dire che l'emendamento 11.5, presentato dal collega Balzardi (soppressivo appunto di tale inciso), non ha forse semplicemente inteso operare quella pulizia del testo che è sempre opportuna, specie se si considera che quella locuzione rende effettivamente incomprensibile ciò che la maggioranza e il Governo intendono proporre. Nelle intenzioni primitive della stessa maggioranza e del Governo può infatti darsi che vi fosse l'intenzione di rendere possibile la concessione in sanatoria, ove le opere realizzate abusivamente si riferiscano all'ipotesi della parziale difformità, come è indicato dal precedente articolo 10. Ed anche la quantità della sanzione si sarebbe dovuta riferire a tale ipotesi. Eliminando l'inciso si finirebbe così per acconsentire al rilascio della concessione in sanatoria in tutti i casi di opere eseguite in assenza di concessione, purché le stesse siano ritenute conformi agli strumenti urbanistici, sia generali che di attuazione, vigenti o meno.

Quello che ci sembra assolutamente necessario contrastare è l'affermarsi della logica in base alla quale la maggioranza ed il Governo, pur dovendosi provvedere a rendere più strette le maglie per la prevenzione dell'abuso futuro, intendono far passare il principio dell'ammissibilità, in ogni caso, della concessione in sanatoria (sempre compatibilmente con le norme

degli strumenti urbanistici). Ma perché, allora, voler preliminarmente concepire che sia affidata al concessionario la decisione sulla convenienza di chiedere prima, durante o dopo l'esecuzione delle opere la concessione in sanatoria? Perché, insomma, si vuol costantemente travolgere il potere-dovere dell'ente locale di programmare e di pianificare?

Per queste ragioni, siamo contrari all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Balzardi 11.5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	509
Maggioranza	255
Voti favorevoli	256
Voti contrari	253

(La Camera approva — Commenti all'estrema sinistra).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Loda 11.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Pongo in votazione l'emendamento Bosselli 11.8 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Loda 11.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Macis 11.9 sul quale è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Macis 11.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	510
Votanti	483
Astenuti	27
Maggioranza	242
Voti favorevoli	222
Voti contrari	261

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido

Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milva
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbi Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela

Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro

Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potí Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo

Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Macis 11.9:

Agostinacchio Paolo
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
De Michieli Vitturi Ferruccio
Fini Gianfranco
Fornier Giovanni
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana

Rauti Giuseppe
Servello Francesco
Sospiri Nino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Trantino Vincenzo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Benedikter Johann
Cavigliasso Paola
Di Bartolomei Mario
Diglio Pasquale
Ferrari Marte
Fioret Mario
Franchi Franco
Gioia Luigi
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Nebbia Giorgio
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'articolo 11.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo a nome del gruppo comunista il voto contrario ad uno degli articoli più significativi e pericolosi della intera legge al nostro esame. Mi pareva di aver capito, con grande sollievo, venerdì scorso, che la maggioranza intendesse ritirare questo articolo; ho detto con gran sollievo perché mi pareva che la ragione e il buon senso avessero prevalso sulle logiche puramente di chiusura e di schieramento che sono sempre foriere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

di risultati perversi sui contenuti dei provvedimenti in esame e che fanno sempre pagare dei prezzi al paese.

Perché vi è stato l'irrigidimento sull'articolo 11? Non regge, colleghi della maggioranza, su nessun piano logico e tanto meno sul piano della logica politica, l'affermazione secondo la quale la chiusura operata dalla maggioranza è dovuta al dilungarsi dei tempi della discussione. Il nervosismo, l'isteria o gli orizzonti limitati di qualche personaggio della maggioranza non possono, o meglio, non dovrebbero ripercuotersi a tal punto sui contenuti della legge.

L'onorevole Botta, persona di grande serietà e buon senso, ha recentemente scritto che ci troviamo di fronte ad una legge lacunosa ma indispensabile. Fermo restando che la legge certamente è indispensabile, non si capisce perché debba essere necessariamente lacunosa e proprio nei riguardi dell'abusivismo futuro.

La maggioranza, e gli uomini seri e di buon senso della maggioranza, rischiano veramente di perdere la loro credibilità, se non altro per non avere condotto fino in fondo la loro azione per varare norme meno lacunose, più precise, contro l'abusivismo.

Qual è, in buona sostanza, il contenuto dell'articolo 11? L'articolo 11 sancisce, né più né meno, il diritto di edificare senza concessione edilizia purché si rispettino due condizioni. La prima è che l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici. La seconda è che si paghi una somma pari o doppia rispetto al contributo di concessione. In altre parole, si mette l'operatore di fronte ad una scelta ragionata: in presenza di progetto conforme al piano regolatore può scegliere di costruire con concessione e pagare gli oneri normali oppure di costruire senza concessione e pagare di più. E badate, cari colleghi, che questa seconda scelta diventerà prevalente tenuto conto dei tempi necessari per ottenere la concessione, nonché del costo del denaro e dell'aumento rapido dei costi di costruzione. In questo modo si otterrebbe il risultato di legalizzare l'abusivismo.

Questi sono i motivi fondamentali che inducono il nostro gruppo a votare contro questo articolo e a chiedere a questa Assemblea di fare altrettanto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, le disposizioni dell'articolo 11 hanno la caratteristica di essere in netta contraddizione con i contenuti di tutto il capo I del progetto di legge, perché mentre tale capo vuole imporre condizioni di controllo e restrizioni alla possibilità di edificare, riconducendo questo diritto del cittadino al rispetto di patrimoni comuni, culturali, giuridici ed economici, l'articolo 11, viceversa, schiude all'improvviso un ampio varco: offre, infatti, la possibilità a chi costruisce di decidere autonomamente di iniziare una costruzione indipendentemente dalle sue dimensioni e dalla sua portata. Ora, la domanda tradizionale che ci si pone in questi casi è: tale norma a chi procura vantaggio? A mio giudizio la norma certamente non porta vantaggio al cittadino, che viene tutelato se si persegue l'interesse pubblico, l'interesse della collettività, perché, sottraendosi al controllo preventivo di fatto, essa limita le prerogative del cittadino e lascia al privato la possibilità di intervenire in maniera autonoma e non controllata. Viene a mancare il coordinamento che nasce dalla disponibilità dell'informazione, dal rilascio della concessione dei lavori che si svolgono nell'ambito del territorio comunale. Sorge quindi la difficoltà, nel momento in cui poi, come l'articolo consente, verrà avanzata la domanda di concessione in sanatoria, di riconoscere la conformità delle opere eseguite alle norme dettate dagli strumenti urbanistici sia vigenti sia adottati successivamente. Questo potrebbe dar luogo a un contenzioso estremamente lungo, dall'esito estremamente incerto, sul quale peserebbero gravi condiziona-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

menti dovuti al fatto di trovarsi di fronte ad un grosso investimento finanziario, ad un'opera già iniziata, possibilmente anche all'occupazione di una grande quantità di maestranze addette a questo lavoro. Tale norma non giova, quindi, certamente al cittadino, ma non giova neanche al comune, inteso come ente amministrativo, a meno che, per le ragioni che sono state indicate prima, e cioè per la mancanza di coordinamento o per l'impossibilità di controllare, non si voglia ritenere un vantaggio (o non si voglia cercare un vantaggio) per l'amministrazione comunale nel raddoppio dei contributi di concessione. Ma se questo fosse l'obiettivo, ritengo che l'articolo avrebbe dovuto essere scritto in ben altro modo o forse si sarebbe dovuta assumere la deliberazione addirittura in altre condizioni. Allora, se il beneficiario non è il cittadino, non è l'interesse pubblico, non è l'amministrazione comunale, l'unico beneficiario di questo articolo è il costruttore, che assume in questo caso la veste di speculatore, che può forzare la situazione per ottenere dal comune vantaggi — in termini di tempo, ma anche di dimensione e vastità della concessione — che probabilmente otterrebbe con maggiori difficoltà se seguisse la procedura regolare. I diversi adempimenti previsti per la valutazione della conformità alla concessione e per risolvere il contenzioso tra il comune, che ha intimato l'accertamento della sanatoria, ed il richiedente, implicheranno lunghissimi ritardi. Questo articolo dunque potrebbe configurarsi come un vero e proprio autofinanziamento del costruttore, dello speculatore, che trova conveniente pagare con anni e anni di ritardo il doppio del contributo di concessione previsto, piuttosto che pagarlo all'inizio o durante il corso dei lavori, come la legge prescrive.

Per questo motivo il gruppo della sinistra indipendente voterà contro l'articolo 11.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come ho già annunciato, sull'articolo 11 è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	519
Maggioranza	260
Voti favorevoli	267
Voti contrari	252

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreatta Beniamino
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi

Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotta Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Ferroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci FrmFrancesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchino Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo

Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altiero
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisanu Giuseppe
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano

Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffino Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salatiello Giovanni
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria

. IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo

Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Benedikter Johann
Cavigliasso Paola
Di Bartolomei Mario
Diglio Pasquale
Ferrari Marte
Fioret Mario
Franchi Franco
Gioia Luigi
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Nebbia Giorgio
Pandolfi Filippo Maria
Patria Renzo

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi della VIII Commissione (Istruzione), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

«Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (1068).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

FALCIER ed altri: «Aumento della misura dei diritti di segreteria per il rilascio di copie di atti e certificazioni comunali» (996) (con parere della V Commissione);

FERRARI SILVESTRO ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, concernente l'inquadramento nei ruoli della polizia di Stato dei sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza» (1326) (con parere della I e della V Commissione);

IV Commissione (Giustizia):

STERPA ed altri: «Applicazione dell'articolo 351 del codice di procedura penale, concernente il diritto di astenersi dal testimoniare, nei confronti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali» (1087) (con parere della I Commissione);

RAVASIO ed altri: «Disciplina delle vendite per corrispondenza» (1209) (con parere della I e della XII Commissione);

SACCONI ed altri: «Modifica degli articoli 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750 e 1751 del codice civile, concernenti il contratto di agenzia» (1233) (con parere della I, della XII e della XIII Commissione);

SANGUINETI ed altri: «Istituzione dell'Albo degli amministratori condominiali» (1235) (con parere della I, della V, della VI, della IX e della XIII Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

BAGHINO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico per i titoli del diritto alla pensione di guerra» (1165) (con parere della I, della II, della V e della VII Commissione);

AMADEI e FIANDROTTI: «Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio» (1222) (con parere della I, della IV, della V e della X Commissione);

SENALDI: «Modificazioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, concernenti la deducibilità dall'IRPEF dei contributi dovuti ai lavoratori domestici, delle spese condominiali e dei canoni di locazione» (1325) (con parere della V Commissione);

VII Commissione (Difesa):

RAUTI: «Aumento di due anni del limite di età per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, a domanda degli interessati» (154) (con parere della I Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

ANDREOLI ed altri: «Istituzione della seconda Università degli studi di Napoli» (553) (con parere della I, della II, della V e della IX Commissione);

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

AMADEI ed altri: «Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma» (1284) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

COLUCCI ed altri: «Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente e norme per l'accesso alla professione di esercente il noleggio» (761) (con parere della I, della II, della IV e della XII Commissione);

«Modificazioni ed integrazioni della legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina dell'autotrasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada» (1231) (con parere della I, della II, della III, della IV, della V, della VI, della VII e della XII Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Misure integrative per fronteggiare i danni causati dalla siccità e per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole dell'Italia centromeridionale ed insulare» (1103) (con parere della I, della III, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione);

LOBIANCO ed altri: «Norme per l'utilizzazione dell'alcole ottenuto dalla distillazione del vino» (1308) (con parere della V e della XII Commissione);

XII Commissione (Industria):

«Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati» (1180) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

NAPOLI ed altri: «Nuove norme per la disciplina delle attività della GEPI Spa» (1207) (con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione);

SACCONI ed altri: «Disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio» (1234) (con parere della I, della IV e della XIII Commissione);

RONCHI ed altri: «Norme per l'eliminazione del piombo dalle benzine e per l'abbattimento delle sostanze inquinanti dagli scarichi degli autoveicoli» (1305) (con parere della I, della IV, della V, della VI, della X e della XIV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

FALCIER ed altri: «Norme per l'unificazione delle aliquote percentuali, relative alla ritenuta per assistenza sanitaria, da applicare sugli emolumenti lordi corrisposti ai lavoratori dipendenti pubblici e privati» (995) (con parere della I, della V, della VI e della XII Commissione);

VENTRE ed altri: «Modifica dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione e tenuta del repertorio per la registrazione dei contratti stipulati dalle unità sanitarie locali» (1085) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

(Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali).

«Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, sono gratuitamente acquisite dagli enti proprietari, salvo il potere di ordinarne la demolizione a cura e spese dei responsabili dell'abuso qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici od ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, d'intesa con l'ente proprietario dell'area ed a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione, si applica il disposto del secondo comma del prece-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

dente articolo 10. La sanzione ivi prevista è irrogata dall'amministrazione statale competente o dagli enti pubblici territoriali».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12.1

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

Decorso il termine stabilito dal sindaco, e comunque entro 60 giorni, le opere sono gratuitamente acquisite al patrimonio del comune. Il sindaco, d'intesa con l'ente proprietario del suolo, può ordinarne la demolizione d'ufficio a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

12.2

GEREMICCA, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, POLESSELLO, CHELLA.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: sono gratuitamente acquisite al patrimonio del comune *con le seguenti:* sono confiscate.

0.12.2.1.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, GELLI, GRASSUCCI, RIDI, GROTTOLA, PROVANTINI, SASTRO, AMADEI FERRETTI, PALMIERI, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, CURCIO, COCCO, GIADRESCO, FRANCESE, D'AMBROSIO, FANTÒ, FILIPPINI, FITTANTE, SCARAMUCCI, GUAITINI GUALANDI.

All'articolo 12 sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: dagli enti proprietari *con le seguenti:* dal comune.

12.3.

BULLERI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, FABBRI, PALMINI LATTANZI.

Al secondo comma, sostituire le parole: dall'amministrazione statale competente o dagli enti pubblici territoriali *con le seguenti:* dal sindaco.

12.4.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, BULLERI, PALMINI LATTANZI.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, la Commissione desidera proporre un emendamento sostitutivo dall'articolo 12, che sostituirebbe di fatto l'emendamento Geremicca 12.2, e che è del seguente tenore:

Sostituirlo con il seguente:

Qualora sia accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, di intesa con l'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.

12.5.

LA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Questo emendamento, quindi, sostituisce di fatto l'emendamento 12.2. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alborghetti. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, poiché l'emendamento della Commissione recepisce quello presentato dal nostro gruppo, ritengo che si possa passare direttamente alla votazione di quell'emendamento, senza interventi. Pertanto ritiro l'emendamento Geremicca 12.2 e il relativo subemendamento Geremicca 0.12.2.1.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, il mio emendamento stampato con il numero 12.1 si riferisce invece all'articolo 13. Si tratta semplicemente di un errore di trascrizione. Quindi lo ritiriamo e lo riferiamo all'articolo 13.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ronchi.

MARIO POCHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO POCHEZZI. Signor Presidente, io ho dovuto constatare con dispiacere che nel banco ove siedono cinque deputati liberali i voti espressi nel corso della precedente votazione sono stati sei. Infatti è stato votato anche per il deputato assente a fianco dell'onorevole Costa, sottosegretario; e mi pare, tra l'altro, sottosegretario per l'interno. *(Commenti)*.

Lei potrà dire, signor Presidente, che un voto in più è ininfluenza ai fini del risultato della votazione sull'articolo; però questo di votare con la «pianola» mi pare sia un sistema inammissibile; ed è vergognoso che questo episodio sia avvenuto nel gruppo liberale.

Chiedo comunque, signor Presidente, che si stia più attenti nel momento in cui si vota, e che non accada più che dei deputati votino anche per i colleghi assenti *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, io prendo atto di quanto da lei dichiarato, e

naturalmente riferirò al Presidente l'accaduto, perché compia i relativi accertamenti.

Voglio comunque ricordare, facendo seguito a quanto ancora ieri ha detto il Presidente in quest'aula, che in realtà è compito dei deputati segretari controllare ciò che avviene durante le votazioni a scrutinio segreto e segnalare al Presidente, se si verificano, inconvenienti di questo tipo. Onorevole Pochetti, prendo comunque atto della sua comunicazione che riferirò al Presidente. *(Commenti all'estrema sinistra)*.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Raccomando alla Camera l'approvazione dell'emendamento 12.5 della Commissione, ricordando per altro che se esso verrà approvato, precluderà tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento 12.5 presentato dalla Commissione e concorda per il resto col relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 12.5 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Si intendono pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 12.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

(Varianti autorizzate).

«Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti, nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e i programmi attuativi vigenti, non com-

portino ampliamento della sagoma, né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni per la quale è stata rilasciata la concessione. Le varianti devono comunque essere autorizzate prima del rilascio del certificato di abitabilità».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 13.

13.3

FABBRI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, CHELLA, POLESELLO.

Sopprimere l'articolo 13.

13.8.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e i programmi attuativi vigenti, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari.

13.7.

BASSANINI, RODOTÀ, COLUMBA, VESCO, GUERZONI.

A questo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: strumenti urbanistici aggiungere le seguenti: e regolamenti edilizi.

0. 13. 7. 2.

SAPIO, ALBORGHETTI, POCHETTI, GEREMICCA, POLESELLO.

Aggiungere in fine le parole: e sempreché non si tratti di immobile vincolato ai sensi delle leggi vigenti.

0. 13. 7. 1.

BASSANINI, RODOTÀ.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro o risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e in ogni caso le varianti non devono comportare modificazioni del numero delle unità immobiliari previsto dalla concessione edilizia.

0. 13. 7. 3.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, POLESELLO, PALMINI LATTANZI, BOSELLI, JOVANNITTI, BULLERI, SATANASSI, CHELLA, FABBRI, PICCHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, ALASIA, CONTI, ANTONELLIS, STRUMENTO, BONETTI MATTINZOLI, DANINI, BRINA.

Aggiungere, in fine, le parole: le varianti devono comunque essere richieste prima della dichiarazione di fine lavori.

0. 13. 7. 4.

LA COMMISSIONE.

Aggiungere in fine, le parole: nonché il numero di queste ultime.

0. 13. 7. 5.

LA COMMISSIONE.

Sono stati presentati i seguenti altri emendamenti:

Dopo le seguenti parole: strumenti urbanistici, aggiungere le seguenti: adottati o approvati.

13. 4.

POLESELLO, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, JOVANNITTI, SATANASSI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Sostituire le parole: e i programmi con le seguenti: generali ed.

13. 1.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Sostituire le parole: ampliamento della sagoma con le seguenti: modifiche della sagoma.

13. 5.

CHELLA, ALBORGHETTI, COLUMBA, POLESSELLO, SAPIO, BULLERI.

Sostituire le parole: delle costruzioni con le seguenti: delle singole unità immobiliari.

13. 6.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA, JOVANNITTI, FABBRI, PALMINI LATTANZI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

13. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI, CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 13 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione si dichiara favorevole all'emendamento Bassanini 13.7, nel testo modificato dai subemendamenti presentati dalla Commissione.

MARIO POCCHETTI. Signor Presidente, vorrei ricordare che sull'articolo 13 e sul

complesso degli emendamenti ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Pochetti; l'onorevole Fabbri ha facoltà di parlare.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, mi auguro che la notizia che lei ci ha ora comunicato circa il cambiamento di atteggiamento della maggioranza, favorevole all'emendamento Bassanini 13.7, corretto dal subemendamento presentato dalla Commissione, modifichi la sostanza di questo articolo. Non ho potuto ancora vedere il testo, ma, comunque, ho dei dubbi considerata la posizione costantemente assunta, salvo qualche piccola parentesi, dalla maggioranza su questo provvedimento.

Cercherò allora di svolgere alcune considerazioni sull'articolo 13, augurandomi che da parte della maggioranza venga un voto che smentisca quanto io affermo, che ritengo più che legittimo di fronte al testo sottoposto al nostro esame.

L'articolo 13, che reca la rubrica «varianti autorizzate», contempla la facoltà del titolare di concessione e di licenza di introdurre varianti senza dover ricorrere ad autorizzazione preventiva. Recita infatti il testo: «Non si procede alla demolizione ovvero alla applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i programmi attuativi vigenti, non comportino ampliamento della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso...» eccetera.

Mi sembra che anche per questo articolo ci si muova secondo la logica degli articoli precedenti, compreso l'articolo 11, cioè quella di dare *a priori* una forma di legittimità alla pratica dell'abusivismo. Purtroppo questa logica, ripeto, è presente in tutti gli articoli del provvedimento finora esaminati; un provvedimento che fa acqua da tutte le parti, ma che la maggioranza difende con le unghie e con i denti.

Anche questa mattina abbiamo assistito al penoso arrampicarsi sugli specchi di numerosi oratori della maggioranza, nel tentativo di dimostrare che questo, tutto sommato, sarebbe un provvedimento rigoroso capace di impedire in futuro fenomeni di abusivismo. In realtà, e l'esame dei vari articoli lo ha confermato, siamo di fronte ad un provvedimento che rilancia la pratica dell'abusivismo nel nostro paese. Con esso non si abbassa la guardia nei confronti dell'abusivismo, il che sarebbe già negativo, ma addirittura abbiamo l'impressione che la maggioranza sposti il fenomeno anomalo dell'abusivismo, considerandolo tutto sommato una sorta di valvola di sfogo, non riuscendo e non volendo affrontare le cause che sono a monte. Fa quasi tenerezza lo sforzo della maggioranza per cercare di dimostrare il contrario di quanto sto sostenendo e che il mio gruppo va ampiamente documentando nel corso di questa discussione.

Ci sembra che la maggioranza contrabbandi lucciole per lanterne quando vuole dimostrare che intende combattere seriamente l'abusivismo. Non si affrontano le cause di fondo, non si porta avanti una seria ed organica politica della casa, non si rilancia l'edilizia pubblica e privata con queste norme, ma invece si prende atto e si accetta il fenomeno dell'abusivismo futuro, consentendo, da un lato, al cittadino in buona fede e con scarsi mezzi di arrangiarsi e, dall'altro, allo speculatore di ingrassarsi.

Con l'articolo 11, nel testo predisposto ed approvato dalla maggioranza, al cittadino o al lottizzatore aventi potenziale diritto a costruire si concede una specie di opzione in attesa della concessione. Quindi, il cittadino viene invogliato a fare da sé. Perché richiedere la concessione? Perché attendere l'iter burocratico necessario per il suo rilascio? Il tempo, specie con l'alto tasso di inflazione con cui dobbiamo fare i conti, è più che mai denaro; e il cittadino o il lottizzatore fanno i loro calcoli, valutando gli oneri anticipati, la svalutazione, il giro di affari perso, l'affitto pagato e così via, e decidono di ignorare leggi e regolamenti.

Ecco, poiché anche questo articolo 13, *mutatis mutandis*, pare seguire una logica simile a quella dell'articolo 11, in via principale ne chiediamo la soppressione; in via subordinata, siamo disposti a prendere in considerazione le proposte che ne modificano la natura ed i caratteri, ivi compresa quella annunciata poc'anzi dal Presidente.

Riteniamo inaccettabile l'articolo 13 così come formulato, perché ci rendiamo conto che in corso d'opera si può presentare l'opportunità di variazioni rispetto alla concessione ottenuta, per motivi di funzionalità, per un uso più appropriato degli spazi interni, per l'insorgere di nuove esigenze di carattere generale o particolare. Certo, anche noi conveniamo sul fatto che, là dove nuove esigenze si manifestano, non si possa pretendere che l'operatore sospenda i lavori, con tutte le conseguenze che sono intuibili. Non si può consentire che si apra un nuovo *iter* burocratico teso ad ottenere la concessione per la variante, solo al fine di ottenere un'autorizzazione per variare quel tanto che non contrasta con gli strumenti urbanistici ed i programmi attuativi vigenti. Non siamo fiscali a tal punto da non riconoscere che in determinate situazioni di fatto si debba e si possa concedere una certa elasticità al cittadino-costruttore già in possesso di concessione edilizia. Non si può negare una tale elasticità della norma, ma non si può neppure ignorare che siamo di fronte ad un quadro normativo già definito e vincolante. Bisogna allora essere chiari, fare in modo che la libertà di manovra del cittadino non contrasti con questo quadro normativo di riferimento, perché altrimenti faremmo entrare dalla finestra ciò che tendiamo a non far entrare dalla porta. Insomma, il legislatore deve operare senza ignorare il buon senso e la realtà di ogni giorno; ma deve anche dare al cittadino un quadro di riferimento che rappresenti un po' le «colonne d'Ercole», perché altrimenti si determina una situazione che non può certo essere definita di certezza del diritto, né si mostrerà la capacità della mano pubblica di gestire il territorio e le operazioni che su di esso vengono compiute.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Ammesso, quindi, e concesso che occorra lasciare in qualche modo libertà di manovra al costruttore per piccole modifiche di cui si evidenzia la necessità o l'opportunità in corso d'opera, non ci sembra che questo articolo 13 dia al potere pubblico, alla collettività tutte le garanzie necessarie per far sì che il cittadino-costruttore rimanga all'interno della normativa complessiva. E non mi riferisco in genere a tutte le leggi dello Stato vigenti ma agli specifici regolamenti urbanistici ed edilizi, cioè agli strumenti di cui il potere pubblico si dota, per assicurare una corretta gestione del territorio e degli insediamenti.

Invece, questo articolo 13 rappresenta a nostro avviso una specie di grimaldello in mano ad un potenziale costruttore privo di scrupoli. Intanto, quando si parla delle variazioni che si possono apportare senza licenza non si fa riferimento specifico ai regolamenti edilizi, ma solo ai regolamenti urbanistici. Io non sono un esperto in questo campo ma so come tutti quale differenza notevole esista tra un regolamento edilizio ed un regolamento urbanistico. Eppure, nella norma in esame questa distinzione non esiste, visto che si fa riferimento solo ai regolamenti urbanistici.

In secondo luogo (e la cosa è ancora più grave), non si fa accenno alle autorizzazioni di varianti per opere di restauro o risanamento conservativo, così come individuate dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il problema è molto delicato e le implicazioni che possono derivarne potrebbero essere molto gravi, sotto il profilo dell'obbligo di tutela che il potere pubblico ha, quando ci si trova di fronte a beni che vanno conservati e risanati, e non possono quindi essere, comunque impunemente, manipolati dal cittadino.

Se l'articolo 13 deve essere mantenuto, bisogna almeno prevedere che le varianti che il cittadino può introdurre autonomamente, senza preventiva autorizzazione, non debbano comunque riguardare interventi sui beni per restauro o risanamento conservativo, cui si riferisce la legge pre-

cedente citata. Nell'articolo mi sembra che manchi un altro aspetto, non marginale: un preciso riferimento al divieto di modificare il numero delle unità immobiliari previsto nella concessione edilizia. Se ti concedo una licenza edilizia, questa prevede un certo numero di unità immobiliari: pur nella tua libertà di manovra, tu non dovresti aver modo di modificarlo; invece, con questa norma si può modificare il numero delle unità immobiliari! Vogliamo forse che il titolare della concessione possa variare a proprio piacere il numero dei vani? Ad esempio, consentiamo che in luogo dei quattro appartamenti previsti, possa realizzarsene un numero doppio? Le questioni del sovraffollamento, i problemi della ventilazione, della salubrità degli ambienti, dei servizi: ogni decisione in merito non può essere rimessa all'azione libera del cittadino, del costruttore. Questo terreno è in qualche modo minato e possono derivarne effetti oggi non prevedibili, se lasciamo una libertà di manovra di questo genere al cittadino.

Infine, non ci convince il riferimento al fatto che le varianti sono possibili (senza bisogno di autorizzazione preventiva), quando non comportino ampliamento della sagoma dell'edificio o dell'opera. Se non erro (signor Presidente, lei per primo potrebbe correggermi), per sagoma non si intende solo un aspetto formale. Ad esempio, un terrazzo costruito o non costruito, lascia inalterata la sagoma, o no? La dizione non ci pare la più appropriata, dunque. Nella sua formulazione, allora, l'articolo non fornisce le necessarie garanzie, e non consente di prevedere in qualche modo quelli che saranno i limiti, entro i quali potrà svolgersi l'autonoma azione del cittadino, del costruttore, nella realizzazione dell'opera e il prodotto finito (è la considerazione che faccio, se non correggessimo questa elastica autonomia del cittadino), potrà somigliare solo formalmente all'opera per la quale l'autorizzazione è stata concessa! Vero è che questo articolo 13, nei casi dell'abuso consumato e quindi non corrispondente ai regolamenti urbanistici eccetera, prevede

una riserva, nel senso che le varianti devono comunque essere autorizzate, prima del rilascio del certificato di abitabilità; ma a questo punto sorge immediata una domanda.

Abbiamo discusso finora della funzione pregnante della vigilanza preventiva e, in questo articolo, dov'è il riferimento alla possibilità di intervento e di vigilanza preventiva? Noi sappiamo perfettamente in quale misura può incidere o meno la capacità di esercitare una vigilanza preventiva nel reprimere il fenomeno dell'abusivismo. D'altra parte se l'abuso è già stato consumato cosa facciamo? L'articolo pone delle consequenzialità che non ci convincono affatto, che ci portano anzi a dire che questa materia non è assolutamente disciplinata in modo da dare garanzie soddisfacenti. Naturalmente quando affermiamo questo, ci rifacciamo ad un'ottica che è quella del potere, da parte dell'ente pubblico, di intervenire per una gestione corretta del territorio e degli insediamenti.

Da queste considerazioni nasce la nostra proposta di sopprimere l'articolo 13 o quanto meno di riscriverlo *ex novo*. Occorre perciò varare — e noi già abbiamo presentato i «pezzi» che potrebbero costituire un qualcosa di nuovo — un nuovo articolo 13 che, pur nell'ambito di una certa tolleranza nei confronti delle esigenze e dei bisogni del cittadino, ci dia tutte quelle garanzie perché gli abusi non abbiano più a ripetersi, come quelli che si sono fino ad oggi verificati, nei confronti dei quali cerchiamo di porre riparo con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, vorrei innanzitutto dire che il Comitato dei nove ha raggiunto l'accordo unanime su una nuova formulazione dell'articolo 13, attraverso i suoi subemendamenti; comunque il parere del relatore è contrario agli emendamenti Fabbri 13.3. e Ronchi 13.8

mentre è favorevole ai subemendamenti Bassanini 0.13.7.1 e Sapiro 0.13.7.2. Circa il subemendamento Alborghetti 0.13.7.3., il parere è favorevole a condizione che i presentatori sopprimano le parole «o risanamento conservativo», e tutto quanto è scritto dopo la parole «n. 457». Raccomando l'approvazione dei subemendamenti della Commissione 0.13.7.4 e 0.13.7.5. Pertanto l'articolo risulterebbe così formulato: «Non si procede alla demolizione, ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti, nel caso di realizzazioni di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati ed i programmi attuativi vigenti, non comportino modifiche nella sagoma né nelle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi vigenti».

Il subemendamento 0.13.17.5 della Commissione dovrebbe essere votato prima del subemendamento Bassanini 0.13.7.1. Questa è la sequenza logica, poiché diversamente non si riuscirebbe a comprenderne il senso.

PRESIDENTE. Non vi è dubbio che la votazione debba procedere in questo modo dal momento che il subemendamento Bassanini 0.13.7.1 è quello sostanziale, mentre quello della Commissione 0.13.7.5 è aggiuntivo.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Invece il subemendamento Sapiro 0.13.7.2 deve essere inserito nella quarta riga del testo dell'emendamento Bassanini 13.7 dopo le parole «con gli strumenti urbanistici», aggiungendo «e i regolamenti edilizi», come ho già specificato.

Infine vanno posti in votazione il subemendamento Alborghetti 0.13.7.3 e il subemendamento 0.13.7.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere del Governo su questi emendamenti?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Assemblea per l'emendamento Bassanini 13.7 con i relativi subemendamenti, e concorda per il resto col relatore.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Desidero chiedere se si possono distribuire questi emendamenti, dal momento che non siamo in grado di seguire i lavori senza i testi, tanto più che gli emendamenti base sono appena quattro, mentre ora vi è stata una loro proliferazione.

PRESIDENTE. Il testo sarà distribuito tra qualche minuto. Comunque, per sua tranquillità, le faccio presente che dobbiamo innanzitutto votare un emendamento soppressivo.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. A proposito del subemendamento Bassanini 0.13.7.1, là dove si parla di immobili vincolati a norma delle vigenti leggi, vorremmo che il relatore ci spiegasse che cosa significhi questa espressione. Infatti, anche un sequestro conservativo trascritto nei registri immobiliari è un vincolo che l'immobile ha. Quindi si dovrebbe indicare chiaramente se si intende un vincolo di tipo archeologico, urbanistico o storico.

PRESIDENTE. Il relatore intende aggiungere qualche cosa?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Concordiamo con le osservazioni dell'onorevole Tassi, dal momento che non si tratta di un vincolo conservativo, ma paesaggistico, urbanistico, archeologico, eccetera. Sono i vincoli in-

dicati dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. La ringrazio, signor Presidente, di aver disposto la distribuzione del testo degli emendamenti e subemendamenti presentati. Tuttavia non possiamo votare un subemendamento in cui è scritto: «vincolato ai sensi delle leggi vigenti», senza che si specifichino con precisione che si tratta delle norme cui ha fatto riferimento il relatore. La dichiarazione del relatore può infatti essere utile ai fini dell'interpretazione della norma, ma non mi sembra sufficiente. In altre parole, il riferimento alle leggi citate deve essere esplicito.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Con l'accordo dei presentatori, propongo di modificare la formulazione del subemendamento Bassanini 0.13.7.1. nel senso di sostituire le parole: «ai sensi delle leggi vigenti» con le parole «ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497».

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, qual è il parere del Governo sulla modifica al subemendamento Bassanini 0.13.7.1 proposta dal relatore?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore su questa modifica.

FRANCO BASSANINI. Concordo anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, dopo le dichiarazioni del relatore accetta le modifiche proposte al suo subemendamento 0.13.7.3?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento soppressivo Fabbri 13.3, in quanto concordiamo con il nuovo testo predisposto dalla Commissione. Accetto le modifiche proposte dal relatore al mio subemendamento 0.13.7.3. Per altro intendo sottolineare che in caso di approvazione dell'emendamento Bassanini 13.7, cui il gruppo comunista è favorevole, risulteranno preclusi gli emendamenti Polesello 13.4, Chella 13.5 e Sapiro 13.6.

PRESIDENTE. Onorevole Ronchi, insiste per la votazione del suo emendamento soppressivo 13.8?

EDOARDO RONCHI. Ritiro il mio emendamento 13.8, soppressivo, che puntava a ripristinare il decimo comma dell'articolo 15 della legge n. 10. L'emendamento sostitutivo Bassanini 13.7, essendo migliorativo di quel decimo comma, certamente introduce una condizione più favorevole. Con l'occasione dichiariamo anche il nostro voto favorevole all'emendamento Bassanini 13.7.

PRESIDENTE. Si procederà allora alla votazione dei subemendamenti all'emendamento Bassanini 13.7 nel seguente ordine: si voterà innanzitutto il subemendamento Sapiro 0.13.7.2, poi il subemendamento 0.13.7.5 della Commissione e, successivamente, i subemendamenti Bassanini 0.13.7.1, nel nuovo testo, Alborghetti 0.13.7.3 nel testo modificato e 0.13.7.4 della Commissione.

Pongo in votazione il subemendamento Sapiro 0.13.7.2, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.13.7.5 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bassanini 0.13.7.1, nel testo modificato

secondo la proposta del relatore, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Alborghetti 0.13.7.3, nel testo modificato secondo la proposta del relatore, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.13.7.4, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento Bassanini 13.7, nel testo modificato dai subemendamenti testé approvati, interamente sostitutivo dell'articolo 13.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. In fondo, l'articolo 13, così come emendato, con il voto favorevole della maggioranza, del nostro gruppo parlamentare e di altri gruppi, sintetizza la nostra convinzione che sia possibile ritrovare, anche all'interno di questa Assemblea, la capacità di realizzare un lavoro che sotto il profilo giuridico tecnico, oltre che urbanistico (trovando il settore specifico un determinato ambito di applicabilità), in grado di accogliere anche il suggerimento dell'onorevole Bozzi, perché il Parlamento dimostri di essere in grado di elaborare leggi compiute, che siano — appunto — accettabili sul piano tecnico e su quello giuridico.

I nostri altri emendamenti all'articolo 13 sono stati assorbiti da quello più generale Bassanini 13.7; essi contribuiscono ad attuare l'intenzione politica del nostro gruppo parlamentare rispetto alla questione delle varianti autorizzate. Variante autorizzata che, così come definita nel testo della maggioranza e del Governo, finiva per essere ambigua e, comunque, tale da divenire un veicolo all'interno del

quale potevano essere condotte azioni od operazioni che non avrebbero certo perseguito il fine della prevenzione dell'abuso edilizio, anche attraverso la «sistemizzazione» degli interventi su patrimoni edilizi, ancorché vincolati e comunque sottoposti a particolare attenzione, perché magari esistenti in aree protette o all'interno dei centri storici.

Sembra a noi inoltre che sia importante aver modificato, con il subemendamento 0.13.7.4, l'ultimo comma dell'articolo 13, che disponeva che l'autorizzazione e la variante autorizzata dovessero essere approvate entro la data di emanazione del certificato di abitabilità. In una città come Roma, tale certificato si ottiene dopo 3 o 4 anni. Senza appesantire le procedure amministrative, ci è parso importante che la maggioranza ed il Governo (che si è rimesso all'Assemblea) abbiano accolto un nostro emendamento, che è diventato della Commissione, teso a rilasciare comunque l'autorizzazione alla variante prima della certificazione di fine dei lavori.

Dichiariamo pertanto il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Bassanini 13.7 interamente sostitutivo dell'articolo 13.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Solo per sottolineare, signor Presidente, che il mio emendamento 13.7, che i subemendamenti approvati hanno ulteriormente perfezionato, introduce un indirizzo che mi pare dovrà, a sua volta, essere altresì perfezionato da altre norme del provvedimento in esame; un indirizzo che è di cauta e corretta *deregulation*, o liberalizzazione, e che mira a distinguere, con maggiore chiarezza di quanto finora la legislazione urbanistica non abbia fatto, tra ciò che deve essere consentito e che deve essere controllato nelle forme più agili, con il minor possibile intralcio dell'attività dei cittadini da ciò che invece incide sull'interesse pubblico e che deve essere seriamente control-

lato e regolato e qualora si svolga al di fuori delle procedure previste e del rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica, deve essere severamente punito. Una linea, quindi, che tende a non confondere più tra ciò che è lecito, su cui non vi deve essere che il minimo di intralcio e di controllo burocratico, e ciò che invece si svolge in contrasto con l'interesse pubblico, su cui occorre invece il massimo rigore possibile. Da questo punto di vista, noi crediamo che la linea che questo testo comincia a seguire evita di assimilare i veri abusivi, quelli che hanno speculato creando danni notevoli all'interesse pubblico, ai cittadini che invece hanno semplicemente esercitato un loro diritto, senza essere in grado di svolgere in modo puntuale tutte le eccessivamente complesse pratiche burocratiche che finora la nostra legislazione prevedeva. In questo senso, mi pare si tratti di una linea moderna, che viene incontro all'esigenza di stabilire un migliore rapporto tra cittadini ed amministrazione. I cittadini sono infatti in grado di capire che procedure di verifica, di programmazione e di controllo, anche complesse, sono necessarie laddove gli interventi possono essere potenzialmente in contrasto con l'interesse pubblico; non le capiscono quando gli interventi edilizi non sono suscettibili di contrastare con tale interesse. Tutto ciò contribuisce alla credibilità delle istituzioni nei confronti della gente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassanini 13.7, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato, interamente sostitutivo dell'articolo 13, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Sono così preclusi i restanti emendamenti.

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

(Riscossione).

«I contributi, le sanzioni e le spese di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge, vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco e norma degli articoli 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis

All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

c) la reclusione fino a tre anni e la multa fino a lire cinquanta milioni nei casi di esecuzione dei lavori in zone di valore storico, archeologico, turistico, ambientale, in totale difformità o in assenza della concessione, e nei casi di inosservanza del disposto dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

14.01

TASSI, GUARRA.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 14 e il relativo articolo aggiuntivo Tassi 14.01 siano esaminati dopo l'articolo 18.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa richiesta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

(Determinazione delle variazioni essenziali).

«Sono da considerare variazioni essenziali, ai fini di cui ai precedenti articoli 6, 7, 9 e 10, quelle nelle quali ricorra alternativamente:

a) mutamento rilevante nella destinazione d'uso degli edifici ovvero contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia anti-sismica.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, mentre devono sempre essere considerate tali quelle che riguardano interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché interventi su immobili ricadenti nei parchi nazionali e regionali».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Le regioni stabiliscono con proprie leggi quali sono le variazioni essenziali ai fini degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, tenuto conto che l'essenzialità ricorre quando si verifichi alternativamente:

a) mutamento della destinazione d'uso:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

b) un aumento consistente della volumetria o della superficie di pavimento, da valutare in relazione al progetto approvato ed agli effetti specifici di tale aumento;

c) modifiche rilevanti dei parametri urbanistici ed edilizi rispetto al progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

Sono in ogni caso variazioni essenziali quelle che riguardano interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico e ambientale, nonché interventi su immobili ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle aree protette.

15. 5

ALBORGHETTI, COLUMBA, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI GEREMICCA JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le regioni stabiliscono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono le variazioni essenziali ai fini degli articoli 6, 7, 9 e 10 della presente legge, tenuto conto che l'essenzialità ricorre quando si verifichi alternativamente:

a) mutamento della destinazione d'uso che riguardi più del 20 per cento della superficie di pavimento di edifici, ovvero sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici;

b) un aumento superiore al 5 per cento della cubatura o della superficie di pavimento;

c) rilevanti difformità rispetto ai parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, in relazione alla classificazione di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica.

15. 6.

FABBRI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, POLESELLO, CHELLA.

Al primo comma, lettera a), sopprimere la parola: rilevante.

15. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Al primo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) variazioni di aspetti estetici delle costruzioni, delle cubature accessorie e dei volumi tecnici.

15. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, SERAFINI, MAGRI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il mutamento della destinazione di uso è consentito quando si verifica per esigenze di abitazione o di ufficio del proprietario dell'immobile o di un suo familiare entro il terzo grado.

15. 3

TASSI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Sono in ogni caso variazioni essenziali quelle che riguardano immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

nonché interventi su immobili ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle aree protette.

15. 7.

ALBORGHETTI, COLUMBA, POLESELLO, GEREMICCA, SAPIO, BULLERI, CHELLA, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, SATANASSI, JOVANNITTI, FABBRI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Non possono ritenersi variazioni essenziali le variazioni di distribuzione interna per singoli vani, mentre devono sempre essere considerate tali quelle che riguardano interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, paesistico e ambientale, nonché interventi ricadenti nei parchi nazionali e regionali.

15. 4.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, SERAFINI, MAGRI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

Ai fini degli accertamenti richiesti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 6 e 12 della presente legge le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio devono essere assoggettate a controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia mediante rilevamenti aerofotogrammetrici ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.

Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.

15. 01.

COLUMBA, POLESELLO, ALBORGHETTI, NEBBIA.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le attività previste dai commi precedenti sono finanziate con l'utilizzo delle entrate derivanti dall'attuazione della presente legge.

0.15.01.1.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, BULLERI, BOSELLI, BONETTI MATTINZOLI, PALMINI LATTANZI, LODA, STRUMENDO, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, MANNINO ANTONINO, CONTI, CURCIO, ALASIA, POLESELLO, SATANASSI, JOVANNITTI, AMBROSIO, UMIDI SALA.

Passiamo agli interventi sull'articolo 15 e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 definisce i criteri per la determinazione delle variazioni essenziali che a loro volta definiscono la difformità totale che, quando ricorre, presuppone l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e penali che si sono definite e che vanno definendosi nel corpo dagli articoli di questo progetto di legge.

Mi pare necessario, così come è stato fatto in precedenza, fare riferimento alla normativa preesistente per individuare quegli spazi di equivocità che si erano aperti all'interno della legislazione urbanistica e che hanno determinato, alcune volte, l'incertezza del diritto.

La lettera b) dell'articolo 17 della legge n. 10 definisce e configura quale reato punibile con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda i lavori eseguiti in difformità totale e aggiunge che questa fattispecie si differenzia da quelle che, con una definizione molto sintetica, sono state

elencate dall'articolo 41, lettera b), della legge n. 1150, successivamente modificata dalla legge n. 765. In questo articolo la previsione dell'applicazione della pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda si verificava quando la previsione di reato concerneva l'inizio dei lavori senza la licenza edilizia.

Recentemente la Corte di cassazione è ritornata su una nozione consolidata nella giurisprudenza, per cui anziché incentrare la nozione del reato di esecuzione dei lavori senza licenza sull'applicabilità delle pene previste dalla lettera b) dell'articolo 41 della legge urbanistica, la incentrava su una *ratio* di norma penale che veniva inserita in un sistema di disciplina urbanistica ed edilizia più adeguata ad un governo razionale e funzionale del territorio. Questa elaborazione aveva preso in considerazione la casistica delle operazioni di costruzione ed esecuzione dei lavori in totale difformità. La Corte di cassazione aveva affermato che del reato di cui alla lettera a) dell'articolo 41 della legge n. 1150, era momento costitutivo l'inservanza delle modalità esecutive contenute nella licenza edilizia rilasciata; e queste modalità in genere si riferivano alla buona esecuzione dei lavori, al rispetto delle regole del costruire, che in genere erano fissate nel progetto esecutivo approvato e che quindi entravano a far parte della licenza edilizia come corpo integrante. Quando si trattava di varianti lievi al progetto (e per varianti lievi al progetto erano da ritenersi quelle che lasciavano inalterate le caratteristiche sia tecniche che estetiche definite nel progetto stesso) venivano a costituire il reato di cui alla lettera b) dell'articolo 41 della legge urbanistica. Esse appunto erano definite, non molto appropriatamente e approfonditamente, le varianti essenziali, che erano quelle la cui entità era tale da alterare profondamente, sostanzialmente sia le caratteristiche strutturali dell'opera realizzata che quelle formali, in riferimento, per esempio, all'estetica, all'architettura complessiva del progetto, alla destinazione d'uso specifica, che già si configurava allora come variazione essenziale. C'era

una disquisizione sull'apprezzabilità della variazione rispetto alla qualità e alla quantità dell'opera realizzata in difformità. Naturalmente il reato relativo alla lettera a) dell'articolo 41 presupponeva che la licenza fosse stata rilasciata in maniera legittima e regolarmente, e si riferiva, come ho detto, alle sole modalità esecutive che, tra l'altro, non prescindevano da alcuni parametri di riferimento che andavano comunque rispettati: l'allineamento ai fidi e alle quote, il rispetto dei distacchi e delle distanze, addirittura le tecnologie di intervento.

Mi pare che si possa affermare che nella lettera b) dell'articolo 17 della legge n. 10 vi sia una diversa formulazione delle norme penali concernenti l'edificabilità: l'esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione pone il problema, rispetto a quello che ho precedentemente detto, della definizione più specifica del concetto di totale difformità. Resta anche nell'articolo 17 la differente configurazione delle sanzioni per i reati commessi in parziale difformità rispetto a quelli commessi in totale difformità; e però, in qualche modo, si omette di specificare, e vi si arriva solo per deduzione, quali siano effettivamente i presupposti per la configurazione della totale difformità, quando non si introducono i concetti di variazione essenziale.

Vorrei dire che la giurisprudenza dei giudici di merito ha insistito nel ritenere che il legislatore volesse limitare l'ambito di applicazione della lettera b) dell'articolo 41 della legge urbanistica, che si estendeva tra l'altro fino a comprendere addirittura le cosiddette «varianti essenziali». La giurisprudenza della Corte di cassazione, come ha notato il pretore Albamonte, subiva alcune preoccupanti oscillazioni, perché si passava da una limitata interpretazione della figura di totale difformità al riconoscimento che le norme dell'articolo 17, sia alla lettera a) che alla lettera b), non avevano mutato l'area del crimine, che era sanzionato rispettivamente dalle due previsioni penali; sicché alcune sentenze della Corte avevano identificato la parziale difformità nella difformità di

una parte, proprio in senso fisico e strutturale, dell'immobile edificato.

È interessante la sentenza della Cassazione, III sezione, dell'ottobre del 1967, imputato Pizzalunga, con la quale si affermava che il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dalla concessione si configurava quando la differenza tra l'opera progettata ed approvata e quella poi successivamente realizzata era tale, sia per qualità che per ubicazione, per ampiezza e destinazione, da determinare un *quid pluris* e un *quid novi*, un qualcosa di più e un qualcosa di nuovo, tra l'oggetto della concessione e quello reale; sicché quest'ultimo non poteva più identificarsi con il primo rispetto alla sua conformazione, alla sua localizzazione e alla sua funzione. Mi pare che sia anche utile riferirsi alla sentenza della Cassazione del maggio 1978 — III sezione, imputato Cutili —, in cui si affermava che la difformità totale di un'opera si delineava allorché i lavori riguardassero un'opera diversa da quella contemplata nell'atto di concessione (diversa sia per conformazione, sia per strutturazione, sia per destinazione, sia per ubicazione); mentre — e pertanto il riferimento mi è parso utile — si introduceva anche il concetto di parziale difformità che si configurava quando i lavori avevano subito variazioni circoscritte sia nel senso della qualità sia nel senso della quantità.

Rispetto all'applicazione delle norme relative alle sanzioni, che erano state introdotte dalla precedente legislazione, mi pare che il concetto di totale difformità si debba parificare a quello della costruzione in assenza di concessione, ma va anche detto che quell'orientamento giurisprudenziale in certi casi non viene accettato: infatti alcune volte è accaduto che la differenziazione, così come proposta da quelle sentenze, non sia stata accolta, rimanendo tra l'altro ancora incerto il limite e il confine tra la totale e la parziale difformità.

Credo dunque che sia abbastanza chiaro il concetto che la totale difformità debba essere intesa riferendo il termine ai contenuti di tutta la elaborazione giuri-

sprudenziale, avvenuta con la normativa della legge n. 1150, della legge n. 765 e poi della legge n. 10. La difformità totale dovrebbe — come ancora autorevolmente sostiene Albamonte — significare la totale assenza di corrispondenza tra l'opera eseguita e quella che è autorizzata con la licenza ovvero con la concessione, quando le varianti che sono state introdotte ed apportate alterino sia quantitativamente che qualitativamente le strutture, la funzione, il significato urbanistico ed edilizio dell'intervento, e quindi delle unità realizzate, secondo valenze formali e strutturali che non erano considerate nella concessione e che, quindi, avevano bisogno di una specifica e separata considerazione sia da parte della commissione edilizia, che esprime un parere al sindaco, sia da parte del sindaco stesso che rilascia la concessione.

In conclusione, concordo nel ritenere che la totale difformità, che è il presupposto per la definizione delle variazioni essenziali, ricorre quando l'edificio sia diverso, così come realizzato, da quello previsto nella concessione rilasciata sia rispetto alla quantità sia rispetto alla qualità dell'intervento.

Se queste sono le premesse per consentire una certezza di giudizio sulle difformità totali, mi pare che il compito della Assemblea debba essere quello di perfezionare i concetti per la definizione delle variazioni essenziali.

L'articolo 15, nel testo proposto alla nostra approvazione, presenta una casistica di riferimento. In particolare esso prevede che siano da considerare variazioni essenziali quelle nelle quali ricorra alternativamente: mutamento rilevante nella gestione d'uso degli edifici ovvero contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici; aumento consistente della cubatura o delle superfici di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato; mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; violazio-

ne delle norme vigenti in materia di edilizia anti-sismica.

Credo sia questo il momento di verificare la possibilità che la maggioranza ed il Governo indichino nelle regioni gli enti locali autonomi che debbono, con proprie leggi, individuare con più precisione quali siano le variazioni essenziali e quando esse ricorrano.

Infatti, i principi contenuti nell'articolo 15, pur configurandosi come generali, sono abbastanza specifici, per cui non credo che consentiranno alle regioni di individuare successivamente delle specificità che su tutto il territorio nazionale, in relazione a particolarità o casistiche, non sono rintracciabili omogeneamente.

Per esempio, in una regione può esserci la necessità, oltre che l'opportunità, di individuare particolari mutamenti del prodotto edilizio autorizzato, rispetto al quale siano da adottare nuovi criteri per la determinazione di variazioni essenziali. Ecco perché allora può essere opportuno introdurre un comma preliminare all'articolo 15, che riconosca alle regioni la possibilità di individuare quando ricorrano i principi che determinano le variazioni essenziali.

Rispetto alla previsione del mutamento della destinazione d'uso, ci pare che non abbia senso riferirsi all'aggettivo «rilevante», perché l'espressione «mutamento rilevante della destinazione d'uso» non ha alcun significato nella lingua italiana. Infatti, l'aggettivo «rilevante» può essere riferito a quantità o, al limite, a qualità, non certo a destinazioni d'uso. D'altra parte, ipotizzare la rilevanza delle destinazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici ha ancor meno senso, perché le destinazioni d'uso definite nelle normative urbanistiche sono univoche, cioè non possono essere interpretabili.

Ecco perché noi proponiamo che la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 15 sia depurata di tutto quello che non serve, perché il mutamento della destinazione d'uso deve affermarsi con precisione e chiarezza, senza margini ampi di distinzione.

Inoltre, quando si afferma che il mutamento consistente della volumetria o delle superfici di pavimento è da valutare in relazione al progetto approvato, mi pare che non si definisca con precisione il criterio di determinazione di essenzialità della variazione. In sostanza, resta problematica, se non arbitraria, la variazione della quantità che costituirebbe aumento della volumetria non ammissibile perché eccedente il criterio di determinazione della inessenzialità della variazione.

Pertanto, riteniamo che si debba semplificare anche la lettera *b*) dell'articolo 15, riferendoci non già alla superficie di solaio, ma alla superficie di pavimento, sempre da valutarsi in relazione al progetto approvato. Il che potrebbe introdurre principi più certi, in quanto, facendo riferimento alla superficie utile netta maggiorata delle superfici non residenziali, si rientrerebbe nell'ambito di norme già definite da leggi in vigore.

Potremmo poi essere d'accordo sul contenuto della lettera *c*) (modifica dei parametri urbanistici ed edilizi rispetto al progetto approvato), facendo però notare che in questo caso non si può certo usare l'aggettivo «sostanziale», che richiederebbe poi una ulteriore specificazione. È invece meglio usare in questo caso l'aggettivo «rilevante», che avrebbe qui un senso molto più preciso.

Attribuiamo poi molta importanza alla lettera *d*), dove si fa riferimento al mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione contenuta nell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Avevamo chiesto l'adozione di questo criterio in Commissione e vediamo che è stato recepito dalla maggioranza e dal Governo. Speriamo solo che venga mantenuto.

Quanto alla lettera *e*) (violazione delle norme antisismiche vigenti), siamo d'accordo sulla necessità di stabilire che la violazione di tali norme configuri una violazione essenziale, fermo restando che avremo poi il problema di stabilire come possano essere sanate le opere edilizie realizzate in violazione di norme antisismiche.

Infine, riteniamo che sia da respingere il riferimento, contenuto nell'ultimo comma, alle variazioni che incidano sulla entità delle cubature accessorie, considerando più conforme all'intendimento di individuare i principi per la determinazione delle variazioni essenziali la nostra proposta di parlare di interventi su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti nei parchi nazionali e regionali e nelle aree protette. In questo modo si supera anche il concetto di variazione essenziale, contenuto nel disegno di legge, là dove si dice che non debbano essere ritenute tali quelle che incidono sulle entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 individua le variazioni che devono essere ritenute essenziali per considerare inesistente la concessione edilizia in base alla quale sia stata realizzata un'opera con caratteristiche di difformità tali da provocare la caducazione della concessione stessa.

Le variazioni essenziali considerate sono specificate nelle varie lettere dell'articolo e alcuni rilievi vanno mossi, se non altro perché — ad esempio — una costruzione per civile abitazione non può non comprendere, per quanto riguarda i mutamenti d'uso, come è nei modi e nelle consuetudini, una previsione di sistemazione abitativa in un ambiente di lavoro professionale, in relazione alle esigenze della stessa abitazione. Ciò non può mai costituire, per me, una variazione essenziale: è un adattamento interno che compie il proprietario di una casa, in relazione alle esigenze di studio o per comodità della propria famiglia. Cercare quindi l'essenziale per stabilire che, quando esso ricorra, la licenza è in difformità ed anzi

è inesistente, è una cosa che il legislatore ha fatto, e bisogna dargliene atto. La norma sarebbe improponibile, a mio giudizio, perché attaccherebbe la libertà della proprietà e la disponibilità del bene: come più volte ha stabilito il Consiglio di Stato, la concessione della licenza (almeno normalmente) non deve dipendere dalla destinazione che verrà data all'edificio, perché questo rappresenta — seguita il Consiglio di Stato — un ulteriore elemento non sempre valutabile nel momento in cui la licenza viene concessa e che comunque non è immodificabile nel futuro, non essendo concepibile un divieto di mutamento della destinazione né, tanto meno, una revoca della licenza, una volta ultimata la costruzione. Ad esempio, una costruzione per civile abitazione non può non comprendere, come è nei modi e nelle consuetudini, anche un ambiente di lavoro, come dicevo; la variazione essenziale sussiste quindi se l'edificio è contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, il che è all'origine del rilascio della licenza. Questa viene infatti rilasciata in relazione al tipo di edificabilità in un determinato luogo; se si realizza un centro commerciale, ad esempio, in un primo piano che era previsto per civile abitazione, abbiamo allora il classico caso di una licenza da caducare. Vorrei che poi, nell'applicazione della legge, ci si muovesse secondo questa interpretazione, per evitare un contenzioso che originerebbe orientamenti dottrinali e giurisdizionali spesso contrastanti.

Quanto al punto *b)*, di questo articolo 15, si tratta di rilievi che possono considerarsi per la caducazione della concessione edilizia. Il punto *c)* riguarda le modifiche sostanziali dei parametri che in effetti comportano, quando sono essenziali, un'alterazione della funzione precipua per cui è stata rilasciata la licenza: siamo quindi di fronte ad una difformità totale rispetto all'attestato rilasciato dalla pubblica autorità comunale.

Il punto *d)*, a sua volta, concerne il mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito ed il punto *e)* riguarda la violazione delle norme vigenti in mate-

ria di edilizia antisismica. A titolo personale, avrei delle perplessità: una costruzione realizzata secondo il progetto, solo perché non ha tenuto conto delle norme antisismiche, si deve considerare priva di licenza e passibile delle sanzioni di legge? Mi sembra esagerato: veramente vogliamo un criterio così restrittivo, per cui chi oggi costruisce avrebbe la presunzione di farlo in violazione della legge? Semmai, in tal caso comminerei la sanzione accertando preliminarmente se la struttura sia conforme o meno alle norme antisismiche, e credo che — anche se non sono un tecnico — l'adeguamento di una struttura alle norme antisismiche possa essere anche successivamente realizzato. Su questo punto *e)*, sarei molto più prudente, prevedendo una possibilità di sanatoria teorica, con un adeguamento alle norme antisismiche con opportuni accorgimenti.

L'ultimo comma precisa che «non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, mentre devono essere considerate tali quelle che riguardano interventi su immobili sottoposti a vincolo storico»; si esclude cioè la possibilità di sanatoria quando si tratti di abitazioni sottoposte a vincolo storico. Mi sembra che questa disposizione abbia una *ratio*, in quanto le abitazioni di interesse storico devono essere conservate così come sono. In sostanza con alcune modifiche — che credo debbano essere accolte per precisare meglio il concetto di rilevanza ai fini della variazione essenziale, per non abbandonarci poi ad un lungo contenzioso che renderebbe in parte vana la stessa legge — l'articolo 15 può essere approvato. Da parte della maggioranza si è voluto questo provvedimento per un duplice scopo: quello di incrementare le entrate fiscali, ma soprattutto quello di riconoscere una situazione di fatto che è al di fuori della legalità. Dobbiamo infatti riportare nella legalità situazioni fuori legge le quali, una volta legalizzate, porteranno degli indubbi vantaggi anche allo Stato in quanto si pagheranno le imposte dovute

sulle case e si pagherà l'oblazione; credo quindi che lo sforzo che la Commissione e la maggioranza stanno compiendo vada assecondato. Noi non abbiamo solo il dovere di perdonare qualche pentito, poiché non ci troviamo qui di fronte a nessun pentito, ma solo a gente che si è costruita una casa per darsi un tetto sopperendo anche all'insufficienza della pubblica amministrazione. Sulla base della mia esperienza di deputato del Mezzogiorno, devo dirvi che per il 95 per cento si tratta di braccianti agricoli e di operai, i quali sono costretti a edificare le abitazioni per conto loro. Considerate allora quali conseguenze e reazioni avremmo, da quella base che vorremmo rappresentare a parole, ma che poi tradiamo nei fatti se applicassimo le restrizioni che tanti invocano (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 dovrebbe essere un articolo fondamentale, cardine del nuovo sistema sanzionatorio repressivo e comunque regolativo dell'attività edilizia urbanistica. Dovrebbe quindi contenere con chiarezza quei principi fondamentali che le regioni dovranno considerare come tali, a norma di quanto ha stabilito l'articolo 117 della Costituzione. Purtroppo dobbiamo rilevare alcune incongruità e difficoltà di interpretazione. Nell'articolo in questione si legge: «Sono da considerare variazioni essenziali quelle nelle quali ricorra alternativamente...», il che significa — se l'italiano ha un senso, se non siamo, come dicevo qualche giorno fa, alla torre di Babele — che solo nel caso in cui una delle ipotesi indicate si verifichi, la variazione può essere considerata essenziale. Tali variazioni non possono quindi essere considerate insieme, il che vuol dire che o è errata la parola alternativamente, o è un refuso tipografico non rilevato dalla maggioranza né dal Governo, oppure questo «alternativamente» serve ad eliminare quei principi fondamentali indicati dalle lettere che vanno dalla *a)*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

alla e), escluso uno. In sostanza alle regioni sarà affidata la possibilità di stabilire come unico principio fondamentale uno qualsiasi di quelli indicati nei vari sottocommi. Questo rappresenta una contraddizione, per cui sarà bene che il Governo, se intende turlupinare il popolo facendo passare questa come una legge-quadro o dicendo che questi sono dei principi fondamentali (pur non volendoli), lo dica chiaramente; informi che quell'avverbio «alternativamente» è inserito *pour cause*. Oppure forse è sfuggito al Governo che il significato italiano di quella espressione è quello che, senza alcuna modestia, ho poc'anzi indicato.

È assai opportuno che i principi fondamentali siano uguali per tutti, dal momento che non debbono esistere in Italia cittadini di serie *a* e di serie *b* quanto al rispetto delle norme fondamentali dell'urbanistica e dell'edilizia. Lo Stato deve garantire il minimo a tutti; se poi alcune regioni vorranno essere più restrittive, potranno sempre comportarsi adeguatamente, ma l'importante è che questi principi — tutti fondamentali — non possono essere esclusi. Ma la parola «alternativamente» (che ho visto anche riportata piuttosto scimmiottescamente nell'emendamento della sinistra, e me ne sono meravigliato) deve scomparire, poiché altrimenti viene esclusa ogni possibilità dell'applicazione congiunta di tutti i principi fondamentali nei confronti delle regioni.

Sono d'accordo — trattandosi di una cosa di buon senso — con il contenuto della norma del secondo comma. Infatti, le cubature accessorie non debbono essere oggetto di limitazione, salvo che non siano simulatamente accessorie. Le cubature di servizio non possono bloccare la funzionalità dell'immobile. Ricordo che dei bravissimi allevatori fecero progetti per nuovi immobili destinati all'allevamento del bestiame: ebbene, in corso d'opera, si accorsero che una diversa inclinazione della capriata consentiva una migliore areazione ed una maggiore utilizzazione dell'immobile sotto il profilo biologico. Successivamente si trovarono

in grossi guai, dal momento che tale maggiore inclinazione aveva aumentato una cubatura che, tuttavia, era semplicemente di servizio e non di utilizzazione. In proposito, il mio collega Sapio cita continuamente, come esperto, un determinato pretore che deve avere celebrato migliaia di processi; ma io diffido molto spesso dei pretori perché possono aver fatto migliaia di processi senza averne azzeccato uno solo. Infatti l'uomo sbaglia! In quel caso un pretore fece passare agli allevatori dei seri guai per quella che era soltanto una cubatura d'uso di nessuna possibile utilizzabilità, perché un immobile agricolo non è un immobile ad uso abitativo e, quindi, non è possibile ricavarci una mansarda.

Quindi è giusto questo concetto, come è giusta la seconda parte quando bolla con pesantezza qualsiasi modificazione negli immobili di particolare rilievo e pregio, non «vincolati secondo le norme vigenti», come l'italiano veramente incredibile della maggioranza, del Governo e della opposizione di sinistra proponeva poc'anzi!

Ma anche qui dobbiamo fare un rilievo, che ha un significato lessicale ed anche un significato sostanziale. Evidentemente non sono ancora riuscito a farmi capire: si vede che non parlo chiaramente, si vede che l'idioma emiliano non mi consente di farmi comprendere. Tuttavia, quando sostengo che le leggi debbono essere generali ed astratte, lo dico per un qualche motivo, dato che è così che bisogna fare le leggi. Concreti sono i provvedimenti amministrativi ed esecutivi sono i regolamenti. Voi dite: «nonché interventi su immobili ricadenti nei parchi nazionali e regionali». Lasciamo stare il fatto che gli immobili non «ricadono», ma io mi fermo alla sostanza della frase e non gioco di fioretto lessicale, perché sarebbe troppo facile. Si parla di «parchi nazionali e regionali»: e i parchi provinciali non sono forse parchi naturali? L'esatta espressione è «parchi naturali»! Cosa volete salvare? La proprietà dello Stato, la proprietà delle regioni o il parco naturale, inteso come riserva di flora, di fauna, di ambiente e di quant'altro? Ma voi parlate di

«parchi nazionali e regionali»... Intanto mi meraviglio che dall'Alto Adige non si sia già protestato; sappiamo infatti che Bolzano non è una regione, ma una provincia, che tra l'altro tiene molto a questa qualifica di provincia autonoma, con funzione di regione (tant'è che le sue leggi si chiamano «leggi provinciali» e non «leggi regionali»).

In questo modo voi escludereste i parchi delle Dolomiti, che non sono regionali. Vogliamo allora chiamarli con il loro nome? Vogliamo chiamarli «parchi naturali»? È inutile continuare a fissarsi su parole che non hanno significato e che tradiscono la vostra volontà di maggioranza di legiferare in un certo modo. È chiaro, infatti, che cosa volete difendere in questo caso: volete difendere tutte le possibilità di riserva faunistica e vegetale sul nostro territorio. Ma dovete farlo per tutti i parchi, non soltanto per quelli che ritenete essere esaustivi della categoria (tra l'altro allo stato attuale).

Inoltre non è escluso che quelli che sono attualmente parchi provinciali (i quali, ad esempio, esistono nella mia disastrosa provincia) possano essere estesi anche ad altre province. Certo, non si tratta di un'iniziativa nuova: il nostro parco provinciale venne istituito 50 anni fa, dopo di che i boschi si sono solo distrutti, tuttavia da noi esiste. Eppure in questa norma fondamentale questa ipotesi viene esclusa, non la fate rientrare in quelle parti di territorio che debbono essere difese con particolare rigore perché, appunto, hanno una particolare, utilissima funzione.

Ecco i motivi di notevole perplessità; motivi che, allo stato attuale, non ci consentono nemmeno di poter preannunciare una determinata decisione in termini di voto. Anche perché la maggioranza e l'opposizione di sinistra, nei loro continui connubi, ci hanno ormai abituati al fatto che ci si può trovare di fronte ad una norma completamente trasformata nel giro di cinque minuti. È effettivamente difficile poter prevedere, allo stato nel quale si trovano gli emendamenti, quali saranno quelli, tra questi ultimi che po-

tranno essere sottoposti all'attenzione (direi all'ascolto, più che all'attenzione) di questa disastrosa Camera dei deputati.

Ho perciò proposto all'articolo 15 il mio emendamento 15.3, che mi sembra doveroso. Sul mutamento della destinazione d'uso, la sinistra ha preso la spada di Orlando. Come tutte le battaglie fatte a colpi di daga, anche quella cui mi riferisco lascia fuori le cose che non sembrano importanti e che sono essenziali... Ho sempre sostenuto, anzi abbiamo sempre sostenuto, che la mutazione di destinazione d'uso non possa essere vietata quando si faccia riferimento ad esigenze di abitazione o di ufficio del proprietario dell'immobile o di un suo familiare entro il terzo grado. Ritengo infatti che il principio del rispetto della famiglia sia un principio fondamentale nella nostra Costituzione. Credo perciò che il rispetto, insieme, della famiglia, del risparmio e della proprietà, verrà garantito soltanto se la maggioranza accetterà l'emendamento da noi proposto.

Sono i motivi di perplessità ed i motivi del nostro atteggiamento, in attesa di conoscere le decisioni e le proposte del Governo e della maggioranza.

Assegnazione di una proposta di legge in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 15 febbraio 1984 è stato assegnato alla VIII Commissione permanente (Istruzione), in sede legislativa, il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni della legge 20 maggio 1982, n. 270» (1189).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la seguente proposta di legge, vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato:

MADAUDO: «Norme per l'immissione in ruolo di alcune categorie del personale docente della scuola elementare e secon-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

daria» (1347) (con parere della I e della V Commissione).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 15?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione avrebbe concordato alcune variazioni. Propongo pertanto il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: Sono da considerare, *sino a:* alternativamente, *con le seguenti:* Le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali ai fini degli articoli 6, 7, 9 e 10, tenuto conto che l'essenzialità ricorre quando si verifica anche una delle seguenti condizioni.

15. 8.

LA COMMISSIONE.

In questa maniera abbiamo tenuto conto — mi sembra correttamente — dell'osservazione formulata dall'onorevole Tassi. Propongo altresì i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) mutamento della destinazione di uso che implichi variazione degli *standards*.

15. 9.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma, dopo la parola: parchi, aggiungere le seguenti: o aree protette.

15. 10.

LA COMMISSIONE.

Ritengo che con questi emendamenti possano considerarsi fugate le perplessità, sollevate nel dibattito, relative alle competenze regionali e che possano essere di conseguenza ritirati gli altri emendamenti proposti all'articolo 15. Qualora i presentatori vi insistessero, il parere sarebbe contrario sugli emendamenti presentati.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Sugli emendamenti presentati testé dalla Commissione esprimo parere favorevole. Mi sembra che in caso di approvazione dei suddetti emendamenti, tutti gli altri all'articolo 15 dovranno essere considerati preclusi o assorbiti. Solo l'emendamento Tassi 15.3 potrebbe non esserlo; comunque su di esso esprimo parere contrario poiché tale emendamento, se approvato, riaprirebbe quelle possibilità di variazioni non ben definite che invece con il testo ora proposto dalla Commissione dovrebbero essere evitate.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 15?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta gli emendamenti presentati dalla Commissione ed esprime parere contrario sull'emendamento Tassi 15.3 e concorda per il resto col relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Alborghetti se intenda insistere sui suoi emendamenti 15.5 e 15.7 e all'onorevole Fabbri se insista sul suo emendamento 15.6.

GUIDO ALBORGHETTI. Li ritiro, signor Presidente.

ORLANDO FABBRI. Ritiro il mio emendamento 15.6.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

PRESIDENTE. L'onorevole Crucianelli, i firmatari degli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.4 non sono presenti in aula, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 15.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 15.9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dichiaro assorbito l'emendamento Tassi 15.3 a seguito delle votazioni testé effettuate.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 15.10 accettato dal Governo.

(È approvato).

Sull'articolo 15 ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Polese. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Riteniamo che sia importante far conoscere il nostro punto di vista in merito a questo articolo e alla legge nel suo complesso.

Noi volevamo che fosse ribadito il senso dell'articolo 1 della presente legge, cioè il senso di legge-quadro, in cui si riconosce che l'ordinamento regionale nel nostro Stato ha una rilevanza e che i poteri trasferiti sono poteri effettivi e di conseguenza che si preveda nell'articolo 15 che le regioni stabiliscono con proprie leggi ... eccetera. Questo concetto è stato fatto proprio dalla Commissione e dal Governo.

Inoltre, se è vero che ci troviamo di fronte ad una legge che incide sull'assetto urbanistico del nostro territorio e delle nostre città, deve essere chiara negli effetti che prevede e, quindi, non si deve parlare solo di «mutamento rilevante nelle destinazioni d'uso», ma di «mutamento della destinazione d'uso», specificando dove questo mutamento produce i suoi effetti.

I colleghi ricordano che il Parlamento ha approvato leggi che riguardano gli *standard* presenti nei vari piani regolatori e, pertanto, vorremmo che si dicesse chiaramente che questi effetti costituiscono mutamento non soltanto nella destinazione d'uso, come è specificato al punto a) dell'articolo 15, ma mutamento nella destinazione d'uso negli effetti sulla città.

Abbiamo visto che questi concetti sono stati recepiti dalla Commissione e dal Governo — di questo siamo soddisfatti — e riteniamo che questo modo di procedere, se fosse stato applicato anche prima, avrebbe potuto offrire un risultato abbastanza diverso da quello che sta ottenendo.

Detto questo dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Sospendo la seduta fino alle ore 16.

**La seduta, sospesa alle 13,15,
è ripresa alle 16.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Gava e Nonne sono in missione per incarico del loro ufficio.

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni, nella seduta del 14 marzo 1984, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qua-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

lità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio VI (Brescia - Bergamo)

Bruno Ferrari;

Collegio XIV (Firenze - Pistoia)

Gianluca Cerrina Feroni.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso:

con lettera in data 8 marzo 1984, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei lincei per gli esercizi dal 1978 al 1982 (doc. XV, n. 21/1978-1979-1980-1981-1982);

con lettera in data 12 marzo 1984, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente teatrale italiano (ETI) per gli esercizi dal 1980 al 1982 (doc. XV, n. 22/1980-1981-1982).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 12 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione sull'attività svolta nel 1982 dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), approvata dal CIPAA con delibera in data 9 febbraio 1984 (doc. XXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 13 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1984 (doc. XXXV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro per il coordinamento della protezione civile, con lettera in data 12 marzo 1984, in ottemperanza all'impegno assunto dal Governo con l'accettazione, nella seduta del 20 dicembre 1983, dell'ordine del giorno Rocelli ed altri n. 9/783-B/2, ha trasmesso una ricognizione dei danni non ancora riparati, conseguenti a calamità naturali, con l'indicazione delle situazioni pendenti con varie regioni.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vicepresidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 10 marzo 1984 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 22 dicembre 1983 e 9 febbraio 1984, riguardanti rispettivamente l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 675 del 1977 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

ca: Svolgimento di interrogazioni ex articolo 135-bis del regolamento.

Ricordo ai colleghi che dopo che il Presidente ha dato lettura dell'interrogazione, il rappresentante del Governo risponde per non più di due minuti e il presentatore ha non più di un minuto per la replica. Successivamente non più di cinque deputati appartenenti a gruppi diversi tra loro e da quello del presentatore per non oltre trenta secondi ciascuno possono chiedere precisazioni, alle quali il Governo dà ulteriori precisazioni per non più di due minuti.

Do lettura della seguente interrogazione:

MAZZONE e PAZZAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Se non ritenga, dato l'attuale sfascio e l'ammontare incontrollato di debiti, di commissariare le unità sanitarie locali. (140384-1).

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità.* Credo che già l'indicazione così generalizzata di un provvedimento che dovrebbe riguardare 670 unità sanitarie locali dimostri che l'interrogazione fa riferimento ad un atto impossibile, che sarebbe del tutto scriteriato assumere. Il ministro della sanità ha sempre dichiarato di non condividere una campagna di demonizzazione nei confronti delle unità sanitarie locali. È però consapevole che si verificano episodi anche gravi, noti alla stampa; proprio per questo, con circolare del 2 gennaio, ha codificato i metodi attraverso i quali si possa, una volta rilevati questi episodi, pervenire anche al commissariamento delle unità sanitarie locali. Quindi la mia risposta è una risposta sostanzialmente articolata. Sul piano generale ci avviamo, anzi abbiamo avviato, una serie di consultazioni per la riforma delle Unità sanitarie locali, ma sul piano generale non condividiamo questo giudizio massicciamente negativo, per il quale si dovrebbe addirittura giungere ad un generale

commissariamento. Abbiamo predisposto i mezzi necessari, *de iure condito*, per addivenire anche al commissariamento nei singoli casi, quando si configurino fattispecie di particolare rilevanza penale o comunque di conduzione amministrativa non corretta.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzone ha facoltà di replicare.

ANTONIO MAZZONE. Mi dispiace di dover contestare al ministro questa risposta drastica. Oltretutto, una risposta di questo genere, non si sarebbe immaginata, dato l'atteggiamento assunto dal ministro in Commissione sanità, quando egli stesso ebbe a riconoscere lo sfascio delle unità sanitarie locali e ad ammettere, addirittura, che la riforma sanitaria andava riformata.

Mi sarei atteso dal ministro che, quanto meno, avesse posto attenzione alla nostra proposta di legge, di cui è primo firmatario l'onorevole Valensise, circa il commissariamento a tempo delle unità sanitarie locali, data la loro attuale situazione di sfascio, ormai riconosciuta da tutti, e soprattutto dagli ordini professionali, per consentire quella riflessione che tutti in Commissione sanità abbiamo sostenuto essere necessaria per rivedere la figura giuridica dell'unità sanitaria locale (se n'è parlato anche in quest'aula, nel corso della discussione sulla legge finanziaria), ma soprattutto per tentare di ridurre il numero delle unità stesse.

Nel dichiarare quindi la mia assoluta insoddisfazione, signor ministro, tengo a ricordarle che lei è forse uno dei maggiori responsabili, proprio per questa sua insensibilità, dell'attuale sfascio del settore sanitario.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Negri.

GIOVANNI NEGRI. Signor ministro, ci dica almeno quanti membri di USL stan-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

no in galera per corruzione; e ci dica quando intendete mollare la presa sulla salute e sui soldi dei cittadini, effettuata attraverso le USL, visto che avete lottizzato anche il morbillo. Il 60 per cento delle presidenze delle USL è in mano ai democristiani; il 20 per cento ai socialisti; il 17 per cento ai comunisti; l'1 per cento rispettivamente a socialdemocratici, repubblicani e liberali. Dei comitati di gestione fanno parte tutti, dai missini all'estrema sinistra, tranne coloro che non hanno voluto partecipare alla mangiatoia, come noi radicali.

Anche in un minuto ci può rispondere se intendete mollare la presa su questo settore, di enorme importanza per la vita dei cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

RENZO SANTINI. Il ministro ha risposto al facile qualunquismo, alla facile demagogia. La realtà è che una grande riforma, come quella sanitaria, richiede del tempo per poter essere attuata (*Commenti a destra*). Anche riforme delle riforme, se necessario, e anche aggiustamenti, se si dovranno attuare, dovranno essere richiesti dal Parlamento, e non da una stampa interessata troppo spesso — come ricordava il ministro — a demonizzare e a criminalizzare, come ricordavano alcuni colleghi, amministratori che in casi specifici possono essere condannati, anzi devono essere condannati quando è giusto; ma che, nella loro generalità, esercitano un difficile compito con grande senso di responsabilità.

FRANCESCO SERVELLO. Andate a dirle agli assistiti, queste cose!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, se viene interrotto un collega che parla per mezzo minuto, gli si impedisce sostanzialmente di parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Io credo che

quando si parla di un bene così prezioso come è la salute dei cittadini occorrerebbe un po' più di serietà.

Debbo anche dire, se mi fosse consentita la battuta, che la mia domanda sarebbe stata se vadano commissariate le unità sanitarie locali, o non invece il Governo e la sua maggioranza. Le regioni, nel 1983, indicarono in 36.250 miliardi il fabbisogno indispensabile per la sanità nel 1984; mentre, nella legge finanziaria, la maggioranza ha previsto 34 mila miliardi. Nella legge finanziaria, ancora, era detto che sarebbero stati ripianati i *deficit* accumulati dalle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983; invece, si sta andando alla paralisi nei servizi su tutto il territorio nazionale proprio perchè il Governo non ha ancora provveduto ad emanare il provvedimento legislativo che deve dare attuazione a quella norma. I fornitori hanno sospeso le forniture; i cittadini pagano i farmaci. Io credo che la responsabilità dell'eventuale indebitamento, o del dissesto, o dello sfascio, come si suol dire, delle unità sanitarie locali, sia da addebitare al Governo ed alla sua maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tagliabue.

GIANFRANCO TAGLIABUE. Vorrei sapere qual è l'opinione del ministro rispetto al tetto di spesa per il 1984, parte corrente e conto capitale. Tale tetto è congruo, o ancora una volta le USL saranno in difficoltà ad erogare i servizi e a migliorare la loro efficienza?

Sa il ministro che l'impedimento al pagamento dei debiti pregressi delle USL verso il personale dipendente, sia per le competenze accessorie 1983 sia per gli arretrati con decorrenza 1° gennaio 1983 dell'accordo di lavoro, può determinare ulteriori tensioni e difficoltà nei servizi sanitari? Quali iniziative intende assumere con urgenza per far rientrare tutto ciò nei commi uno e sei dell'articolo 26 della legge finanziaria?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

GIANNI TAMINO. Vorrei molto brevemente avere dei chiarimenti dal ministro circa la sua risposta. Ancora oggi, abbiamo sentito che il Governo è disponibile a riformare la riforma; io chiedo a questo Governo e al ministro della sanità in particolare, per serietà nei confronti del Parlamento, di smetterla di dire che intende riformare la riforma senza avanzare alcuna proposta. Questo continuo tentativo di parlare di riforma della riforma, che in modo strisciante passa attraverso decreti-legge, è completamente incaccettabile ed è un'offesa al Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Zanfagna, non posso darle la parola perchè abbiamo già esaurito il numero di oratori che potevano chiedere precisazioni.

L'onorevole ministro Degan ha facoltà di parlare per le ulteriori precisazioni richieste.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Torno a dire che un intervento massiccio, quale era ipotizzato nella interrogazione, sarebbe una misura scriteriata. Nè posso accettare la censura qui fatta ai partiti per una lottizzazione che mi pare sia nella natura delle cose, cioè che la dirigenza politica sia espressione di forze politiche. Si tratta evidentemente, caso mai, di andare a valutare caso per caso la saggezza della scelta intervenuta. Ed è con questo criterio del caso per caso che il Governo si muove, intende muoversi ed ha suggerito alle regioni di muoversi, nella valutazione dei compiti svolti da parte delle unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda la riforma della riforma, il ministro non ha mai inteso affermare che il decreto-legge, convertito nella legge n. 638, e la legge finanziaria concretassero la riforma della riforma: erano correttivi, avviamenti. Il Governo si riserva perciò di presentare il testo quando avrà avuto modo di concludere, nel tempo necessario, tutte le valutazioni opportune per presentare una proposta organica di riorganizzazione delle unità sanitarie locali.

Da un punto di vista finanziario, il mi-

nistro è impegnato a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile 1984, una previsione di spesa che tenga conto, per il 1984, della evoluzione del primo trimestre ed anche delle conseguenze di atti compiuti o non compiuti. In quella sede, evidentemente, potremo fare una valutazione più attenta, e credo quindi che in quella sede potremo confrontarci più esattamente.

Per quanto riguarda il progresso, l'evoluzione è in senso positivo. Del resto, il Governo sta elaborando il testo di legge previsto dal ricordato articolo 27.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

GIOVAGNOLI SPOSETTI, AMADEI FERRETTI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA E PAOLOPOLI. — *Al Ministro della sanità*. — In che modo il Governo ritiene che le Unità sanitarie locali possano ricoprire temporaneamente i posti vacanti, la cui copertura è necessaria per il funzionamento dei servizi, fino all'espletamento del pubblico concorso, al di fuori del quale l'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, fa divieto di effettuare assunzioni. (140384-2)

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro della sanità.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Il divieto contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge n. 747 del 1983, convertito nella legge n. 18 del 1984, riguarda esclusivamente — e questa è stata l'interpretazione richiesta anche dal Parlamento — l'instaurazione dei rapporti di impiego in deroga alla normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 che prevede in via preliminare la possibilità di ricoprire i posti vacanti mediante trasferimento interno o comando; nei casi in cui non sia stato possibile ricoprire il posto con la turnazione, tale decreto prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie di concorso anche dopo un anno dalla loro approvazione ed infine l'utilizzazione

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

delle graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali.

Possibilità di conferimento di incarichi sono, quindi, previsti dalla normativa. Allo stato attuale, il sistema concorsuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 761 non risulta ancora operativo in molte regioni, per mancanza di adempimenti indispensabili al suo funzionamento, quale, ad esempio, la predisposizione dei ruoli nominativi regionali, dai quali è necessario estrarre alcuni componenti delle commissioni di esame: d'altra parte le graduatorie di precedenti concorsi in gran parte del territorio nazionale non possono essere utilizzate perchè esaurite, mentre quelle nuove sono limitate alle regioni che, avendo previsto i ruoli nominativi, hanno potuto attivare i concorsi.

Sono sorti così alcuni problemi per sopperire mediante incarico a tutte le emergenti necessità. In questo quadro si deve per altro ricordare che otto regioni e una provincia autonoma hanno previsto, con propria normativa, la possibilità di conferire incarichi mediante l'istituto dell'avviso pubblico. Esse sono: Toscana, Piemonte, Umbria, Veneto, Liguria, Marche, Campania, Emilia Romagna e la provincia di Bolzano.

Da quanto sopra, risulta che la situazione reale è meno drammatica di quanto sembri in apparenza. Per sopperire comunque alle necessità di quelle regioni che non hanno una propria legge regionale che ripristini l'avviso pubblico e che non sono ancora in grado di attivare le procedure concorsuali secondo la nuova normativa — in questo senso proporremo anche una modifica temporanea per consentire una accelerazione dei concorsi — si sta predisponendo una circolare per la provvisoria utilizzazione dell'istituto dell'avviso pubblico.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli Sposetti ha facoltà di replicare. Ricordo che ha a sua disposizione un minuto.

ANGELA GIOVAGNOLI SPOSETTI. Vor-

rei innanzitutto ricordare al ministro che la circolare avrebbe potuto già essere emanata, almeno come correttivo alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto. Inoltre, da quanto dichiarato dal ministro, risulta chiaramente che le regioni hanno dovuto ricorrere per proprio conto e con una propria legislazione a ripristinare l'avviso pubblico, che era stato superato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 761, sullo stato giuridico.

Non si possono scaricare sulle regioni le responsabilità della non effettuazione dei concorsi, in quanto anche là dove si è cominciato a farli si presentano molte difficoltà in merito alle norme concorsuali. Credo inoltre che il ministro non possa non sapere che uno dei motivi della non effettuazione dei concorsi pubblici è rappresentato dalla esistenza di circa settantamila precari che attendono quel provvedimento di sanatoria promesso dal Governo ancora prima della emanazione della nuova normativa concorsuale.

Per queste ragioni ritengo non soddisfacente la risposta del ministro della sanità.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo, per non oltre trenta secondi ciascuno, da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavaglia.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Fatto salvo quanto dichiarato dal ministro circa il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, vorrei sapere in che modo sia complementare la normativa del decreto ministeriale 10 febbraio 1984 che prevede altre figure, quali l'ausiliario socio-sanitario, l'operatore tecnico coordinatore, l'educatore professionale e gli addetti stampa.

Questi profili indicano che occorre attivare dei concorsi. Se li si attivano, quale normativa bisogna seguire?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zanfagna.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

MARCELLO ZANFAGNA. L'Organizzazione mondiale della sanità indica Napoli come la città con maggiore indice di malattie infettive, ma l'ospedale Cotugno per le malattie infettive è chiuso da qualche giorno per la incompletezza dell'organico. Mi permetto di ricordare al ministro che si tratta di un fatto di gravità eccezionale. Per questo ritengo che l'interrogazione in oggetto meriti una risposta urgente e seria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerzoni.

LUCIANO GUERZONI. Vorrei ricordare al ministro che, mentre il 27 dicembre 1983 è stata approvata la legge finanziaria, che demandava alle regioni la possibilità di fare ricorso ad incarichi per fronteggiare esigenze straordinarie, specialmente per quanto riguarda il personale sanitario, il 29 dicembre successivo fu emanato il decreto-legge ricordato nella interrogazione, che invece pone un divieto assoluto. È questo un modo assolutamente folle di gestire la politica sanitaria.

Ricordo ancora al ministro che nell'audizione del 10 ottobre scorso, presso la Commissione sanità, egli prese l'impegno di ridurre al minimo, come linea programmatica, i decreti-legge in materia sanitaria, invertendo una tendenza divenuta pressoché norma negli ultimi anni. Ma quello ricordato nell'interrogazione è l'undicesimo decreto-legge in materia di proroga degli incarichi del personale sanitario. È possibile procedere in questo modo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Vorrei chiedere al ministro se sia disponibile a riferire alla Commissione sanità su quanto ha affermato a proposito delle regioni che si sono dotate degli strumenti concorsuali e di quelle che ciò non hanno fatto; e se sia in grado di fare il punto, regione per regione, della situazione delle piante organiche

delle varie unità sanitarie locali e delle conseguenti necessità di personale, soprattutto in vista dell'attuazione di quei servizi territoriali di prevenzione che sono la necessaria premessa per applicare la riforma sanitaria prima ancora di pensare a riformarla.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Quanto al problema del precariato, il relativo disegno di legge è già stato assegnato alla Commissione sanità del Senato e credo che la discussione potrà essere avviata non appena terminerà il dibattito sul decreto sul costo del lavoro.

MARIO POCETTI. Quanto tempo ci vorrà?

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Se lo chiede a me, io non posso far altro che girare la domanda alla Commissione sanità del Senato. Visto comunque che il termine è stato prorogato per decreto al 30 giugno, c'è tutto il tempo per giungere alla soluzione del problema dei precari. E mi auguro che in quella sede possa essere presa in considerazione anche una normativa, magari temporanea, per consentire una accelerazione dei concorsi, visto che uno dei problemi che ne rende difficile l'espletamento è dovuto proprio ai tempi estremamente lunghi che l'attuale normativa comporta.

All'onorevole Garavaglia posso dire che il ministro non ha fatto altro che applicare l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, chiarendo alcune figure considerate atipiche dallo stesso decreto e così completando un disegno già in quella sede iniziato. Ovviamente, queste figure ricadranno sotto i vincoli generali della legislazione per quanto riguarda i metodi di accesso e lo svolgimento di carriera.

Per quanto infine riguarda le notizie qui richieste a proposito delle regioni, posso dire che, nei limiti in cui le regioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

rispondono alle sollecitazioni del Governo tese ad avere tutti i dati disponibili, sarò ben lieto di venire a riferire alla Commissione sanità. Va però considerata la reale difficoltà che ancora oggi si incontra nelle relazioni, anche conoscitive, tra Ministero della sanità, regioni e unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

CICCIOMESSERE, TEODORI, NEGRI GIOVANNI E SPADACCIA. — *Al Ministro della sanità.* — Quanti sono, in relazione all'applicazione della legge n. 180 del 1978, gli ospedali psichiatrici chiusi, quali sono le strutture alternative realizzate e quanti i soggetti assistiti. (140384-3).

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Così come emerge dalla relazione sulla situazione sanitaria del paese, recentemente edita, questo è uno dei capitoli nei quali quella difficoltà informativa, cui accennavo precedentemente, permane piuttosto elevata e quindi, riservandomi (i dati sono sufficientemente numerosi e non mi sarebbe consentito esprimermi in due minuti) di fornire in prosieguo informazioni più precise, rispondo che la popolazione negli ospedali psichiatrici, che per la gran parte sono rimasti aperti, ad esaurimento della popolazione ivi ricoverata, è attorno ai 35.000, con una riduzione di circa 15.000 unità, rispetto alla situazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978.

Per quanto riguarda i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, a livello nazionale sono 278; è l'ultimo rilevamento che per altro risale a circa un biennio fa, completo per tutte le regioni. Abbiamo dati più recenti, ma sono diversificati regione per regione e per questo sono costretto a dare un'indicazione così, un po' complessiva.

Risultano funzionanti 216, su 2.740 posti-letto; i ricoveri totali sono circa 31.000.

Con la riserva fatta precedentemente, considerate le cifre da me fornite, mi auguro che gli interroganti possano prendere atto della mia risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Teodori, cofirmatario dell'interrogazione CiccioMessere n. 140384-3.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, signor ministro, quella che ci ha dato è una risposta assolutamente ridicola: ridicola, signor ministro!

Accingersi a fare una riforma della legge manicomiale, non avendo i dati; accingersi a fare una riforma per aggiungere sfascio a sfascio, significa prendere in giro il Parlamento e prendere in giro il paese, signor ministro! Dobbiamo sapere perché quella riforma, che si accinge a riformare, non ha funzionato: dobbiamo sapere che non ha funzionato, in realtà, per questioni di soldi, per mancanza di strutture, per mancanza di attrezzature 24 ore su 24, e tutto il resto! Per questo non ha funzionato!

Allora, signor ministro, non deve aggiungere sfascio a sfascio, come farà nel momento in cui porterà davanti al Parlamento la riforma della legge n. 180! Innanzitutto, cominci a documentarsi, se vuole presentare qualcosa di decente al Parlamento ed al paese, qualcosa che non continui ancora a passare sulla testa, sulla pelle, sulla vita dei cittadini italiani, in particolare di quelli malati di mente!

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi siano onorevoli colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martino.

GUIDO MARTINO. Oltre a quanto specificato nell'interrogazione presentata, avrei potuto chiedere, signor ministro, quanti suicidi e quanti ricoverati in manicomio criminali si contano: ma non lo faccio, perché avrebbe sapore di polemica. Ma con la legge citata n. 180, l'onere mag-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

giore per il mantenimento degli ammalati psichiatrici è — paradossalmente — passato dalla solidarietà sociale, di fatto, alla famiglia; sappiamo della sua iniziativa, della iniziativa governativa di cui lei è promotore; ma quando presume che si invertirà questo paradosso?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gelli.

BIANCA GELLI. Signor ministro, dal 1978 ad oggi, appena il 6,6 per cento degli stanziamenti è stato speso per l'assistenza nel territorio: ne è al corrente?

Tutto il resto, è stato speso per gli ospedali psichiatrici, per l'assistenza ospedaliera; in particolare nel 1982, a fronte di 1.253 miliardi per l'assistenza ospedaliera, appena 32 ne sono stati spesi per i servizi territoriali. Signor ministro, ritiene che con questo si sarebbe potuta realizzare un'assistenza diversa, alternativa rispetto al manicomio?

Il signor ministro ha tenuto conto di tutti quei bisogni che hanno gravato sulle famiglie, ai quali accennava il collega Poggiolini? Il signor ministro ha tenuto conto di questo nel formulare il nuovo progetto di riforma?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tamino.

GIANNI TAMINO. Signor ministro, credo che sia inaccettabile il non aver attuato la legge n. 180, complice il Governo il quale non ha saputo garantire quelle strutture alternative, e poi utilizzare l'emozione, che provocano nella popolazione delle famiglie le molte difficoltà, ed i fatti di violenza, che suscitano riprovazione e che sono la conseguenza della mancanza di alternative, per giustificare l'affossamento della legge n. 180 del 1978. Se questo è il modo di procedere del Governo lo si dica chiaramente; non vorrei però che questo rappresentasse la premessa per la contro-riforma sanitaria nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aloi.

FORTUNATO ALOI. Vorrei chiedere al ministro se egli è a conoscenza del prezzo pagato, non solo in termini finanziari, ma anche in termini di vite umane, per aver approvato un'assurda e demagogica legge la quale, sin dai primi istanti, indicava e prevedeva che, ove non si fossero realizzate le strutture alternative sul territorio, si sarebbe creata una situazione fallimentare quale quella che tutti oggi possiamo vedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavaglia.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Forse sfascio alla sfascio lo ha causato chi ha ritenuto che, abolendo gli ospedali psichiatrici, si sarebbe potuta abolire la malattia. Fatta questa premessa chiedo al ministro — poiché provengo da una regione che spesso viene citata per i suoi riti ambrosiani — se non ritenga opportuno — poiché la regione Lombardia si sta già muovendo in questo senso — attuare una sorta di coordinamento tra le regioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità.* Mi riferisco all'intervento della onorevole Garavaglia per sottolineare che il disegno di legge del 2 marzo di quest'anno, tra le altre finalità persegue quella di definire in maniera più chiara le linee di indirizzo alle quali devono attenersi le regioni. La legislazione precedente non ha infatti dato luogo a comportamenti omogenei; almeno questo, onorevole Teodori, non è ridicolo. Mi sembra invece ridicolo assumere posizioni pregiudiziali, di fronte ad un così drammatico fenomeno, mentre l'intendimento di chi vi parla è quello di procedere con il massimo di realismo e di consapevolezza.

MASSIMO TEODORI. E con il massimo di conoscenza, come ha dimostrato qui!

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Anche con il massimo di conoscenza e per questo ci proponiamo di modificare i rapporti tra il Ministero della sanità e le regioni per attivare al massimo i canali di comunicazione che sono certamente necessari.

Qui non vi è stata né alcuna spinta emotiva né alcuna volontà reazionaria, c'è solo stata l'attenta considerazione di un fenomeno che, per ciò che è conosciuto, meritava di essere affrontato con nuovo realismo e con nuova consapevolezza. Per quanto riguarda gli investimenti è noto alla Camera che, con la prossima distribuzione dei fondi del piano sanitario nazionale, viene realizzato un accantonamento che tenderà anche a riequilibrare le iniziative sul territorio, considerando proprio che le regioni in passato si sono comportate in maniera difforme l'una dall'altra.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

ARTIOLI, CASALINUOVO, SEPIA, CURCI, SCAGLIONE, FINCATO GRIGOLETTO, MARIANETTI E SACCONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per quali motivi ad anni di distanza dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, non è stato ancora approvato il nuovo statuto della Croce rossa italiana, già predisposto dall'apposita commissione; se è vero che la proposta approvata dalla suddetta commissione è stata consegnata al Ministro e che la ragione del ritardo nasconde propositi di modificare l'assetto istituzionale della Croce rossa previsto dal decreto stesso (140384-4).

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. In effetti la commissione per lo statuto aveva proceduto, tra molte polemiche, alla elaborazione di un testo che è stato da più di un anno restituito alla stessa commissione per ulteriori approfondimenti. Allo stato dei fatti è ancora all'esame di tale commissione, anche se in fase conclusiva. Debbo confermare che

nel frattempo, anche sulla scorta della volontà espressa dal Governo di attribuire compiti del tutto particolari alla Croce rossa italiana nell'ambito della riforma della protezione civile, è all'esame del Ministero una possibile ipotesi di riforma dell'attuale assetto della Croce rossa italiana. È volontà del ministro di procedere in tempi brevi per verificare se questa ipotesi possa raccogliere il consenso necessario; intanto avrà modo di approfondire i contenuti della statuto che gli verrà rimesso, traendone una valutazione conclusiva.

Le indicazioni per una riforma che assicuri un rapporto istituzionale più certo tra la Croce rossa italiana, il futuro ministero della protezione civile e lo stesso ministero della sanità sono tali da avere indotto il ministero della sanità a questo approfondimento. Nell'arco delle prossime settimane tutto questo potrà essere concluso e se esisterà una comune volontà in tal senso, si procederà alla riforma, altrimenti il mio dovere sarà quello di procedere alla applicazione della legge vigente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Artioli.

ROSSELLA ARTIOLI. Onorevole ministro, non mi ritengo soddisfatta e spero che voglia essere più preciso negli altri due minuti che le sono concessi. Il problema non riguarda ritardi o le competenze tra i vari ministeri, ma è politico, e proprio da questo punto di vista vorrei una risposta precisa. C'è stato un decreto del Presidente della Repubblica, con valore di legge, che è disatteso da tre anni. Esso attribuiva la natura di figura giuridica alla Croce rossa come ente privato di interesse pubblico.

Non vorrei che una dimenticanza in qualche cassetto, magari con sistema di allarme abbastanza sofisticato, non nasconda la volontà politica di riportarlo ad ente pubblico; una struttura come la Croce rossa italiana, basata sul volontariato e su un tipo di struttura democratica ed associazionistica, non credo debba avere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

un corpo tanto articolato ed una testa così gracile come quella che le attribuirebbe lo stato giuridico di ente pubblico.

Questo è quello che noi chiediamo, e su questa linea desideriamo che il decreto venga attuato al più presto, essendo già in ritardo e terribilmente pigri dal punto di vista politico.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubino.

RAFFAELLO RUBINO. Vorrei sapere se il ministro sia a conoscenza del clima di confusione esistente ai vertici della Croce rossa, e se gli risulti che l'attuale direzione della stessa Croce rossa stia vanificando il criterio del volontariato. Infatti come può collegarsi col volontariato il pagamento alle crocerossine inviate in Libano — che non dovevano sopportare alcuna spesa per vitto, viaggio o alloggio — di un compenso di quattro milioni per tre settimane di attività in quell'ospedale, senza con ciò voler togliere nulla alla attività sanitaria da esse svolta?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei Ferretti.

MALGARI AMADEI FERRETTI. A proposito di Croce rossa e di decreto n. 613, le inadempienze del Governo sono molte altre rispetto a quelle già indicate dai colleghi.

Signor ministro, questa è la mia domanda: sono pronti e firmati i decreti di trasferimento dei servizi sanitari alle unità sanitarie locali, così come previsto dalla legge, dal decreto e dal voto unanime espresso da quest'aula nel corso del dibattito sul bilancio dello Stato per il 1984?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegatta.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Trenta secondi, signor ministro, per accennare a due grossi problemi, in quanto lo statuto do-

vrà finalmente precisare i rapporti fra la Croce rossa e le unità sanitarie locali. Come lei sa perfettamente, ci sono centinaia di migliaia di volontari che prestano la loro opera di giorno e di notte e non sanno come saranno considerati dallo statuto.

Un secondo per dire, a conclusione, che è stato un bene che le crocerossine in Libano abbiano ricevuto non un compenso ma un'indennità di rischio per quello che hanno fatto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Non posso che riconfermare quanto ho già detto nella prima risposta. Questo è stato uno dei temi che ho trovato sul mio tavolo...

MASSIMO TEODORI. Il ministro riconferma sempre il nulla!

MARIO POCHEZZI. Riconferma quello che ha detto prima, cioè niente.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Probabilmente ognuno ha ragione a seconda delle proprie dimensioni, ed usa una terminologia adeguata a tali dimensioni.

L'intenzione qui dichiarata di un ulteriore approfondimento non è sotterranea e non è nascosta in alcun cassetto, ma è emersa da un confronto intervenuto nella stessa commissione per lo statuto: un confronto talmente aspro che non ha potuto preoccupare il sottoscritto, nel momento in cui avrebbe dovuto avallare uno statuto che emergeva da una contraddizione profonda, che rischiava realmente di rendere difficile la vita futura della Croce rossa.

Sono pervenute da diverse parti, sia dall'interno della Croce rossa, sia da quanti sono interessati alla vita di questa organizzazione, per un momento di meditazione che, nella mia volontà, non può protrarsi oltre certi limiti. Mantenere l'at-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tuale situazione sarebbe infatti, a mio giudizio, certamente dannoso.

Mi auguro quindi che i tempi siano lunghi e che, anche per iniziativa del Ministero, possa stabilirsi in seno alla Croce rossa un clima più sereno ed anche più fiducioso, nonché di maggiore chiarezza. Ciò potrà conseguire dall'emanazione del decreto di scorporo e, successivamente, o dalla riforma, o dall'approvazione dello statuto.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

TAMINO. — *Al Ministro della sanità.* — Quando verrà portato all'attenzione delle Camere il disegno di legge di modifica della legge n. 180 del 1978 sul quale gli organi di informazione riportano ormai da tempo ampi servizi. (140384-5)

L'onorevole ministro ha facoltà di rispondere.

COSTANTE DEGAN, Ministro della sanità. Il 2 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge in oggetto che, concluso il suo normale iter procedurale, sarà presentato al Parlamento.

Circa i contenuti del disegno di legge, informo l'onorevole interrogante che egli potrà venirne a conoscenza sollecitamente, non appena avrà luogo il deposito dello strumento approvato dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. L'onorevole Tamino ha facoltà di replicare.

GIANNI TAMINO. Non riesco a capire questa risposta. Qui c'è una questione di metodo: è inammissibile che il Governo pensi di sostituirsi al Parlamento nella funzione legislativa. Questo di fatto è il suo atteggiamento quando si rilasciano determinate dichiarazioni alla stampa e quando si ha un testo che si fa circolare dappertutto fuorché nella sede legittima — che è il Parlamento — dove noi ci troviamo ad avere una legge, sulla quale possiamo discutere. la n. 180 del 1978 ed un

progetto di modifica che non conosciamo. Se si tratta di applicazione della legge citata, bisogna anche tener presente che è stata già depositata al Senato, da parte della compagna Ongaro Basaglia, una proposta di legge di applicazione della legge in questione. In tal caso, facciamo i conti anche con questo progetto di legge e discutiamo. Se invece si intende modificare — come si è saputo dagli organi di stampa —, introducendo «manicomietti» mascherati da centri di diagnosi e cura, oppure lungo-degenze che dimostrano la mancanza di conoscenze medico-psichiatriche da parte di questo ministero, le cose risultano assolutamente inaccettabili.

In ogni caso, si tratta di un metodo inaccettabile. È inaccettabile che il Governo, con i propri disegni di legge, oltre che con i propri decreti-legge, pensi di sostituirsi al Parlamento, dando alla stampa come cose già assodate (e facendo dunque aprire sulle stesse un dibattito), disegni di legge prima che gli stessi siano presentati alle Camere.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono onorevoli colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Negri.

GIOVANNI NEGRI. Signor ministro, i tempi sono importanti ed il merito pure, anche perché voi finora avete vissuto speculando sull'emotività della gente e con la menzogna. Lo dico a lei e alla collega Garavaglia. Avete detto alla gente che, in sostanza, se non vi erano più manicomi, qualcuno li ha voluti chiudere. Era colpa dei radicali se vi era questa tortura del degente, del «matto» a casa... Questa è una menzogna, perché i regolamenti manicomiali non sono stati toccati dal 1904 al 1978, quando abbiamo proposto il *referendum*. Avete votato allora la legge n. 180, alla quale ci siamo opposti da soli — noi soli — perché la stessa non avrebbe risolto i problemi; e di fatto non li ha

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

risolti, per molteplici ragioni. Quindi, signor ministro, chiediamo chiarezza e, innanzitutto, non più la linea della bugia e dello scaricare su altri responsabilità che non vi sono. Eravamo contro certi casi di tortura nei manicomi, proponendo il *referendum*; siamo contro le torture alle famiglie, che debbono tenere il cosiddetto matto a casa. Ma non alibi per voi e, soprattutto, non più menzogne!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalnuovo.

MARIO CASALINUOVO. Con un tono diverso dai colleghi che mi hanno preceduto, le chiedo, signor ministro, quando sarà presentato il disegno di legge al quale lei ha fatto riferimento. Le chiedo anche se, come in altre occasioni ha annunciato, il progetto di legge sarà presentato alla Camera dei deputati. Lo chiedo per un motivo di ordine pratico, poiché presso la Commissione sanità della Camera sono pendenti proposte di legge al riguardo, che dovrebbero essere discusse insieme al disegno di legge, ed anche perché la stessa Commissione sanità, come ella sa, sta conducendo una indagine conoscitiva, con visite in alcune regioni del nostro paese, e sta raccogliendo dati anche nella materia trattata dal disegno di legge di riforma o di modifica della 180.

Vorrei anche aggiungere — ed ho finito — che gradirei che il ministro potesse dirmi quali sono le strutture programmate prima del 1978, per necessità psichiatriche, e successivamente non utilizzate, né in un senso né nell'altro. Nella mia Calabria ve n'è una molto grande, nel comune di Girifalco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benevelli.

LUIGI BENEVELLI. Signor ministro, voglio in primo luogo far presente il mio stupore, perché i dati che lei ha portato sono molto più arretrati di quelli che ha fornito l'ufficio studi della Camera, e che sono a disposizione dei deputati, riguardo all'andamento dei ricoveri. La pregherei,

dunque, di documentarsi sul materiale disponibile.

La questione che le pongo è la seguente: la legge di riforma in vigore prevede il superamento dei manicomi. In che cosa differiscono dai manicomi le strutture che lei, signor ministro, intende proporre per coloro che definisce i nuovi cronici?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muscardini Palli.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Dato che il ministro ha — a suo dire — difficoltà conoscitive, per problemi con le regioni e con le USL, vuole forse ritorcere nei confronti del Parlamento le stesse difficoltà, non facendo conoscere assolutamente come potrà essere esaminato il disegno di legge del 2 marzo, del quale si parla. Vorremmo sapere — come ha già chiesto l'onorevole Casalnuovo, presidente della Commissione sanità — se tale disegno di legge verrà in Commissione e, soprattutto, vorremmo sapere per quale ragione il signor ministro non ha fino ad oggi risposto alle interrogazioni del gruppo del Movimento sociale italiano, in merito al problema della 180. Interrogazioni che sono state presentate da più di sei mesi e che sono piuttosto urgenti, anche perché ogni giorno vediamo che una nuova tragedia esplode sul territorio nazionale, per colpa dei cosiddetti matti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Garavaglia.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Debbo dire che, per fortuna, non ho dubbi sul fatto che sarà il Parlamento a discutere le proposte di legge sulla eventuale revisione della legge n. 180. In secondo luogo, debbo dire che, se menzogne vi sono, esse si riferiscono al modo con cui è stata presentata la legge n. 180, secondo la concezione per cui bastava eliminare gli ospedali psichiatrici per eliminare la malattia. La filosofia della legge n. 180 (diffusione sul territorio e avvicinamento dei malati alle loro comunità d'origine) a noi sta benissimo: noi vogliamo partecipare alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

redazione di testi di legge che rendano attuabile la legge n. 180 del 1978 (*Commenti del deputato Baghino*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le precisazioni richieste.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. All'onorevole interrogante vorrei dire che non sapevo che esistesse un regime di segreto sulle iniziative politiche e legislative del Governo, fino al momento della presentazione al Parlamento dei disegni di legge approvati.

GIANNI TAMINO. È questione di correttezza!

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Mi auguro, per altro, che la Camera possa al più presto — se, come mi auguro, il provvedimento sarà presentato a questo ramo del Parlamento, come ho chiesto ai competenti organi incaricati della presentazione dei disegni di legge alle Camere — esaminare il progetto di legge di cui abbiamo, sostanzialmente, cominciato già oggi a discutere.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Negri, debbo dire che non sono abituato ad una simile forzatura di termini, quale quella cui egli ha fatto ricorso. Io non ho mai accusato né i radicali, né alcun altro, ma ho semplicemente auspicato che il contributo che il Governo ha inteso dare alla discussione di un tema così rilevante sia considerato utile per un approfondimento senza pregiudiziali ideologiche, considerato che questo tema non merita assolutamente pregiudiziali né ideologiche, né partitiche.

Per quanto riguarda la previsione sui servizi per lungodegenti, la definizione che ne viene data è la seguente: «Servizi di assistenza socio-sanitaria attuata presso strutture residenti apposite per i trattamenti protratti». Aggiungo che viene ulteriormente chiarito che, in ogni caso, «ai lungodegenti psichiatrici debbono essere garantite adeguata assistenza sanitaria e

situazioni tali da stimolare o consolidare livelli di autosufficienza e possibilità di reinserimento sociale».

GIANNI TAMINO. Perché non fornisce anche a noi il testo che sta leggendo?

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Se lo desidera, le lascerò questo testo.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente interrogazione:

GUERZONI. — *Al Ministro della sanità*. — Perché la revisione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale (che, a norma della legge finanziaria 1984, doveva effettuarsi entro l'11 febbraio scorso) è stata differita dal recente decreto-legge sulla contingenza al 15 aprile 1984, e secondo quali criteri tale revisione verrà predisposta e con quali prevedibili effetti sotto il profilo sia del contenimento della spesa farmaceutica, sia dei conseguenti maggiori oneri a carico dei cittadini in caso di malattia. (140384-6)

L'onorevole ministro della sanità ha facoltà di rispondere.

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Come è noto, in sede di trattativa sul costo del lavoro, su parere del consiglio nazionale sanitario (già intervenuto), il Governo ha ritenuto, in considerazione di una richiesta delle organizzazioni sindacali, di prorogare la definizione del prontuario terapeutico alla data del 15 aprile 1984, impegnandosi contestualmente a definire entro la stessa data le linee del piano di settore per l'industria farmaceutica. Aggiungo che, alla scadenza indicata, l'apposito comitato di cui all'articolo 30 della legge n. 833 avrà concluso i suoi lavori in merito a quella serie di farmaci denominati DOC-1, per i quali è in corso una indagine approfondita ai fini del loro mantenimento o eliminazione dal prontuario terapeutico. Le linee dell'ipotesi, così come si era andata formando in sede di consiglio sanitario nazionale, andavano sostanzialmente nel senso di una ipotesi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

«alla francese» con la definizione di una fascia A ristretta ai farmaci salvavita, una definizione per antibiotici (sia pure limitata rispetto alla situazione attuale) e il trasferimento del restante elenco del prontuario terapeutico al sistema del *ticket*.

Contestualmente si chiedeva se si era pervenuti al blocco dei prezzi e al blocco dell'immissione dei farmaci nel prontuario per il 1984.

Evidentemente il riesame della situazione fino al 15 aprile 1984 non consente di dire ora per allora quale sarà la situazione a quella data.

PRESIDENTE. L'onorevole Guerzoni ha facoltà di replicare.

LUCIANO GUERZONI. Signor ministro, io la reputo una persona onesta e vorrei pregarla di non prenderci in giro perché lei conosce meglio di me i motivi per i quali la revisione del prontuario terapeutico è stata posticipata al 15 aprile, che, guarda caso, è l'ultimo giorno utile per la conversione in legge del decreto-legge sulla scala mobile.

Lei sa molto bene che la revisione era già stata fatta in sede di Consiglio sanitario nazionale con la concentrazione dei farmaci nella fascia per la quale è previsto il pagamento del 15 per cento, quale *ticket*, e di mille lire per ogni ricetta. Tale revisione comporta — sarà sufficiente chiederne conferma al ministro Gorla — un aggravio sui cittadini malati di 1.500 miliardi di lire su base annua. Infatti, il ministro del tesoro ha dichiarato al Senato, la settimana scorsa, che lo slittamento di due mesi comporta un maggior onere di 250 miliardi di lire per la spesa farmaceutica. È ovvio che 250 miliardi moltiplicato per sei bimestri corrisponde a un totale di 1.500 miliardi di lire.

La scadenza è stata fatta slittare non a causa del piano di settore, che già la legge finanziaria prevedeva differito di sei mesi, ma perché, con un decreto-legge di quattro articoli, è stata «tagliata» la scala mobile, sono stati ridotti gli assegni familiari per i redditi più bassi e si sono sca-

ricati sui cittadini malati 1.500 miliardi di lire di oneri aggiuntivi.

Credo che tutto ciò rappresenti un bell'uovo di Pasqua! (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo, da parte di deputati di altri gruppi. Chiedo se vi sono colleghi che intendono intervenire.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Poggiolini.

DANILO POGGIOLINI. Signor ministro, lei sa che la legge finanziaria prevedeva per la spesa farmaceutica un tetto di 4 mila miliardi. Si pensava di ottenere questo risultato con la revisione del prontuario terapeutico; revisione slittata di 3-4 mesi a causa del decreto-legge attualmente all'esame del Senato.

Come è noto, la spesa farmaceutica nei mesi invernali subisce un incremento: se ne prevede una maggiore spesa di 1.000-1.1400 miliardi. Il Governo come pensa di reperire questa somma visto che i 34 mila miliardi non sono sufficienti, stando alle previsioni degli assessori alla sanità delle diverse regioni?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubino.

RAFFAELLO RUBINO. Credo che, in relazione alla sfondamento del tetto, già avvenuto con le risultanze del 1983, sia opportuna una valutazione approfondita. In particolare vorrei sapere se siano stati definiti gli adempimenti per permettere l'utilizzazione dei cosiddetti galenici nel prontuario, al fine di consentire una consistente riduzione della spesa sanitaria.

D'altra parte è noto che autorevoli studi rivelano che la possibilità di utilizzare i galenici può consentire davvero un recupero della spesa sanitaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palopoli.

FULVIO PALOPOLI. Signor ministro, sono veramente indignato di questa rispo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

sta e di questa vicenda. Devo ricordare che, nel corso della discussione della legge finanziaria, lei rifiutò di accogliere un emendamento del nostro gruppo sostenendo che era troppo dilatorio.

Vorrei ricordare che la legge finanziaria impegnava il ministro a presentare entro il 12 febbraio il decreto sul nuovo prontuario, che avrebbe costituito l'unico elemento con il quale operare la manovra per il contenimento della spesa farmaceutica e della spesa sanitaria. Dato che si tratta di chiedere precisazioni e i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto i conti, voglio precisare che il conto fatto dal Governo era per una spesa tendenziale, nel 1984, di 6.400 miliardi per i farmaci. I 4.000 indicati nel tetto sono superati di ben 2.400 miliardi su base annua. Allora ecco la domanda: come ha detto l'onorevole Guerzoni, la volontà di non far coincidere questa nuova tassa di ulteriori 2.400 miliardi, sui malati, assieme ad altre tasse che sono previste da altri provvedimenti del Governo, costituisce veramente la ragione che ha indotto il Governo a non presentare il decreto sul prontuario?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Muscardini Palli.

CRISTIANA MUSCARDINI PALLI. Prendiamo atto che il signor ministro, così come già era avvenuto in Commissione, anche quest'oggi non ha saputo darci né dirci i criteri, i modi e i tempi con i quali sarebbe da rivedere il cosiddetto prontuario farmaceutico. Lo chiamiamo «cosiddetto», perché ogni tanto è stato rivisto, integrato con aggiunte sempre successive, nel corso degli anni e oggi si parla di ridurlo drasticamente. Noi ribadiamo qui, dal nostro punto di vista, che mentre siamo favorevoli ad una revisione di tutte quelle medicine o di quei farmaci che sono obsoleti o di alto costo rispetto ad altri farmaci di eguali proprietà ma di costo minore, siamo drasticamente e ferocemente pronti a sostenere una battaglia contro questi tagli indiscriminati.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro Degan ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RUBES TRIVA. È contenuta o trasferita la spesa, signor ministro?

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Adesso lo diremo; e se non lo diremo adesso lo diremo il 30 aprile.

All'onorevole Muscardini Palli dico che credevo che l'aver accennato, vista la sua competenza, ad una operazione alla francese fosse sufficientemente illuminante (*Commenti del deputato Muscardini Palli*), per indicare chiaramente qual era il tipo di operazione alla quale si era pervenuti in sede di Consiglio sanitario nazionale e tale la continuo a definire...

RUBES TRIVA. Nuova tassa!

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. ...perché credo che questo paese possa avere riferimento alle politiche, anche in questo settore, che si fanno in tutti gli altri paesi europei, non ritenendo che l'Italia debba essere necessariamente un'isola rispetto al contesto dei paesi con i quali convive nell'ambito del Mercato comune europeo.

Per quanto attiene alle conseguenze di natura finanziaria, il ministro del tesoro ha indicato una cifra presuntiva, come presuntive d'altra parte sono necessariamente, a livello previsionale, queste cifre. Vorrei dire all'onorevole Poggiolini che ho sempre dichiarato che il tetto non è un tetto giuridico né conseguibile in maniera esclusiva attraverso la revisione del prontuario terapeutico, che resta per altro un dato essenziale; così come i 6.400 miliardi a più attente verifiche — oggi si possono fare i consuntivi — risultano consistentemente ridotti, essendo ridotta anche la base di partenza 1983, rispetto anche alle previsioni che allora si facevano circa il 1983. Per cui, alla fine dell'aprile 1984, considereremo tutti gli effetti positivi e negativi anche di questo decreto, perché per quanto riguarda le spese, certamente questo decreto, per quanto riguarda

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

l'onere del personale, ha sul piano previsionale dei riflessi di minore spesa. La coincidenza delle date è una coincidenza del tutto casuale...

LUCIANO GUERZONI. Ai lavoratori lo dite il giorno dopo!

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. ...ed è stata commisurata ad un tempo ragionevole per arrivare ad una definizione di alcune linee del piano di settore che abbiano sufficiente consistenza per poter essere messe in correlazione con un ulteriore approfondimento circa la definizione del prontuario terapeutico nazionale.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento iscritte all'ordine del giorno.

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi della II Commissione (Interni), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

LA GANGA ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4. 1, del decreto-legge 23 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali» (1254).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quel Consesso:

S. 463. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1984, n. 5, concernente istituzione del si-

stema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici» (1413).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, comunico che il suddetto disegno di legge è deferito alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede referente, con il parere della I e della V Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PIREDDA: «Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso» (1048) (*con parere della V Commissione*);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

ANDREOLI ed altri: «Norme sulla istituzione del ruolo dei magistrati tributari e sul loro stato giuridico» (551) (*con parere della I, della IV e della V Commissione*);

VII Commissione (Difesa):

FAGNI ed altri: «Concessione di miglioramenti economici e nuove modalità per la determinazione del trattamento retributivo per il personale militare» (1371) (*Con parere della I e della V Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

ANDREOLI ed altri: «Deroga all'articolo 18 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, concernente il decentramento amministrati-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

vo nel settore dell'istruzione universitaria» (552) (con parere della I, della V e della XIV Commissione);

FINCATO ed altri: «Norme relative agli studenti stranieri in Italia» (1214) (con parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione);

X Commissione (Trasporti):

MEMMI e MELELEO: «Norme per il riscatto delle concessioni delle reti ferroviarie della Circumvesuviana e della penisola salentina» (1333) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

LOBIANCO ed altri: «Norme di indirizzo per la tutela e l'uso del territorio agricolo» (1242) (con parere della I, della II, della IV, della V e della IX Commissione).

Commemorazione dei deputati Vittoria Quarenghi e Giacomo Sedati.

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo).* Onorevoli colleghi, con i sentimenti della più profonda tristezza mi accingo alla commemorazione dell'onorevole Vittoria Quarenghi scomparsa il 6 febbraio 1984 per un male incurabile.

Non aveva ancora compiuto 50 anni essendo nata a Prezzate in provincia di Bergamo, il 1° luglio 1934. Era presente in questa Assemblea dal 1976 e la sua figura era familiare a tutti i colleghi per la sua intensa attività di deputato e per la affidabilità e cordialità e direi per il calore umano che infondeva anche nei rapporti personali.

Vittoria Quarenghi era una cattolica militante che operava illuminata dalla sua fede e animata dalle sue convinzioni nei settori che più le erano congeniali.

Si era laureata in pedagogia e specializzata in scienze delle comunicazioni sociali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; ma proprio per arricchire la sua esperienza pedagogica aveva di proposito voluto insegnare nelle scuole

elementari per passare successivamente alle medie inferiori e poi ai licei; era titolare di filosofia nel liceo classico «Paolo Sarpi» di Bergamo. Aveva anche conseguito la laurea in teologia nella facoltà teologica dell'Italia settentrionale di Milano.

Dopo anni d'impegno nell'Azione cattolica, Vittoria Quarenghi si impose nel campo degli studi religiosi e sociali e fu una delle figure di spicco nel convegno «Evangelizzazione e promozione umana» nel 1976.

Fu proprio in quell'anno che entrò in questa Camera quale deputato della circoscrizione di Brescia e Bergamo, rimanendo poi confermata per tutte le successive legislature, per la democrazia cristiana.

Nel 1979 fu nominata sottosegretario per la sanità nel primo governo Cossiga e proprio qui maturò la sua particolare attenzione ai problemi sanitari generali e a quelli che riguardavano la donna, lavorando in modo peculiare nel campo della salute materno-infantile.

Da questa sua esperienza e dai suoi studi derivò l'impegno appassionato nelle file del Movimento per la vita. Condusse tutta una serie di iniziative sia in Parlamento sia a livello periferico per quella che fu la sua fondamentale battaglia politica, con la stessa passione con la quale aveva lavorato prima nel campo della Commissione istruzione della Camera per risolvere tutti i problemi della scuola via via emergenti.

Difesa della vita, della scuola, dell'attività socio-assistenziale, delle istituzioni sanitarie: ecco lo scopo principale di una esistenza che negli ultimi sei anni era tormentata dal male incurabile di cui lei era consapevole e che nemmeno due interventi chirurgici riuscirono ad attenuare. Chi le stava vicino intuiva la sua sofferenza fisica, ma non riusciva mai ad apprendere da lei: Vittoria Quarenghi la taceva, la nascondeva con i suoi sorrisi che non diventavano mai smorfie mai nemmeno quando il dolore diventava acutissimo; e correva da un capo all'altro dell'Italia dove fossero una iniziativa o un fermento

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

in favore della donna che meritassero di essere valorizzati e sostenuti. Ultimamente faceva parte della Commissione istruzione.

Onorevoli colleghi, la figura e l'azione di Vittoria Quarenghi non saranno dimenticate. Ai familiari e al gruppo parlamentare della democrazia cristiana partecipo i sentimenti del cordoglio dell'Assemblea e mio personale (*Segni di generale consentimento*).

Onorevoli colleghi, è con animo profondamente commosso che mi accingo a ricordare a questa assemblea l'onorevole Giacomo Sedati improvvisamente deceduto a Roma il 7 gennaio 1984: era deputato dal 1948 e pertanto la sua figura e la sua attività erano familiari a tutti, a Montecitorio, dove era particolarmente apprezzato. Un uomo politico che è stato testimone e partecipe di decenni di vita parlamentare non può non lasciare un'orma profonda nell'istituto in cui ha così a lungo operato.

Giacomo Sedati era nato a Lanciano il 25 agosto 1921 e risiedeva a Riccia in provincia di Campobasso; era avvocato e pubblicista, ma fu alla politica che dedicò tutto se stesso.

Nel 1942, ancora in periodo clandestino, fondò nel suo paese la sezione della democrazia cristiana e nel 1944 partecipò a Napoli al primo convegno del suo partito: aveva solo 23 anni. Nel 1946 fu eletto segretario provinciale della democrazia cristiana per il Molise e quindi sindaco di Riccia. Conduceva le sue battaglie in un glorioso giornale che si chiamava «Il popolo del Molise».

Presentatosi candidato alla Camera dei deputati nelle elezioni del 1948, risultò il primo eletto nella circoscrizione di Campobasso e da allora rimase sempre deputato fino al recente repentino decesso, riscuotendo per ben nove competizioni elettorali il più ampio consenso del popolo molisano.

Ma un uomo come Sedati non poteva limitare la sua attività al suo territorio e al suo partito. Eccolo pertanto chiamato a impegni di grande responsabilità in campo parlamentare e governativo. Fu, fin

dal 1955, ripetutamente sottosegretario (per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste) e nel 1968 fu nominato ministro per l'agricoltura nel secondo governo Leone e confermato nel medesimo dicastero nel 1969 nel secondo governo Rumor.

La sua competenza fu particolarmente notevole nel campo dei problemi agricoli; e infatti, oltre essere stato presidente della Commissione agricoltura nella terza e quarta legislatura, fu presidente del Consiglio dei ministri agricoli della Comunità europea e combattè valorose battaglie a Bruxelles, anche negli anni successivi, per una regolamentazione agricola che soprattutto nei settori vitivinicolo e ortofrutticolo tutelassero gli interessi dell'Italia. Fu anche presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla radio diffusione e nel 1965 di quella per la riforma dei servizi radio-televisivi.

In quest'ultimo periodo faceva parte della Commissione affari esteri.

Giacomo Sedati operava in campo politico da oltre quarant'anni, intensamente, generosamente e forse è stato proprio questo lavoro senza soste a procurarne la fine prematura. Sempre operante e sempre presente, ma anche sempre schivo e riservato e discreto. Sedati è stato un uomo politico serio, che non ha mai provocato rumori, che non è stato mai travolto dalle polemiche. Un uomo che serviva il Parlamento, il Governo, il partito evitando ogni forma di appariscenza, mirando al concreto, all'efficiente, al positivo e donando generosamente le sue doti di intelligenza, di cultura e di umanità al servizio degli ideali di libertà e di democrazia.

Ai familiari e al gruppo parlamentare della democrazia cristiana porgo le espressioni del cordoglio dell'intera Assemblea e mie personali (*Segni di generale consentimento*).

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

COSTANTE DEGAN, *Ministro della sanità*. Desidero esprimere, se mi è consentito, con particolare ed anche personale emozione, essendo stato vicino all'onorevole Vittoria Quarenghi e all'onorevole Giacomo Sedati in anni di attività parlamentare, e avendone potuto apprezzare l'alta statura morale e il grande impegno politico, a nome del Governo, alla Camera, al gruppo della democrazia cristiana, ai familiari dei nostri due colleghi, i sentimenti del più sincero e profondo cordoglio.

Per un richiamo al regolamento.

MASSIMO TEODORI. Chiedo di parlare per un richiamo agli articoli 41 e 135-*bis* del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. La settimana scorsa, signor Presidente, rivolsi un analogo richiamo al regolamento perché anche lo svolgimento di quelle interrogazioni a risposta immediata era stato tenuto senza la ripresa televisiva. Allora, il Presidente di turno rispose che si trattava di una facoltà, ma che nel caso specifico di quel *question time* non era presente il mezzo televisivo perché ne era stata decisa l'effettuazione all'ultimo momento nel mezzo di un dibattito di altro tipo. Anche questa settimana non abbiamo avuto la ripresa televisiva. Sappiamo bene che, a norma dell'articolo 135-*bis*, ottavo comma, il mezzo televisivo interviene quando vi sia o il Presidente del Consiglio o quando l'importanza degli argomenti lo richiede. Ma, dal momento dell'introduzione dell'articolo 135-*bis* fino ad oggi la presenza televisiva si è avuta in pochissimi casi. Mi chiedo, quindi, se il senso, la lettera e lo spirito della riforma che è stata introdotta (fare cioè una serie di interrogazioni molto rapide, che venivano seguite in diretta dalla televisione), non vengano in tal modo affossati; riforma che del resto noi non abbiamo mai voluto.

Mi domando come mai anche oggi,

dopo la settimana scorsa e dopo la maggioranza delle occasioni precedenti, sia mancata la ripresa televisiva. Non vorrei che mi si rispondesse che si riferirà alla Presidenza, così come mi è stato risposto la scorsa settimana, continuando così in questo affossamento dello spirito e della lettera di una riforma regolamentare che voi tutti avete voluto.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, credo sia troppo presto per esprimere un giudizio di affossamento. Sarebbe un giudizio sulle intenzioni, che non sempre è fondato.

Anche se lei si attende questa risposta, ho il dovere di dirle che farò presente la sua lagnanza al Presidente della Camera, ma, se mi consente, vorrei darle un consiglio.

Poiché la presenza della televisione non è obbligatoria, e quindi non è un atto dovuto della Presidenza garantire tale presenza, le sarei grato se, riscontrando l'importanza della materia in discussione nelle prossime occasioni di svolgimento di interrogazioni ai sensi dell'articolo 135-*bis* avvisasse preventivamente la Presidenza. In questo modo, non richiamerebbe l'attenzione solo dopo la seduta, il che potrebbe sembrare solo una critica, bensì potrebbe dare un consiglio preventivo, e offrire così la possibilità di scegliere a chi ha il dovere di farlo.

MASSIMO TEODORI. Mi sembra che la sanità sia un argomento importante per tutti i cittadini. Se non è importante questa materia, non capisco quale possa esserlo!

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, questo è un giudizio successivo. Non è più il caso di discuterne. Onorevoli colleghi, riprendiamo la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che prima della sospensione della

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

seduta è stato approvato l'articolo 15. Avverto che all'articolo aggiuntivo Columba 15.01 è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Lo Stato contribuirà ad integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo con quote parti degli introiti di competenza statale, di cui al capo IV della presente legge.

Con legge finanziaria si provvederà alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.

0. 15. 01. 2.

LA COMMISSIONE.

Qual è il parere del relatore per la maggioranza sull'articolo aggiuntivo Columba 15.01 e sui relativi subemendamenti?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Columba 15.01 come modificato dal subemendamento 0.15.01.2 della Commissione. Invito i presentatori del subemendamento Alborghetti 0.15.01.1 a ritirarlo. In caso contrario esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti?

GUIDO ALBORGHETTI. Ritiro il mio subemendamento 0.15.01.1, signor Presidente, ritenendolo assorbito da quello della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il subemendamento della Commissione 0.15.01.2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Columba 15.01.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, mi pare che il lavoro svolto di intesa con la maggioranza e con il Governo in ordine all'articolo aggiuntivo Columba 15.01 abbia contribuito a definire alcuni criteri fondamentali per l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il controllo e la gestione dell'uso del territorio.

Nel testo del disegno di legge questo aspetto era trattato in maniera lacunosa, perché venivano tralasciati gli accertamenti sulle trasformazioni d'uso del territorio rispetto ai processi di urbanizzazione. È stato necessario insistere perché gli accertamenti sulle trasformazioni, anche abusive, del territorio fossero assicurati attraverso un controllo progressivo, programmato e reiterato, che consentisse, mediante il rilevamento aerofotogrammetrico, la conoscenza dei dati sulle situazioni e sulle trasformazioni in atto.

Non possiamo, quindi, non rilevare la convergenza realizzatasi tra maggioranza ed opposizione sulla necessità di assicurare, mediante rilevamenti sofisticati e aggiornamenti delle scritture catastali, i processi di controllo sulle trasformazioni territoriali. In questo modo si compie un passo avanti nell'effettuare i controlli sulle trasformazioni territoriali, perché l'uso dell'informatica consente l'accumulazione di dati, che sono estremamente utili per la vigilanza sulle variazioni nell'uso del territorio e per la tutela dei beni paesaggistici ed ambientali.

È da notare che già le leggi regionali in materia di sanatoria dell'abusivismo avevano definito come atto preliminare la necessità dei rilievi aerofotogrammetrici per una migliore identificazione dello stato di avanzamento dei processi di urbanizzazione abusiva del territorio. Ma qui vi è stato qualcosa di più, vi è stato il cedimento di fatto della maggioranza sulla destinazione dei fondi derivanti alla sanatoria.

Infatti, è da accogliere positivamente la

concessione della maggioranza di destinare parte del gettito derivante dalla sanatoria, e le relative competenze finanziarie, allo studio e all'aggiornamento dello stato di consistenza dei fenomeni di trasformazione territoriale. In altri termini, si stabilisce che gli oneri versati a titolo di sanatoria non debbano confluire tutti nell'erario, ma debbano anche essere destinati ai fini specifici del rilevamento aerofotogrammetrici e al conseguente aggiornamento delle scritture catastali.

Per queste ragioni il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo aggiuntivo Columba 15.01, che recepisce le nostre giuste richieste.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Riteniamo molto importante l'articolo aggiuntivo Columba 15.01, perché costituisce uno di quei tasselli essenziali che permetteranno un reale controllo dell'abusivismo, cioè un controllo sul territorio e sulle varie forme di speculazione che su di esso vengono a realizzarsi.

La proposta di procedere a rilievi aerofotogrammetrici (di cui siamo molto soddisfatti) è molto importante perché consente di utilizzare uno strumento moderno e di grande utilità, che rende possibile un controllo preciso, rapido, periodico e permanente sul territorio, condizione essenziale per intervenire in via preventiva contro le varie forme di abusivismo.

Noi abbiamo presentato a questo provvedimento tutta una serie di emendamenti diretti a costruire una ragnatela di controlli ed avevamo visto con favore anche la proposta avanzata dal gruppo di democrazia proletaria per consentire in pratica che i cittadini si costituissero come parte civile nella repressione di questi abusi. E questo articolo aggiuntivo costituisce un altro passo avanti sulla via dei controlli che devono essere introdotti. Ed è anche molto importante l'accoglimento della proposta comunista diretta ad assicurare il finanziamento di questi interventi, per-

ché altrimenti non sarebbe stato possibile attuare questa norma, che sarebbe rimasta una petizione di principio. Resta ora aperto un ultimo problema, quello dei tempi: noi ribadiamo che dovranno essere molto brevi e speriamo di poter trovare anche su questo una soluzione concordata tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Annuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sull'articolo aggiuntivo 15.01 come modificato dal subemendamento della Commissione 0.15.01.2, che recepisce sostanzialmente quello dell'onorevole Alborghetti. In questo modo fa il suo ingresso in questo provvedimento la possibilità di utilizzare uno strumento moderno ed efficiente, che consentirà di realizzare in pieno le procedure di sanatoria e di recupero delle costruzioni abusive, in quanto sarà ora possibile un tempestivo e pressoché totale riconoscimento di esse al fine della regolarizzazione delle varie situazioni. Voglio soltanto aggiungere che l'impiego di uno strumento di questo genere, anche se non è certo una novità (viene utilizzato da almeno 50 anni per la conoscenza del territorio), si avvale oggi di mezzi più raffinati, con la possibilità di collegare il rilevamento aerofotogrammetrico a strumenti dell'informatica per una gestione costantemente aggiornata della conoscenza del territorio. E in più, questo strumento sarà utile, non soltanto per affrontare i problemi urbanistici ed edilizi, ma anche per consentire a chi ha la responsabilità della gestione del territorio di intervenire anche sotto il profilo geologico, idrogeologico, dello sfruttamento agricolo, della regolazione del traffico e così via.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Esprimo il parere fa-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

vorevole anche del gruppo di democrazia proletaria sull'articolo aggiuntivo 15.01 proprio perché vediamo con soddisfazione che con esso si introduce una norma che rende veramente esecutivo questo provvedimento. Ci rammarichiamo allo stesso tempo per il fatto che un nostro precedente emendamento che si muoveva nella stessa direzione (prevedendo l'istituzione nei comuni di uffici per il controllo del territorio) sia stato respinto, sia pure per pochi voti.

Sarebbe stata utile l'integrazione tra questa e quella nostra proposta ma, comunque, ben venga almeno questa (che è accettata dalla Commissione) perché, oltretutto, la sua accettazione permette non soltanto un controllo dell'attività urbanistica ed edilizia in aree del territorio di particolare rilievo, ma anche — in quelle stesse aree — la conoscenza di problemi riguardanti la difesa dell'ambiente e quindi del patrimonio collettivo esistente nel territorio.

Riteniamo utile che la Commissione e la maggioranza abbiano accettato — almeno a livello di dichiarazione di voto — questo emendamento e ci auguriamo che, anche in futuro, per i successivi articoli, vi sia disponibilità a valutare attentamente quelle modifiche e proposte tendenti a rendere attuabile una legge che altrimenti rischierebbe di far la fine della «legge Bucalossi», che l'ha preceduta. (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Columba 15.01, come modificato dal subemendamento 0.15.01.2 della Commissione, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	447
Votanti	445
Astenuti	2
Maggioranza	223
Voti favorevoli	390
Voti contrari	55

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Aloï Fortunato
 Alpini Renato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Cabras Paolo

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rino

Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Foti Luigi
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Melelo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundu Antonio
Muscardini Palli Cristiana
Napoli Vito

Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicoira Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Prete Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Ricciuti Romeo
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sandirocco Luigi
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino

Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Pujia Carmelo
 Ronchi Edoardo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Benedikter Johann
 Di Bartolomei Mario
 Diglio Pasquale
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Gava Antonio
 Gioia Luigi
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Nebbia Giorgio
 Nonne Giovanni
 Pandolfi Filippo Maria
 Patria Renzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 16:

(Nullità degli atti giuridici relativi ad opere edilizie).

«Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad opere edilizie, o loro parti, ini-

ziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere rogati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi del precedente articolo 11, ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione; tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

La sentenza che accoglie la domanda diretta a dichiarare la nullità degli atti giuridici di cui al precedente comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda stessa.

Se la mancanza degli estremi o del documento, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria, al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo redatto nella stessa forma e ripetitivo del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale sia allegata la copia della domanda sopra indicata».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Sostituirlo con il seguente:

Gli atti giuridici tra vivi o le sentenze aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad opere edilizie o a loro parti, iniziate dopo l'entrata

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

in vigore della presente legge, non possono essere trascritti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, nei pubblici registri immobiliari, ove da essi o da atto pubblico successivo o da sentenza non risultino gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi del precedente articolo 11 ovvero se agli atti non venga allegata copia della relativa domanda, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

16. 5.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sostituirlo con il seguente:

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o loro parti abusivamente realizzati sono nulli ove da essi non risultino gli estremi della concessione rilasciata in sanatoria a norma della presente legge, fatti salvi i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto precedente alla domanda diretta a dichiarare la predetta nullità.

16. 2.

PAZZAGLIA, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI.

Al primo comma, sostituire le parole: Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad opere edilizie *con le seguenti:* Gli atti giuridici tra vivi e le disposizioni testamentarie aventi per oggetto trasferimento, locazione, costituzione o scioglimento della comunione dei diritti reali relativi ad opere edilizie. *Consequentemente, sostituire le parole:* rogati ove da essi non risultino per dichiarazione dell'alienante, *con le seguenti:* rogati o comunque trascritti ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante o del testatore.

16. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, SERAFINI, GIANNI, MAGRI.

Al primo comma, sostituire le parole: opere edilizie o loro parti iniziate, *con le seguenti:* edifici, o loro parti, iniziati.

16. 6.

BALZARDI.

Al primo comma, sostituire le parole: iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, *con le seguenti:* ultimate alla data del 1° ottobre 1983.

16. 8.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA, POLESSELLO, BULLERI.

Al primo comma, sopprimere le parole: ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

16. 9.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, JOVANNITTI, SAPIO, CHELLA.

Al primo comma, sopprimere la parola: conforme.

16. 4.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Al primo comma, sopprimere le parole: a titolo di oblazione.

16. 10.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, FABBRI.

Sopprimere il terzo comma.

16. 11.

SATANASSI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, GEREMICCA, JOVANNITTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti non conformi alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

16. 12.

SAPIO, ALBORGHETTI, COLUMBA, PICCHETTI, GEREMICCA, BOSELLI, CHELLA, FABBRI, COLOMBINI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

La licenza di abitabilità è subordinata al rilascio del certificato comunale di fine lavori in conformità alla concessione edilizia.

È fatto divieto sia di stipulare, sia di ratificare atti, di compravendita o di locazione di immobili, in assenza di regolare licenza di abitabilità dell'autorità competente.

16. 01.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

I comuni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le zone del territorio comunale nelle quali gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni devono essere preventivamente notificati al sindaco a norma degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile.

Il sindaco, entro quindici giorni dalla notifica, può non autorizzare gli atti di cui al comma precedente e rilascia in

ogni caso un certificato nel quale viene specificata la destinazione urbanistica dei terreni prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e da eventuali loro varianti adottate, l'inclusione del programma pluriennale di attuazione, l'eventuale obbligo di strumenti attuativi.

Gli atti giuridici di cui ai commi precedenti sono nulli e non possono essere rogati dai notai ove l'alienante non esibisca il certificato di cui ai commi precedenti e ove in tale certificato sia specificata la mancata autorizzazione del comune.

Le disposizioni che precedono non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Il mancato rilascio del certificato da parte del sindaco, nei modi e nei termini previsti dai commi precedenti, così come la negligenza dei funzionari a tale scopo preposti, costituiscono omissione di atti d'ufficio.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano gli atti di cui ai commi precedenti senza che l'alienante esibisca l'apposito certificato comunale o nel caso di diniego di autorizzazione al trasferimento da parte del sindaco, compiono un atto contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 138 della legge medesima.

Fino alla scadenza del termine previsto nel primo comma, le norme di cui al presente articolo si applicano a tutto il territorio comunale.

16. 03

ALBORGHETTI, COLUMBA, GEREMICCA, POLESELLO, SAPIO, BULLERI, PALMINI LATTANZI, JOVANNITTI, CHELLA, BOSELLI, FABBRI, SATANASSI, PICCHETTI, COLOMBINI.

A questo articolo aggiuntivo è stato infine presentato il seguente subemendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: primo comma aggiungere le seguenti: e comun-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

que fino alla data di adozione del provvedimento di cui allo stesso primo comma.

0.16.03.1.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, POSESELLO, PALMINI LATTANZI, BULLERI, BOSSELLI, MANNINO ANTONINO, SANTANASSI, BONETTI MATTINZOLI, IANNI, AMADEI FERRETTI, JOVANNITTI, CHELLA, CONTI, PEDRAZZI CIPOLLA, MACIS, LODA, STRUMENDO, SANDIROCCO, FABRI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 16 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Indubbiamente, questo articolo è uno dei più qualificanti, in senso negativo, dell'intero progetto di legge. Il motivo più rilevante è dato dal fatto che il legislatore interviene pesantemente per limitare l'autonomia contrattuale delle parti, creando *ex novo* una nullità assoluta (così la si intende), quale non esiste nel nostro sistema civilistico, e rafforzandola, anche rispetto alla legge n. 10 del 1977, con un divieto che grava sui notai i quali da ora in poi vengono investiti del potere di rifiutarsi di rogare l'atto: un potere in precedenza del tutto sconosciuto. Infatti in tema di sanzioni amministrative — tale era il titolo dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 — lo stesso articolo stabiliva che gli atti giuridici, aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, sono nulli, ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di concessione. La giurisprudenza interpretativa aveva ritenuto tale vizio di nullità come assoluto attraverso una serie di decisioni. Vale ricordare che analogo concetto veniva ripreso dall'articolo 31 della legge urbanistica a proposito di compravendita di terreni abusivamente lottizzati. Nell'attuale articolo 16 del provvedimento al nostro esa-

me, rimane il principio della nullità, quest'ultima non è più legata alla condizione, per altro piuttosto evanescente, che dall'atto non risulti che l'acquirente non fosse a conoscenza della mancanza della concessione, ma ad una formula che definisco di rito (e che è tale per la natura ed il gusto sacramentale), e cioè alla dichiarazione dell'alienante circa gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria *ex* articolo 11. Se questo è un aspetto migliorativo, e lo possiamo riconoscere, nell'attuale formulazione dell'articolo i dubbi sulla natura assoluta o relativa della nullità riemergono in maniera piuttosto impetuosa se è vero, come è vero, che all'ultimo comma dell'articolo 16 si prevede che gli atti nulli, per mancanza della dichiarazione richiesta circa gli estremi della domanda di concessione, possono essere confermati — questo è il verbo scelto dal legislatore — da una sola delle parti mediante atto successivo e ripetitivo del precedente e purché al momento della stipulazione dell'atto nullo la concessione sussistesse e la domanda di sanatoria fosse stata proposta. È chiaro che la conferma — concetto giuridicamente anomalo — equivale a convalida o a sanatoria e di conseguenza ci sembra che il legislatore abbandoni così l'ipotesi della nullità assoluta per ripiegare su quella relativa, postulando quindi un'ipotesi di annullabilità. Le conseguenze sarebbero notevoli: innanzitutto la sentenza che riconoscerà il vizio sarà costitutiva con effetti *ex nunc* e non dichiarativa con effetti *ex tunc*. Ma soprattutto giocherà la prescrizione quinquennale, *ex* articolo 1442 del codice civile, e l'annullamento potrà essere invocato solo dal soggetto nel cui interesse è stabilito dalla legge e ciò ai sensi dell'articolo 1441 del codice civile. Se così fosse non si può negare che l'articolo 16 rappresenterebbe un miglioramento rispetto allo *status quo ante*, ma non è così, l'ultimo comma è solo una contraddittorietà in chiave logico-giuridica di fronte ad una nullità che, posta nel pubblico interesse, non può che essere radicale, assoluta ed imprescrittibile ed in quanto tale, ironia

della sorte, potrà essere invocata anche da colui che ha provocato la nullità, magari per fini speculativi come tutti possono immaginare. Il pentitismo, anche qui come sempre, è interessato; è ormai un principio stabilizzato nella nostra Repubblica e surrettiziamente entra anche in questo disegno di legge.

Ma vi è di più. Il contesto dell'articolo 16 del provvedimento, se si deve coordinarlo con la norma dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale, — per cui le norme che fanno eccezione a regole generali o altre leggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in essa considerati — rischia di sollevare dal vizio di nullità atti che producono, come quelli pubblici, gli effetti traslativi e che pure sono idonei per procedere alla trascrizione, come la scrittura di compravendita nella quale le firme dei contraenti siano state autenticate dal notaio, o la sentenza costitutiva o dichiarativa di effetti traslativi. Di fronte a queste incertezze e contraddizioni, che giocoforza impegneranno la magistratura in uno sforzo interpretativo di notevoli dimensioni, noi — all'ipotesi primaria di abolire questa normativa gratuitamente iugulatoria nei confronti della autonomia contrattuale dei privati — offriamo con l'emendamento sostitutivo 16.5 — una nuova impostazione che consente di penalizzare l'abusivismo edilizio, attraverso una concreta e sostanziale incommerciabilità degli edifici non muniti di concessione ad edificare o di domanda in sanatoria. Il concetto lo avevamo già espresso in sede di discussione generale quando si diceva che si possono evitare queste confusioni concettuali già in sede di formulazione della legge, ove — tralasciando di ricorrere alla sanzione di nullità degli atti che non contengono gli estremi della concessione edilizia — si giunga a stabilire che gli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o diritti reali su di essa o di comunione, e così via, non possono essere trascritti, qualora da essi o dall'atto pubblico successivo, o da sentenza, non emergano gli estremi della concessione edilizia.

In sostanza l'incommerciabilità del-

l'edificio non munito di concessione verrebbe meglio realizzata operando nel momento della pubblicazione dell'atto, senza dover così modificare o travolgere le garanzie che il codice civile pone a tutela dell'acquirente. Se si vuole tutelare l'interesse pubblico è giusto, oltre che logico, che la tutela si manifesti al momento stesso in cui l'atto viene pubblicizzato con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. La modifica si potrebbe realizzare limitandosi ad operare sugli articoli 1659 del codice civile e seguenti, cioè attribuendo ulteriori poteri di controllo e di responsabilità al conservatore dei registri immobiliari (*Applausi a destra*).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente disegno di legge è assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente:

« Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984 » (1406) (*con parere della II Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò alcune considerazioni su questo articolo 16, con il quale si introduce nella legislazione un efficacissimo deterrente all'abusivismo, stabilendo la nullità degli atti di trasferimento degli edifici abusivi, poiché è fatto obbligo al notaio, in sede di stipula di atti di trasferimento relativi a beni immobili edilizi, di indicare gli estremi della concessione edilizia oppure dell'avvenuto intervento di richiesta di sanatoria.

La norma priva di ogni possibilità di

commercializzazione i manufatti abusivi per cui l'abusivo, se ha costruito prima della presente legge, è costretto *ob torto collo*, se intende commerciare il suo edificio, a porsi al riparo, regolarizzando con la sanatoria di cui al capo quarto la propria opera; se invece vuole restare senza alcuna possibilità di commerciare la sua proprietà, egli non ha che da omettere gli interventi indicati dalla legge. Quindi, non si può dire che questa sia una legge lassista, una legge che non scoraggia l'abusivismo. Basterebbe rilevare la portata dell'articolo 16 per ammettere che questa legge va nel versante giusto, cioè vuole mettere ordine, vuole porre rimedio a ulteriori possibilità di interventi sul territorio, privi di qualsiasi strumento legale, vale a dire della concessione edilizia.

Tra l'altro si tratta di un deterrente che tocca la tasca di ognuno. È per questo che ritengo che esso porrà freno all'abusivismo.

È stabilito poi al secondo comma che la sentenza che accoglie la domanda diretta a dichiarare la nullità degli atti giuridici di cui al precedente comma non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda stessa. Con questa disposizione si è voluto salvaguardare il diritto dei terzi sull'opera abusiva. Ad esempio, se fosse stata iscritta sul fabbricato una ipoteca a garanzia di terzi, tale ipoteca resterebbe salvaguardata anche rispetto alla sentenza che commina la nullità dell'atto.

L'ultimo comma, infine, è a mio avviso molto opportuno, anche se non può parlarsi di perfezione giuridica. In una materia opinabile quale quella in esame, che tra l'altro deve essere interpretata da gente di media intelligenza e cultura, consentire la sanatoria di un atto qualora manchino alcuni estremi dello stesso mi sembra molto opportuno.

Mi pare, dunque, di poter dire che il lavoro della Commissione abbia perseguito la possibilità di impedire il perpetuarsi dell'abusivismo. Per questo l'articolo 16 merita di essere approvato.

L'ipotesi formulata dai colleghi del Mo-

vimento sociale italiano, secondo la quale alla nullità degli atti dovrebbe essere sostituita la possibilità della non trascrizione nei registri immobiliari può, a mio avviso, dare adito ad equivoci e ad un notevole contenzioso. Invece, se accettiamo l'ipotesi formulata nel testo della Commissione, esprimiamo meglio gli intendimenti che si vogliono realizzare.

In ogni caso, nel momento in cui la legge sarà operante sul territorio italiano, nessuna validità potrà essere connessa ad un atto giuridico avente per oggetto il trasferimento di un bene immobile costruito non legalmente. Per questi motivi, a nome del gruppo della democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole all'articolo 16, aggiungendo che a nostro avviso non meritano di essere approvati gli emendamenti ad esso presentati (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Signor Presidente, colleghi deputati, prima di entrare nelle questioni specifiche poste dall'articolo 16, vorrei svolgere una brevissima riflessione sull'andamento di questa discussione, particolarmente nella seduta odierna. Stamane, da un confronto abbastanza serrato e da un rapporto più preciso e ravvicinato fra maggioranza e opposizione sul merito delle questioni sono scaturite decisioni concordi molto importanti, in base alle quali sono stati accolti emendamenti sostanziali formulati anche dal nostro gruppo, sui quali avevamo insistito da tempo. Il risultato è stato quello di avere una maggiore speditezza nell'esame e nell'approvazione dei vari articoli, ed insieme a questo risultato abbiamo avuto anche, per molti versi, votazioni unanimi o ampiamente unitarie.

Tale episodio mi suggerisce due brevissime considerazioni. Innanzitutto, che proprio fatti di questo genere smentiscono — se ve ne fosse stato bisogno — nel modo più tassativo, chi sostiene che da parte nostra vi sarebbe, sull'attuale progetto di legge, un atteggiamento di ostru-

zionismo pregiudiziale, allo scopo di far perdere tempo a quest'aula, dunque non legato alla sostanza: si è dimostrato invece, come lo sviluppo delle argomentazioni da parte nostra sia strettamente legato a questioni di merito, che hanno grande rilievo per la legislazione di cui si parla. In secondo luogo, vi è da considerare che, quando da parte di tutti, in questo caso anche da parte della maggioranza, si ragiona e si è disposti a trarre dal confronto sul merito anche decisioni che modificano il testo del progetto di legge i nostri lavori assumono snellezza e speditezza.

Questo fa sì che io rivolga a me stesso, ma soprattutto ai colleghi della maggioranza, una domanda: se nel corso dei mesi passati, in Commissione, vi fosse stata l'apertura che si sta oggi manifestando, come si sarebbe svolta la discussione in quest'aula? Forse non solo con una maggiore preparazione, non solo con una minore approssimazione, ma con un'efficacia che finora è mancata. Vogliamo augurarci che si possa continuare su questo terreno.

Da questo punto di vista — e vengo al merito dell'articolo 16 — la norma in esame presenta particolare importanza e delicatezza. Proprio per questo, per la valutazione che ne diamo, suggeriamo attraverso i nostri emendamenti, soprattutto attraverso quello interamente sostitutivo, modifiche sostanziali, avendo al riguardo motivazioni chiare, delle quali mi propongo di riassumere gli aspetti principali.

L'articolo 16 pone questioni rilevanti e delicate, poiché sappiamo bene che grande parte dell'abusivismo, soprattutto di quello di speculazione, verificatosi nel nostro paese (conosciamo quanto ne sia ampia la dimensione), ha fondato la propria ragion d'essere ed il proprio potere, la propria affermazione, sull'incentivare la creazione di situazioni di fatto, attraverso vendite ed immissioni in possesso, in varie forme, in modo che fossero coinvolti in tali fenomeni e in tali processi, masse importanti di cittadini (interessi onesti che a volte vengono coinvolti senza la necessaria consapevolezza), perché questo ha costituito il modo di scaricare poi

sui sindaci e sui comuni una pressione che molto spesso è diventata di massa e che ha posto problemi molto seri, non soltanto nei comuni dove questi fenomeni hanno assunto aspetti patologici, come è avvenuto in molte città: per mia personale esperienza, infatti, pur in una città in cui il fenomeno dell'abusivismo è praticamente inesistente, è assai difficile, dopo che si sia riusciti ad entrare in possesso di un immobile oppure a venderlo, affrontare temi di questo genere, senza creare problemi drammatici per molte famiglie.

Ebbene, se partiamo da questo assunto — e credo che nessuno possa contestarlo —, dobbiamo, almeno negli intenti e nella chiarezza delle formulazioni che predisponiamo, tendere ad una legge che sia idonea ad evitare che la speculazione possa continuare ad avvalersi di persone che, in qualche modo, hanno già pagato per quello che hanno ottenuto: e se questa legge non è in partenza capace di raggiungere tale obiettivo, non è certo una legge efficace. Occorrono dunque norme chiare, precise, di facile interpretazione ed attuazione, che non si prestino ad equivoci. Occorre anche che vi sia una certezza sul piano dei poteri di controllo: noi sosteniamo che debbano spettare ai sindaci, ma è in ogni caso necessario che la materia sia regolata in modo ben definito.

Ci sembra però che l'articolo 16 non possieda i necessari requisiti di chiarezza, dal momento che non prevede controlli di alcun genere sul territorio, anzi contiene disposizioni che non sono tali da impedire il ricrearsi di situazioni come quelle di cui oggi parliamo in termini di sanatoria. Questo perché, in base all'attuale formulazione dell'articolo, gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad opere edilizie o a loro parti, dopo l'approvazione del provvedimento in esame, potranno essere validi semplicemente sulla base di una dichiarazione dell'alienante: è vero che, in certi casi, all'atto di trasferimento deve essere allegata la copia della concessione, ma è pure previsto che, in assenza

di tale concessione, sia sufficiente allegare la domanda che l'interessato (alienante) ha presentato per ottenere la sanatoria, avendo versato l'oblazione prevista. A parte il fatto, che con questa formulazione, diamo per scontato — e mi sembra un errore da evitare — il ricrearsi dell'abusivismo e quindi del concetto di sanatorie a catena, che invece dovrebbe essere eliminato, c'è da dire che, nell'ultimo comma dell'articolo in esame, si prevede che i documenti in questione possano essere prodotti anche successivamente. Si creano così ulteriori e pericolosi varchi alla realizzazione di atti non rispondenti alla legge.

A me sembra che, in questo modo, sia facile prevedere come possano sorgere interpretazioni diverse tra loro, come ci si possa apprestare all'utilizzo di cavilli e al formarsi di un contenzioso tale da riproporre questioni molto gravi, che occorre invece prendere in esame in questo momento. Tutto ciò è tanto più importante, a nostro avviso, perché nello stesso tempo nessuno è chiamato a rispondere degli atti che si compiono sulla base di questi possibili equivoci e quindi sulla base del riprodursi della speculazione.

Attraverso questa via l'abusivismo aumenterà, perché non sono stati previsti i controlli necessari e i cittadini continueranno a non essere tutelati di fronte agli intenti della speculazione che certo non demorde.

È da queste considerazioni, che ho cercato di richiamare in modo sommario, che noi partiamo per affermare con estrema chiarezza che la formulazione di questo articolo va modificata sostanzialmente. È per questo che abbiamo presentato il nostro emendamento sostitutivo e le ipotesi subordinate contenute negli altri emendamenti.

A noi pare giusto, oltre che necessario, che al centro di queste operazioni e soprattutto con funzioni di controllo e di tutela siano posti ancora una volta i comuni, le assemblee elettive democratiche e i sindaci che operano sul territorio e che, insieme all'acquisizione di questi poteri, si debba prevedere: che da parte dei

comuni si procede alla delimitazione delle zone entro le quali sia obbligatorio e necessario notificare preventivamente al sindaco ogni atto di compravendita; che sia dato al sindaco e all'amministrazione comunale il potere di impedire il trasferimento o la modifica dell'assetto patrimoniale, qualora questo possa rappresentare un pericolo; e che comunque, perché un atto di trasferimento sia valido, debba disporre della certificazione da parte dell'amministrazione comunale. In questo modo chi acquista un determinato bene saprebbe con estrema esattezza, e al di sopra di possibili omissioni, che in passato si sono verificate, quale tipo di bene acquista e con quali prospettive e conseguenze.

Questa proposta, semplice e corretta, riteniamo che offra quelle garanzie che invece non si ritrovano nella formulazione confusa, contraddittoria ed equivoca quale è quella dell'articolo 16 al nostro esame. Voglio aggiungere che, nella nostra proposta, tutto ciò avviene nella certezza del diritto del cittadino ed impedendo che possa essere sottoposto ad arbitrio da parte di chiunque perché, infatti, prevediamo che entro un determinato tempo le certificazioni relative devono essere prodotte, configurando, in caso contrario, il reato di omissione di atti di ufficio per il sindaco o per i funzionari che non attendessero a questi compiti.

A noi queste considerazioni e queste proposte sembrano serie e tali da sostenere una formulazione chiara ed efficace, come è nell'interesse di tutti i nostri cittadini (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boselli. Ne ha facoltà.

MILVIA BOSELLI. Signor Presidente, colleghi deputati, intervengo brevemente sull'articolo 16 e sugli emendamenti presentati dal gruppo comunista e in particolare sugli emendamenti Sapio 16.8 e Sata-nassi 16.9.

Con l'articolo in esame si affronta il problema della nullità degli atti giuridici relativi ad opere edilizie; problema di

grande rilevanza in quanto si tratta della incommerciabilità delle opere abusive. La nullità, come è noto, è la reazione dell'ordinamento giuridico contro la programmazione contrattuale di interessi che sia lesiva dei valori giuridici fondamentali. Infatti, mediante la contrattazione non solo non possono essere lesi i diritti fondamentali della controparte negoziale, ma in vista della solidarietà sociale, prevista dall'articolo 2 della Costituzione, non possono essere nemmeno compromessi i valori afferenti alla vita e al benessere economico e sociale della collettività, tra i quali rientrano quello di valore ambientale e di salute, nella sua accezione più ampia di benessere psico-fisico e sociale, del singolo e della collettività.

Orbene, le norme urbanistiche, attraverso la conformazione dell'uso del territorio e della relazione tra gli elementi del territorio stesso, definiscono le regole dell'attività costruttiva e di utilizzazione degli immobili, non restando indifferenti alle attività contrattuali dei privati che possono compromettere tale aspetto nell'interesse pubblico. Ed è la concessione edilizia che costituisce il «modo di essere urbanistico» del bene immobile, conferisce ad esso la relativa utilità edilizia, ne garantisce la legalità e, quindi, la non contrarietà alle norme urbanistiche.

Sicché il contratto di trasferimento di una unità edilizia costruita in assenza di concessione è nullo per illiceità dell'oggetto dedotto dalle parti del contratto. Ora, onorevoli colleghi, vorrei attirare la vostra attenzione particolarmente su un punto dell'articolo in esame. Nell'articolo in discussione la nullità degli atti giuridici ovvero la non commerciabilità delle opere abusive riguarda solo quelle iniziate dopo l'entrata in vigore della legge (per inciso non sappiamo certo quando) e non, come è ovvio, gli atti giuridici stipulati dopo l'entrata in vigore della legge. Ricordo perfettamente che questa osservazione fu posta alla vostra attenzione alcune settimane fa dal collega Onorato.

Cosa significa questo? Voglio ricordare che l'articolo 15, comma 7, della legge n. 10 del 1977 prevede una nullità,

anche se attenuata, rispetto a quella contenuta nell'articolo in esame, in quanto prevede che gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. Non si considerava, cioè, l'aspetto per cui i contratti di trasferimento di edifici costruiti in assenza di concessione edilizia sono da ritenersi nulli perché contrari alle norme urbanistiche che tutelano il benessere economico e sociale della collettività. Ma l'articolo 1-bis del provvedimento in discussione, per il momento accantonato e che verrà ripreso dopo l'articolo 18, abroga l'articolo 15 della legge n. 10 del 1977, con conseguente soppressione della nullità prevista da questo articolo. Sarà quindi in vigore solo la nullità prevista dall'articolo 16 oggi in discussione che riguarda però solo le opere costruite dopo l'entrata in vigore della legge. Cosa succederà quindi delle opere abusive iniziate prima dell'entrata in vigore di questa legge e commerciate dopo la sua entrata in vigore?

Siamo di fronte ad una vera mostruosità giuridica, che permetterà la commerciabilità di molte, moltissime opere abusive e che rappresenta oggi un incentivo all'abusivismo.

Ecco perché, onorevoli colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'emendamento Sapio 16.8, come vi chiediamo di votare a favore dell'emendamento Sattanassi 16.9, che toglie la possibilità di convalidare atti giuridici di opere abusive solo allegando la copia della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

Pensate: secondo l'articolo 34 del provvedimento di esame, se passerà nella stesura che voi ci sottoponete (perché vi assicuriamo che faremo il possibile per non farlo passare), l'oblazione può essere effettuata (con conseguente estinzione dei reati contravvenzionali e riduzione delle sanzioni amministrative) anche per opere abusive non sanabili.

È facile immaginare il pasticcio, la confusione che ne deriverà. Il rischio è che

siano rogati in buona o cattiva fede atti di opere non sanabili.

Concludo quindi, onorevoli colleghi, invitandovi a votare a favore degli emendamenti Sapio 16.8 e Satanassi 16.9, per voltare realmente pagina, per combattere realmente l'abusivismo futuro e quello in corso (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Polesello. Ne ha facoltà.

GIAN UGO POLESELLO. Signor Presidente, colleghi, io vorrei fare un intervento piuttosto breve, per richiamare l'attenzione dei colleghi e nostra sulle questioni che sottostanno a questa serie di norme che — almeno, così è interpretata — vive nel segno del tecnicismo normativo; per cui questo testo viene fatto segno di attenzione anche all'esterno, oltre che da parte nostra, come un provvedimento che riguarda un aspetto procedurale, tecnico, della presenza dello Stato, dei comuni e delle regioni nella regolamentazione dell'uso del territorio, delle risorse, delle città.

In effetti, come molti colleghi della mia, ma anche di altre parti hanno ricordato, non siamo di fronte solo ad un problema di procedure; ma si tratta di un problema sostanziale, che riguarda la natura stessa del rapporto tra cittadini, dei cittadini tra di loro, e tra cittadini e istituzioni. Riguarda nella sostanza, direi quasi, la certezza del diritto, affinché sia possibile un'operazione di programmazione di investimenti in questo paese.

Vorrei soffermarmi brevemente su questo ultimo concetto, la certezza della norma affinché sia possibile una operazione di investimento anche economico, oltre che sociale, e affinché questo investimento nel settore economico possa conseguire — o viceversa parta — da ragioni di carattere sociale.

Vorrei quindi richiamare l'attenzione dei colleghi della maggioranza sulla necessità di definire la norma avendo a mente che alla base di essa deve sussistere una sorta di coesistenza tra concetto di

mercato nel settore edilizio e questione più generale della casa.

Noi sappiamo bene — e in quest'aula si è trattato anche di questo — che non è in questione un'azione nel mercato, per quanto riguarda il problema della casa, ma si tratta piuttosto di ristabilire le condizioni perché il mercato possa funzionare. Si pensi soltanto al sostanziale fallimento della legge sull'equo canone; si pensi alla sostanziale inesistenza di un mercato dell'affitto della casa in questo paese; e si pensi quindi alla necessità di intervento affinché il mercato sia non regolarizzato, ma almeno reso possibile. Di ciò, a questo punto, si tratta.

La seconda notazione che voglio fare riguarda la salvaguardia dei diritti dei cittadini come soggetti nel mercato. Molto brevemente, ricordo solo alcuni numeri: gli 800 mila vani abusivi (il calcolo nessuno di noi lo può fare con esattezza) stimati nel comune di Roma, nell'area romana, rappresentano una dimensione, anche economica, oltre che sociale, rilevantissima nel nostro paese. Sottolineo artatamente l'aspetto economico della questione, più che l'aspetto sociale, per mostrare anche questa realtà. L'investimento economico di cittadini che hanno partecipato allo pseudo mercato fiorito sulla scorta di un certo atteggiamento affatto rispettoso della norma e quindi con una sorta di incentivazione ad aderire a questa via per impossessarsi di un bene casa come risposta a una necessità primaria, ha di fatto creato una fascia molto larga di presenze di soggetti nel mercato che hanno, a questo punto, diritto di sapere quale è la loro posizione. Però gli altri cittadini, meno questi 800 mila nel caso di Roma, hanno anch'essi diritto di conoscere la natura del bene che è immesso sul mercato. È per questa ragione che noi riteniamo che il potere dei sindaci sia molto importante, appunto per dimostrare il ruolo che l'autonomia locale può esercitare anche in questo settore, che può sembrare sfuggente o esistente al di sopra delle competenze amministrative dei sindaci.

A noi comunisti è sembrato che il testo presentato dal Governo non fosse suffi-

ciente a cogliere questi aspetti della questione, e che la materia dovesse essere regolata in maniera sufficientemente precisa, articolata e credibile.

L'articolo aggiuntivo Alborghetti 16.03 primo comma, afferma che i comuni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definiscono le zone di territorio comunale nelle quali hanno valore gli atti previsti di cui al secondo comma. Il sindaco rilascia in ogni caso un certificato nel quale viene specificata la destinazione urbanistica dei terreni previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e da eventuali loro varianti adottate, l'inclusione nel programma pluriennale di attuazione (di cui alla legge n. 10), l'eventuale obbligo di strumenti attuativi.

Specifichiamo così tutto quel sistema di vincoli che può determinare una diversa quantificazione in termini economici del bene immesso sul mercato. Credo che questo sia abbastanza importante e una novità per il nostro paese. Ritengo che vi sia necessità di chiarificazioni di questo tipo, ed in questo senso invito i colleghi della maggioranza a meditare sulla opportunità di migliorare un articolo come questo, affinché abbia una formulazione sufficiente chiara ed efficace. Avremmo potuto proporre la sua soppressione, ma noi non abbiamo ritenuto che fosse corretto e giusto perché gli aspetti economici della questione, data l'attuale situazione del nostro paese sono molto importanti, però devono essere segnati da accenti di grande chiarezza (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo a nome del mio gruppo vivo apprezzamento per il clima migliorato di questa Assemblea, che ha permesso in mattinata di accelerare i lavori con l'approvazione degli articoli 11, 12, 13, e 15 della legge, ed oggi pomeriggio dell'articolo 15-bis, in una stesura concordata, che ha recepito sostanzial-

mente suggerimenti ed emendamenti delle opposizioni.

Il clima teso dei giorni scorsi, che ha rallentato alquanto i lavori dell'Assemblea, è stato determinato da una serie di fattori concomitanti.

Innanzitutto il clima politico generale che, anche senza volere, fa sentire il suo influsso anche in quest'aula. In secondo luogo una diversa visione ed una diversa valutazione delle questioni connesse a questo provvedimento, che ha portato ad una serie di reciproci irrigidimenti. In terzo luogo alcune incomprensioni ed un clima di generale diffidenza, che certamente non hanno favorito il superamento di alcune manifeste difficoltà.

Nel momento in cui ci apprestiamo ad affrontare gli articoli 16 e 17, che sono tra quelli più significativi del provvedimento, ma anche quelli dove più forte potrebbe manifestarsi la tensione per la delicatezza della materia e per le proposte modificative preannunciate, proprio in questa fase delicata del dibattito penso sia necessario riflettere su quanto è avvenuto fino ad oggi, e sul fatto che un confronto costruttivo, con reciproca apertura e disponibilità, potrebbe contribuire a migliorare notevolmente il livello e la qualità del nostro lavoro.

Non vi è nessuna posizione precostituita da parte della maggioranza; non vi sono rigidità inutili o ingiustificate. Vi è piuttosto la consapevolezza della complessità della questione in sé ed anche, se volete, il timore che da parte delle opposizioni si possano per altri motivi, estranei a questo provvedimento, determinare momenti di contrapposizioni e di rallentamento della nostra attività.

Se saremo in grado di superare questa reciproca diffidenza — ed oggi ci siamo riusciti, sia questa mattina sia oggi pomeriggio sull'articolo 15-bis —, il nostro cammino sarà certamente più agevole e produttivo, anche perché tutti concordiamo almeno su un punto, cioè sulla necessità di combattere e possibilmente far scomparire l'abusivismo edilizio nel nostro paese, riportando alla normalità e nell'ambito della legge una situazione che

oggi è certamente anomala e al di fuori della legge. Anche per questo sono importanti gli articoli 16 e 17. Noi siamo convinti che si tratti di norme fondamentali per stroncare l'abusivismo futuro. Non sono certamente le sole — alcune le abbiamo già approvate, altre le voteremo nel proseguimento del dibattito —, ma gli elementi di novità contenuti in questi due articoli possono fornire al potere pubblico strumenti più efficaci per la lotta all'abusivismo.

L'articolo 16 prevede la nullità degli atti giuridici relativi ad opere edilizie che non siano in regola con la concessione. L'articolo 17 prevede la nullità degli atti giuridici relativi alle lottizzazioni o a terreni dei quali non sia chiara la destinazione urbanistica e quindi la congruità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.

Queste due norme rappresentano un forte deterrente contro ogni forma d'abuso, anche se non sono di per sé risolutive. D'altra parte abbiamo più volte affermato che il fenomeno dell'abusivismo si presenta sotto molteplici aspetti, e risponde a logiche e motivazioni diverse, per cui dev'essere aggredito in modo differenziato e multiplo.

Gli articoli 16 e 17 prevedono poi la responsabilizzazione dei pubblici ufficiali, i quali sono tenuti a trasmettere al sindaco notizia degli atti aventi per oggetto il trasferimento di appezzamenti di terreno di superficie inferiore ai cinquemila metri quadri, quindi potenzialmente destinati alla edificazione; nonchè l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree lottizzate senza autorizzazione, al di fuori degli strumenti urbanistici e, infine, una definizione di lottizzazione abusiva più che mai necessaria per intervenire con decisione ed autorevolezza.

Siamo anche in presenza di una serie di emendamenti, presentati sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, tendenti per molti aspetti a migliorare il provvedimento. Credo che proprio in un mutato clima di collaborazione ci siano le condizioni per valutare questi emendamenti con grande obiettività e serenità, e quindi che vi possano essere tutte le condizioni

per approvare due articoli fondamentali per la lotta contro l'abusivismo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 16 è decisivo nella strategia della repressione dell'abusivismo edilizio. Infatti, tutti hanno concordato sul fatto che la negoziabilità delle opere abusive costituiva un incentivo al perseguimento dell'obiettivo di contravvenire alle leggi di disciplina del territorio. In altri termini, abbiamo tutti concordato sul fatto che proprio nell'impossibilità per gli abusivi di trasferire beni attraverso atti giuridici fra vivi era da individuare la chiave dell'arresto dei processi di espansione dell'abusivismo edilizio.

L'articolo 16, nel primo comma, recepisce gli antidoti che erano stati elaborati e proposti per far sì che, attraverso la nullità degli atti giuridici relativi alle opere edilizie, si perseguisse l'obiettivo di scoraggiare l'espansione dell'abusivismo edilizio. Va effettuata, tuttavia, una riflessione critica sulla precedente disciplina che regolava la nullità degli atti di trasferimento di unità edilizie costruite senza concessione. Nell'articolo 15 della legge n. 10 del 1977 tra le sanzioni amministrative era introdotta una disposizione anomala, in base alla quale gli atti giuridici che avevano ad oggetto unità edilizie (quindi, anche singole porzioni di edificio) costruite in assenza di concessione edilizia, erano nulli ove non fosse poi risultato che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Tutti hanno notato che quella disposizione era stranamente collocata; e questo fu individuato come un sintomo della superficialità e dell'approssimazione che permeavano per intero quella legge. Tra l'altro, fu osservato come prima si parlasse di atti giuridici, con riferimento quindi ad una larga categoria di atti, e poi di acquirenti, che è una formula limitativa che rimanda ai soli trasferimenti di proprietà o di diritti reali in forza di un con-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tratto, anche se non necessariamente di compravendita. D'altra parte, questa disposizione era del tutto simile a quella contenuta nel quarto comma dell'articolo 10 della legge n. 765 (la cosiddetta «legge-ponte»), secondo la quale gli atti di compravendita dei terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione legittimamente autorizzata. Tale disposizione della «legge-ponte» è stata assolutamente inefficace, visto che, se si voleva scoraggiare ogni interesse a lottizzare a scopo edificatorio terreni senza autorizzazione (ma non era prevista una definizione precisa per stabilire quando si fosse in presenza di un terreno abusivamente lottizzato), questo obiettivo non è stato raggiunto. Ed è stata così disattesa anche l'indicazione contenuta nella circolare n. 3210 dell'ottobre 1967 del Ministero dei lavori pubblici, che appunto si prefiggeva questi obiettivi.

Si è successivamente notato che i notai hanno inserito nei contratti una cosiddetta clausola di stile in base alla quale l'acquirente, una volta dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il terreno faceva parte di una lottizzazione non autorizzata, non correva in un certo modo il rischio di essere sottoposto alle sanzioni previste dalla legge per le lottizzazioni abusive. È stata così elusa l'operatività della norma che sanciva la nullità degli atti di compravendita dei terreni abusivamente lottizzati; e d'altro canto non è insorto l'obbligo per il notaio di fare rapporto all'autorità giudiziaria, una volta assodato che lo stesso notaio non aveva legale conoscenza della lottizzazione abusiva.

Dopo l'introduzione di tale nuova normativa, fu paventato che si consentisse una scappatoia anche con la disposizione contenuta nella legge n. 10, potendosi comunque inserire in ogni contratto l'avvertimento (quella che ho chiamato clausola di stile) che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di concessione. C'è stato chi ha sostenuto che questo timore era infondato, in quanto l'atto che il legistato-

re considera nullo è comunque non ricevibile dal notaio, per quanto disposto dall'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, in base quale un notaio non può ricevere atti se questi siano espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume e all'ordine pubblico. E non si può certo negare che l'atto di cui discutiamo sia, proprio per avere come oggetto il profilo di un reato, contrario e al buon costume e all'ordine pubblico. È il caso di riferire che la terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 773 del marzo 1976, ha ritenuto che la vendita dell'immobile costruito abusivamente si rivela giuridicamente impossibile, poiché avrebbe oggetto illecito e sarebbe nulla proprio per gli articoli 1346 e 1418 del codice civile: per quanto non più attuale per la sanzione della nullità, una simile opinione conserva tuttavia una sua validità almeno in ordine alla illiceità dell'oggetto dell'atto.

Che il legislatore consideri l'atto non nullo, non ha attinenza con la liceità dello stesso, e non esonera comunque il notaio dal controllare la conformità di quest'atto all'ordine pubblico ed al buon costume. Ne deriva che l'atto nullo, che può avere contenuto lecito o illecito, resta comunque nullo, e l'atto dal contenuto illecito, invece, non può che essere considerato appunto contrario all'ordine pubblico ed al buon costume! Mi pare quindi che in qualche modo la formulazione del primo comma di questo articolo 16 riesca a riempire quei vuoti che si erano determinati, ed anche ad eliminare gli spazi successivi di manovra, che poi avrebbero comunque consentito, attraverso riserve o clausole che ho definito di stile, la possibilità di esercizio commerciale e negoziale delle opere edilizie abusive.

Col primo comma di questo articolo, proprio per aver eliminato la dizione relativa alla dichiarazione di conoscenza dell'acquirente (anche se incauto) dell'opera eseguita senza concessione edilizia, si riduce effettivamente tale possibilità, e si persegue quell'obiettivo che tutti ci eravamo proposto: arrivare speditamente e decisamente alla dichiarazione di

nullità degli atti giuridici relativi alle opere edilizie eseguite abusivamente. Tuttavia, se si accoglie tanto il secondo quanto il terzo comma di questo articolo 16, mi pare che il complesso del problema non possa che collegarsi alle disposizioni di cui al successivo articolo 17; ecco perché, ai margini dell'articolo 16, il nostro gruppo aveva proposto un articolo aggiuntivo che completasse il sistema di norme e disposizioni finalizzate a rendere nulli gli atti giuridici relativi a quelle opere edilizie. Ritenevamo che si dovesse introdurre, in modo omogeneo rispetto a quanto già operato con il certificato di uso residenziale, un certificato di destinazione urbanistica.

CARLO TASSI. Ma allora, sommando a tre anni altri tre, secondo te arriveremmo a sei anni, perché stamane hai detto che per ottenere il certificato di abitabilità sarebbero stati necessari tre anni!

FRANCESCO SAPIO. No, no, no: la questione del certificato di abitabilità, che serviva per l'autorizzazione delle varianti, l'abbiamo superata con la disposizione che, anziché il certificato di abitabilità, fosse comunque richiesto preliminarmente il certificato di fine lavori, in altri termini la variante autorizzata si richiede prima che i lavori siano ultimati, come risulta dalla certificazione del direttore dei lavori. Adesso noi introduciamo un altro concetto: cioè deve essere allegato, all'atto di definizione del negozio giuridico, un certificato di uso urbanistico che è analogo al certificato di destinazione. In definitiva, se vi sono ritardi burocratici nell'apparato dello Stato, mi sembra necessario ed opportuno superarli. Per questo ribadiamo che il gettito ricavato da questa sanatoria deve essere destinato al funzionamento degli uffici degli enti preposti a ricevere la dichiarazione di sanatoria. In altri termini: non si può consentire il ritardo che esiste in enti e in uffici dello Stato. Questo comunque è un motivo di ulteriore discussione che proporremo in un altro momento.

Noi abbiamo detto che i comuni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, devono definire le zone del territorio comunale all'interno delle quali gli atti giuridici tra vivi, che abbiano per oggetto il trasferimento o lo scioglimento della comunione di diritti reali tra vivi, devono essere notificati. Tale notifica deve essere fatta preventivamente al sindaco, a norma degli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile. Certamente ci rendiamo conto che il sindaco deve esprimersi immediatamente (per questo motivo poniamo il termine di 15 giorni dalla notifica), però abbiamo anche previsto che il sindaco non autorizzi gli atti di cui alla preliminare discussione. Egli deve comunque rilasciare questo certificato nel quale si stabilisce sia la destinazione urbanistica dei terreni, prevista dagli strumenti vigenti, sia le varianti a questi ultimi eventualmente adottate. Si deve comunque chiarire se il progetto preveda o meno la sua inclusione nel piano pluriennale di attuazione. Mi sembra tra l'altro che gli atti giuridici, di cui stiamo discutendo, debbano essere considerati nulli — comunque non possono essere rogati dai notai —, nel caso in cui l'alienante non esibisca tale certificato. Tali atti devono considerarsi nulli anche nel caso in cui il certificato specifichi la mancata autorizzazione da parte del comune.

Questa norma, che può apparire rigida e vincolistica, non si dovrà applicare agli atti costitutivi i quali siano modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Riteniamo anche che il mancato rilascio del certificato da parte del sindaco, sia nei modi che nei termini prima specificati, debba costituire comunque un'omissione di atti d'ufficio. Ma la questione fondamentale che va posta, anche rispetto alle negoziabilità dei beni immobili di cui all'articolo 16 del presente provvedimento, deve essere comunque riferita alla possibilità che hanno i pubblici ufficiali di ricevere o di autenticare gli atti di cui abbiamo parlato, senza che l'alienante esibisca questo certificato comunale o nel caso in cui il comune abbia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

opposto un diniego alla autorizzazione per il trasferimento.

Noi riteniamo che si debba specificare con chiarezza che i pubblici ufficiali che ricevono o autenticano gli atti di cui sopra sono passibili, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, delle sanzioni previste dall'articolo 138 della legge medesima, poiché compiono un atto contrario all'ordine ed all'interesse pubblico.

Quindi, se tutto il corpo dell'articolo 16 verrà arricchito da queste indicazioni e da queste specificazioni, effettivamente la maggioranza — col contributo della nostra opposizione — avrà saputo individuare il punto cardine su cui si articola e si organizza la programmazione del futuro abusivismo. Attraverso l'individuazione delle procedure che rendono nulli gli atti giuridici relativi a queste opere edilizie ed alle lottizzazioni abusive (su cui ritorneremo in sede di esame dell'articolo 17), mi pare ci si possa porre un obiettivo valido sia per la maggioranza che per l'opposizione. In fondo, al di là delle soluzioni che sapremo dare al progetto di sanatoria dell'abusivismo edilizio, per tutto ciò che attiene le procedure e le strategie di prevenzione dell'abuso, proprio in questa disciplina che supera i limiti della legge n. 10 e che paralizza o rende impossibile la commerciabilità delle opere abusive, mi pare che si debba individuare lo strumento per impedire e disincentivare il fenomeno di cui discutiamo nonché per rendere possibile una gestione del territorio della quale siano protagonisti non solo i pubblici ufficiali, ma anche i cittadini, gli enti locali e gli amministratori, che debbono trarre da queste norme nuove responsabilità e nuove certezze di diritto (*Applausi all'estrema sinistra*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANSELMI ed altri: «Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2» (1414);

MATTEOLI: «Ulteriore proroga del termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2» (1415).

Saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Onorato, che aveva chiesto di parlare, non è presente. Si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gericca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, intendevo avanzare una richiesta di chiarimento al relatore per la maggioranza, al presidente della Commissione ed al Governo a proposito del primo capoverso dell'articolo 16. Esso, definendo l'oggetto della norma, recita testualmente: «Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti relativi ad opere edilizie, o loro parti, iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli...».

Si pone dunque (se abbiamo ben capito, e di qui il quesito all'onorevole Piermartini) un problema di commercializzazione dei beni. Ora, se questo è l'oggetto, chiederemmo, senza modificare il programma dei lavori, ma anzi trovando una strada per definire la cosa, se si debba o meno affrontare la questione dei contratti di locazione, che sono cosa diversa dalla commercializzazione. Chiediamo quindi al relatore ed al Comitato dei nove di trovare il modo di includere nel contesto di questa normativa i contratti di locazione che abbiano per oggetto edifici ultimati dopo il 30 ottobre 1983, i cui titolari non abbiano ottemperato agli obblighi necessari per ottenere la sanatoria.

Il nostro gruppo, in un intervento precedente, ha posto un altro interrogativo,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

che pure meriterebbe un chiarimento per fare, come si dice, presto e bene. Si trattava di un interrogativo concernente gli edifici la cui costruzione sia iniziata prima del 30 ottobre 1983 ma commercializzati successivamente ai quali non si estenderebbe la disciplina della legge n. 10, che verrebbe abrogata a conclusione del capo primo, ma che non sarebbero regolati neppure dall'articolo 16 di questo progetto di legge.

Quindi intendiamo suggerire alla Commissione di presentare un emendamento che chiarisca quanto concerne i contratti di locazione. Vorrei anche dire che, quando si pone mano ad una normativa che modifica leggi precedenti, occorre tener conto dell'esperienza che si è potuta realizzare in diverse zone delle varie città e del paese. Posso assicurare i colleghi presenti che l'iniziativa dell'abusivismo, in alcune aree metropolitane, è così tracotante e sfrontata da portare non soltanto alla commercializzazione di opere prive di concessione di fronte a notai, con il pagamento dell'IVA e con l'assicurazione all'incauto acquirente di contrarre un atto perfettamente legale, ma anche al caso-limite di costruttori abusivi i quali stipulano contratti di locazione per edifici che sono stati confiscati dai comuni e che, quindi, ai sensi della legge n. 10, appartengono al loro patrimonio indisponibile.

Dal momento che si ha l'intenzione non dico in modo retorico di voltare pagina ma, in ogni caso, di chiarire e di rendere più efficaci e penetranti determinate misure, il quesito, il chiarimento, l'interrogativo (quindi anche una proposta che il relatore possa assumere come propria iniziativa nel definire l'articolo) è quello concernente l'estensione della nullità, oltre che agli atti giuridici relativi alla commercializzazione, anche agli atti relativi a contratti di locazione stipulati per immobili terminati dopo il 30 ottobre 1983.

Poi, quando discuteremo il titolo IV, vedremo insieme come regolare la materia pregressa. Ma dal momento che stiamo affrontando una discussione per impostare la nuova fase di una normativa

che garantisca efficaci misure di intervento, di repressione e cautela, a tutela del territorio, crediamo che questo chiarimento sia necessario.

Con lo spirito con il quale stiamo formulando questa proposta di definizione (si tratterebbe di aggiungere, da parte del relatore, se lo crede, e del Comitato dei nove, una frase che richiami per la nullità anche i contratti di locazione), pregherei di considerare che molte costruzioni abusive importanti potrebbero essere sottratte, da parte dei costruttori abusivi, alla sanatoria ai fini del passaggio di proprietà, per tenerle — ove lasciassimo aperta nella normativa la maglia che ho citato — poi a disposizione e darle in locazione.

Guardate che i problemi della locazione, dei fitti, dei canoni, come è ben noto, sono arrivati, soprattutto nelle grandi aree, ad un livello talmente congestionato da esporre molti cittadini ad un rischio in proposito.

Molto semplicemente, senza dilungarmi ulteriormente su questo argomento, senza riprendere le questioni che sono state poste da altri colleghi, io non avrei chiesto la parola se non avessimo sentito il bisogno di avere, in proposito, un chiarimento, un'assicurazione ed eventualmente, da parte del relatore e del Comitato dei nove, una assicurazione che da questa maglia non rimangano fuori tutti gli atti relativi ai contratti di locazione, di costruzioni abusive, completate dopo l'ottobre 1983, che entrano nella nuova normativa che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Onorevole relatore di minoranza, intende esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, Relatore di minoranza. Anche la nullità degli atti giuridici è una regola che può diventare strumento efficace per scoraggiare e combattere l'abusivismo. Quali sono i limiti dell'articolo 16, così come proposto nel testo della Commissione? Noi riteniamo siano limiti seri, per i seguenti motivi: il primo riguarda la data di entrata in

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

vigore della norma. In casi come questo, sarebbe indispensabile una norma-cate-naccio, altrimenti si produrrebbero effetti contrari a quelli che si vogliono raggiungere. In tal caso, l'annuncio ha, come conseguenza immediata, un invito ed una sollecitazione al commercio delle opere abusive o all'affitto delle stesse, così come ricordava un momento fa l'onorevole Gericca. Un commercio delle opere abusive realizzate non solo prima della presentazione della legge, ma anche dopo il 31 ottobre 1983.

Un altro limite è dato dall'ambiguità dell'ultima parte del primo comma, che renderebbe commerciabili le opere per le quali non si sia ottenuta la sanatoria, quindi anche per le opere insanabili, e con riferimento alle quali si sia soltanto presentata domanda di sanatoria e provveduto al pagamento della sanzione.

Lo stesso articolo, oltre a quei limiti, presenta una carenza, poiché non prevede una precisa assunzione di responsabilità da parte dei pubblici ufficiali che autenticano atti non conformi alla legge. Gli emendamenti del gruppo comunista vogliono stimolare tale assunzione di responsabilità attraverso la previsione di sanzioni a carico di coloro che provvedono al rogito di atti non conformi alla legge.

Fatte queste premesse, il parere sugli emendamenti è il seguente. Esprimo parere contrario sull'emendamento Guarra 16.5, perché non si può ovviare ai limiti che ho prima ricordato con la soppressione della norma o con una formulazione del genere di quella indicata in tale emendamento: occorre invece intervenire con appropriate modifiche del testo della Commissione. Esprimo una riserva sull'emendamento Pazzaglia 16.2, poiché manca in esso l'indicazione della data dalla quale deve avere efficacia la norma proposta, anche se la formulazione delineata è tale da superare alcuni dei limiti che avevo in precedenza richiamato. Esprimo una riserva anche sull'emendamento Crucianelli 16.3. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Balzardi 16.6 e parere favorevole sugli emen-

damenti Sapiro 16.8 e Satanassi 16.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 16.11; parere favorevole, invece, sugli emendamenti Pamini Lattanzi 16.10 e Satanassi 16.11: quest'ultimo, in particolare, in quanto suppressivo del terzo comma dell'articolo, rende più pulita la normativa e impedisce che si proceda, sfruttando una disposizione abbastanza confusa, alla ricerca di vizi formali per ottenere il rogito degli atti. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento Sapiro 16.12.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti all'articolo 16?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 16.1, Guarra 16.5, Pazzaglia 16.2, Crucianelli 16.3; parere favorevole sull'emendamento Balzardi 16.6. Contrario inoltre sugli emendamenti Sapiro 16.8, Satanassi 16.9, Boetti Villanis Audifredi 16.4, Palmi Lattanzi 16.10, Satanassi 16.11. Dell'emendamento Sapiro 16.12 chiedo che sia rinviata la votazione in sede di esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti. Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Crucianelli 16.01, mentre chiedo che l'emendamento Alborghetti 16.03 (e quindi anche il relativo subemendamento Alborghetti 0.16.03.1) sia riproposto all'articolo 17, in quanto sede più appropriata in relazione alla materia.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 16.1, Guarra 16.5, Pazzaglia 16.2, Crucianelli 16.3; accetta l'emendamento Balzardi 16.6. Parere contrario anche sugli emendamenti Sapiro 16.8, Satanassi 16.9, Boetti Villanis Audifredi 16.4, Palmi Lattanzi 16.10, Satanassi 16.11, Sapiro 16.12, sugli articoli aggiuntivi Crucianelli 16.01 e Al-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

borghetti 16.03, nonché sul subemendamento Alborghetti 0.16.03.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 16.1, Guarra 16.5 e Pazzaglia 16.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	480
Votanti	474
Astenuti	6
Maggioranza	238
Voti favorevoli	56
Voti contrari	418

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Guarra 16.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	485
Votanti	327
Astenuti	158
Maggioranza	164
Voti favorevoli	50
Voti contrari	277

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pazzaglia 16.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	490
Votanti	331
Astenuti	159
Maggioranza	166
Voti favorevoli	55
Voti contrari	276

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Aloï Fortunato
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amato Giuliano
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellini Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbalace Francesco
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Belluscio Costantino
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele

Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Caloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Da Mommio Giorgio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Falcier Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Grippo Ugo
Guarra Antonio
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lo Bello Concetto
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto

Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicostra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giulio

Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadifr
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo

Urso Salvatore
Usellini Mario

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Boetti 16.1:

Calamida Franco
Gorla Massimo
Pollice Guido
Ronchi Edoardo
Russo Francesco
Tamino Gianni

Si sono astenuti sull'emendamento Guarra 16.5:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Giancarlo
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria

Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Gradi Giuliano
 Graduada Michele
 Granati Caruso Maria Teresa
 Grassucci Lelio
 Grottola Giovanni
 Gualandi Enrico
 Guerrini Paolo
 Guerzoni Luciano

Ianni Guido
 Ingraio Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
 Levi Baldini Ginzburg Natalia
 Loda Francesco
 Lodi Faustini Fustini Adriana

Macis Francesco
 Mainardi Fava Anna
 Mancuso Angelo
 Mannuzzu Salvatore
 Martellotti Lamberto
 Masina Ettore
 Migliasso Teresa
 Minervini Gustavo
 Minozzi Rosanna
 Montanari Fornari Nanda
 Montessoro Antonio
 Moschini Renzo
 Motetta Giovanni

Natta Alessandro
 Nicolini Renato

Olivi Mauro
 Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
 Palmini Lattanzi Rosella
 Palopoli Fulvio
 Pastore Aldo
 Peggio Eugenio
 Pernice Giuseppe
 Petrocelli Edilio
 Petruccioli Claudio
 Picchetti Santino
 Pierino Giuseppe
 Pochetti Mario
 Polesello Gian Ugo
 Poli Gian Gaetano

Polidori Enzo
 Proietti Franco
 Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
 Ricotti Federico
 Ridi Silvano
 Rindone Salvatore
 Rizzo Aldo
 Rodotà Stefano
 Ronzani Gianni Vilmer
 Rossino Giovanni
 Rubbi Antonio

Sandirocco Luigi
 Sanlorenzo Bernardo
 Sannella Benedetto
 Sapia Francesco
 Sarti Armando
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Scaramucci Guaitini Alba
 Serri Rino
 Spataro Agostino
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trebbi Ivonne

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
 Vignola Giuseppe
 Violante Luciano
 Virgili Biagio

Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento
 16.2:*

Alasia Giovanni
 Alborghetti Guido
 Amadei Ferretti Margari

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario

Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fittante Costantino

Gabbugiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovanni
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ingrao Pietro

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco

Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Masina Ettore

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Migliasso Teresa
 Minervini Gustavo
 Minozzi Rosanna
 Montanari Fornari Nanda
 Montessoro Antonio
 Moschini Renzo
 Motetta Giovanni

Nicolini Renato

Olivi Mauro
 Onorato Pierluigi

Palmieri Ermenegildo
 Palmini Lattanzi Rosella
 Palopoli Fulvio
 Pastore Aldo
 Peggio Eugenio
 Pernice Giuseppe
 Petrocelli Edilio
 Petruccioli Claudio
 Picchetti Santino
 Pierino Giuseppe
 Pochetti Mario
 Polesello Gian Ugo
 Poli Gian Gaetano
 Polidori Enzo
 Proietti Franco
 Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
 Ricotti Federico
 Ridi Silvano
 Rindone Salvatore
 Rizzo Aldo
 Rodotà Stefano
 Ronzani Gianni Vilmer
 Rossino Giovanni
 Rubbi Antonio

Sandirocco Luigi
 Sanlorenzo Bernardo
 Sannella Benedetto
 Sapia Francesco
 Sarti Armando
 Sastro Edmondo
 Satanassi Angelo
 Scaramucci Guaitini Alba
 Serri Rino
 Spataro Agostino

Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trebbi Ivanne

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
 Vignola Giuseppe
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
 Zanini Paolo
 Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Benedikter Johann
 Di Bartolomei Mario
 Diglio Pasquale
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Gava Antonio
 Gioia Luigi
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Nebbia Giorgio
 Pandolfi Filippo Maria
 Patria Renzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 16.3 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Bal-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

zardi 16.6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Sapiro 16.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palmmini Lattanzi. Ne ha facoltà.

ROSSELLA PALMINI LATTANZI. Signor Presidente, colleghi deputati, l'emendamento Sapiro 16.8, che raccomando all'approvazione della Camera, è molto chiaro nei suoi intendimenti ed è ancor più necessario dati i fatti e le preoccupazioni che si sono manifestate in questi mesi.

Infatti, l'articolo 16 dichiara nulli tutti gli atti giuridici aventi per oggetto opere edilizie o loro parti iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Con il nostro emendamento proponiamo la nullità di tutti gli atti giuridici aventi per oggetto operazioni relative ad opere edilizie o loro parti ultimate alla data del 1° ottobre 1983.

Riteniamo che solo fissando termini di questo genere si possa porre un argine serio a quella che potrebbe essere una vera e propria corsa nella compravendita di opere abusive.

I tempi previsti dall'articolo 16 hanno tutto il sapore di un invito, di un messaggio esplicito per compiere atti di compravendita di immobili abusivi in questa fase di discussione ed approvazione del progetto di legge.

Se vogliamo davvero scoraggiare e rendere impossibili abusi di questa natura non possiamo approvare articoli che vanno in senso opposto a questa intenzione.

Fissare un termine è certamente necessario, ma esso non deve favorire atti di compravendita di immobili abusivi ed è proprio per questo che proponiamo la data del 1° ottobre 1983 (*Applausi alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, noi comprendiamo bene le motivazioni, che in parte anche condividiamo, espresse nella precedente dichiarazione di voto, ma vorrei fare presente che se fosse introdotto il termine del 1° ottobre 1983 si darebbe vita ad una norma con efficacia retroattiva, con tutte le conseguenze che ne derivano, anche di ordine costituzionale. Per questi motivi il gruppo della democrazia cristiana voterà contro l'emendamento Sapiro 16.8.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapiro 16.8, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	513
Maggioranza	257
Voti favorevoli	219
Voti contrari	294

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare l'emendamento Satanassi 16.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo, per il quale è stata chiesta la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo brevemente annunciare il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento Satanassi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

16.9. Questo emendamento propone la soppressione di una parte del primo comma dell'articolo 16. Si tratta semplicemente di questo: l'articolo 16 si riferisce alla nullità degli atti giuridici relativi ad opere edilizie, e al primo comma afferma che: «Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad opere edilizie, o loro parti, (...) sono nulli e non possono essere rogati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria ai sensi del presente articolo 11». Ma si aggiunge — questo è il punto, colleghi! —: «ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione». Mi pare, signor Presidente, che qui caschi l'asino, rispunti cioè lo spiritello permissivo che vi ha accompagnato, colleghi della maggioranza, in tutta la stesura della legge: quel concetto della sanatoria a catena, di cui questo è un altro anello, che sembra essere la vostra ossessione, anche quando la legge si riferisce alle norme da adottare per arrestare o impedire l'abusivismo futuro. Perché l'atto giuridico non sia nullo a voi sembra sufficiente una bella dichiarazione, con allegata semplice domanda, con tanto di ricevuta, e magari con un atto di sincera contrizione: dichiara, paga, poi si vedrà...! Potete essere quasi certi, egregi colleghi della maggioranza, che ciò che a posteriori noi vedremo sarà un nuovo corpo abusivo.

Sono questi i motivi per i quali, signor Presidente, colleghi, raccomando l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Satanassi 16.9. non

accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	509
Maggioranza	255
Voti favorevoli	216
Voti contrari	293

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 16.4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Palmmini Lattanzi 16.10, per il quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Palmmini Lattanzi 16.10, non accettato dalla maggioranza della Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	509
Maggioranza	255
Voti favorevoli	213
Voti contrari	296

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Agostinacchio Paolo	Belluscio Costantino
Aiardi Alberto	Benevelli Luigi
Alagna Egidio	Bernardi Antonio
Alasia Giovanni	Bernardi Guido
Alberini Guido	Berselli Filippo
Alborghetti Guido	Bianchi Fortunato
Aloi Fortunato	Bianchi Beretta Romana
Amadei Giuseppe	Bianchi di Lavagna Vincenzo
Amadei Ferretti Margari	Bianchini Giovanni
Amalfitano Domenico	Bianco Gerardo
Amato Giuliano	Biasini Oddo
Ambrogio Franco	Binelli Gian Carlo
Amodeo Natale	Birardi Mario
Andò Salvatore	Bisagno Tommaso
Andreoli Giuseppe	Bocchi Fausto
Andreoni Giovanni	Bochicchio Schelotto Giovanna
Angelini Piero	Boдрato Guido
Angelini Vito	Boetti Villanis Audifredi
Aniasi Aldo	Bogi Giorgio
Anselmi Tina	Bonalumi Gilberto
Antonellis Silvio	Boncompagni Livio
Antoni Varese	Bonetti Andrea
Arbasino Alberto	Bonetti Mattinzoli Piera
Arisio Luigi	Bonferroni Franco
Armato Baldassare	Bonfiglio Angelo
Armellin Lino	Borghini Gianfranco
Artese Vitale	Borgoglio Felice
Artioli Rossella	Borri Andrea
Astori Gianfranco	Bortolani Franco
Augello Giacomo	Bosco Bruno
Auleta Francesco	Bosco Manfredi
Azzolini Luciano	Boselli Anna detta Milvia
Badesi Polverini Licia	Bosi Maramotti Giovanna
Baghino Francesco	Botta Giuseppe
Balbo Ceccarelli Laura	Bottari Angela Maria
Balestracci Nello	Bozzi Aldo
Balzamo Vincenzo	Bressani Piergiorgio
Balzardi Piero Angelo	Briccola Italo
Bambi Moreno	Brina Alfio
Baracetti Arnaldo	Brocca Beniamino
Barbalace Francesco	Bruni Francesco
Barbato Andrea	Bruzzani Riccardo
Barbera Augusto	Bulleri Luigi
Barzanti Nedo	Cabras Paolo
Bassanini Franco	Cafarelli Francesco
Battaglia Adolfo	Cafiero Luca
Battistuzzi Paolo	Calamida Franco
Becchetti Italo	Caldoro Antonio
Belardi Merlo Eriase	Calonaci Vasco
Bellini Giulio	Calvanese Flora
Bellocchio Antonio	Campagnoli Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michele
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno

Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Foschi Franco
Foti Luigi
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippò Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memi Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino

Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaglione Nicola
Scagliola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivonne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Benedikter Johann
 Di Bartolomei Mario
 Diglio Pasquale
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Gava Antonio
 Gioia Luigi
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Nebbia Giorgio
 Pandolfi Filippo Maria
 Patria Renzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Santanassi 16.11 ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Chella. Né ha facoltà.

MARIO CHELLA. Onorevoli colleghi, sono già stati illustrati i numerosi motivi di critica, da parte nostra, all'articolo 16, e le nostre proposte di modifica. Ciò mi consente di evitare un ulteriore esame di merito, ma non mi esime dal dovere di tornare a sottolineare — molto brevemente, perché siamo in sede di dichiarazione di voto — l'assurdità di questo terzo comma e l'incomprensibilità dell'atteggiamento della maggioranza, che sembra insistere nel volerlo mantenere.

È noto a tutti, ormai, dopo la discussione che si è finora svolta, che l'articolo 16 investe una materia complessa, sia perché ricca di risvolti giuridici delicati, sia perché, a seconda dei contenuti dell'articolo, può costituire o no un robusto deterrente nei riguardi dell'abusivismo futuro.

Vi faccio notare, onorevoli colleghi della maggioranza, che già avete respinto gli emendamenti che secondo noi avrebbero costituito questo robusto deterrente. Consentite, ad esempio, che sia alienata la proprietà abusiva, e che l'atto giuridico relativo sia valido, perché ad esso si alleggi copia conforme della domanda di concessione in sanatoria.

Noi abbiamo già fatto rilevare, in particolare, la pericolosità di questa parte dell'articolo 16. Ma la maggioranza ed il Governo sembrano non accontentarsi di questa smagliatura nei confronti dell'abusivismo futuro, e pretendono di fare di più, o almeno così sembra, perché si mostrano premurosi nei confronti di chi vuole alienare l'opera abusiva. Per quei costruttori che, nella fretta di vendere, cioè di disfarsi del corpo del reato, si fossero dimenticati di allegare all'atto giuridico di trasferimento o la copia della concessione o la copia della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, si prevede infatti che l'atto di compravendita possa essere confermato mediante atto successivo, con il quale si ovvia alla dimenticanza.

Ora mi chiedo il perché, onorevoli colleghi della maggioranza, onorevole ministro Nicolazzi, di questo riguardo inusitato, che non trova riscontri nella nostra legislazione. Perché tale prova di ulteriore, deletoria compiacenza verso l'abusivismo? Non sarebbe opportuno almeno sopprimere questo terzo comma dell'articolo 16, già di per sé molto opinabile, così come l'avete congegnato? A questa domanda, naturalmente, noi comunisti diamo una risposta affermativa; e ci auguriamo fino all'ultimo momento che anche da parte dell'intera Assemblea possa giungere un parere favorevole alla nostra richiesta di sopprimere questo terzo comma dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Satanassi 16.11, non accettato dalla maggioranza della Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	499
Votanti	497
Astenuti	2
Maggioranza	249
Voti favorevoli	237
Voti contrari	260

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Sapio, acconsente a trasferire il suo emendamento 16.12 all'articolo 17, così come ha proposto il relatore per la maggioranza?

FRANCESCO SAPIO. Sono d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene onorevole Sapio. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 16 l'onorevole Jovannitti. Ne ha facoltà.

BERNARDINO ALVARO JOVANNITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i rilievi critici sui limiti e sulle carenze di questo articolo sono stati fatti dagli onorevoli Bulleri, Boselli, Polesello e Sapio. Le ragioni politiche, invece, che stanno alla base del nostro voto contrario, sono facilmente riscontrabili nella mancanza assoluta di garanzie contro il ripetersi di manovre speculative anche di grandi dimensioni. Molto semplicemente credo di po-

ter dire che nel passato uno dei fatti più gravi che si siano verificati all'interno del fenomeno dell'abusivismo è stato quello delle lottizzazioni abusive.

La quasi totalità dei quartieri sorti in questi anni in molte città, al di fuori e contro le previsioni urbanistiche dei comuni, hanno trovato possibilità di realizzarsi in virtù, o meglio, a causa di trasferimenti di lotti e di alloggi avvenuti sulla carta e per contanti, senza nessuna certificazione relativa alle licenze e alle autorizzazioni necessarie. Grandi proprietari fondiari hanno potuto così realizzare su terreni agricoli enormi profitti, scaricando su una utenza, spesso tanto bisognosa quanto laboriosa, le conseguenze negative delle illegalità commesse.

Testimonianze evidenti di tale situazione sono le manifestazioni e le proteste degli abitanti delle borgate romane. Con il provvedimento che stiamo discutendo questo fenomeno dovrebbe essere stroncato, realizzando — come dice l'onorevole Piermartini nella sua relazione per la maggioranza — la chiusura di un periodo travagliato, creando una situazione nuova ed una piattaforma non solo giuridica, partendo dalla quale sarà più agevole per le stesse amministrazioni contrastare efficacemente l'abusivismo con i perfezionati strumenti che la normativa predispone.

Ma può riuscire a soddisfare queste finalità, onorevoli colleghi, l'articolo in questione? È perfetto questo strumento? A noi pare proprio di no.

È vero che si minaccia la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto il trasferimento di opere edilizie abusive, ma poi inspiegabilmente, come ha sottolineato poco fa il collega Chella, con una serie di deroghe, si consente ugualmente la validità di questi atti.

Allora, di quale perfezione si può parlare quando, come nel caso specifico, si prevede la validità di questi atti non solo sulla base della concessione a sanatoria, ma addirittura sulla base della presentazione della copia conforme della domanda di sanatoria, anche se non ancora esaminata ed accolta e senza che sia intervenuto quello che il compagno Alborghetti,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

con notevole acume politico, ha definito il *ticket* edilizio.

Tutto si appiana, tutto diventa regolare e legale e torna quindi di attualità la domanda che più volte abbiamo avanzato nel corso di queste settimane sul carattere di questo provvedimento, che trascura gli aspetti urbanistici e di difesa del territorio per privilegiare il lato fiscale ed il rastrellamento di quei fondi previsti nel bilancio dello Stato, che il Governo rifiuta di reperire dalle tasche degli evasori fiscali, dai trafugatori di capitali all'estero e dai titolari di grandi ed improvvise fortune.

Se questa è la vostra scelta, signori della maggioranza, al di là dei buoni propositi espressi poco fa dall'onorevole Ferrarini, non potete meravigliarvi se noi comunisti, dopo aver cercato di riportarvi a discutere di urbanistica e di abusivismo per approntare gli strumenti legislativi necessari per combattere seriamente il fenomeno dell'abusivismo, dinanzi alle vostre resistenze, voteremo contro questo articolo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	504
Votanti	503
Astenuti	1
Maggioranza	252
Voti favorevoli	274
Voti contrari	229

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aloï Fortunato
 Amadei Giuseppe
 Amadei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andreatta Beniamino
 Andreoni Giovanni
 Angelini Piero
 Angelini Vito
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arbasino Alberto
 Arisio Luigi
 Armato Baldassare
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzamo Vincenzo
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Baracetti Arnaldo
 Barbalace Francesco
 Barbato Andrea
 Barbera Augusto
 Barzanti Nedo
 Bassanini Franco
 Battaglia Adolfo
 Battistuzzi Paolo
 Becchetti Italo
 Belardi Merlo Eriase
 Bellini Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Bellocchio Antonio	Capecchi Pallini Maria Teresa
Belluscio Costantino	Capria Nicola
Benevelli Luigi	Caprili Milziade Silvio
Bernardi Antonio	Cardinale Emanuele
Bernardi Guido	Carelli Rodolfo
Berselli Filippo	Caria Filippo
Bianchi Fortunato	Carlotto Natale
Bianchi Beretta Romana	Carpino Antonio
Bianchi di Lavagna Vincenzo	Casalinuovo Mario
Bianchini Giovanni	Casati Francesco
Bianco Gerardo	Casini Carlo
Biasini Oddo	Casini Pier Ferdinando
Binelli Gian Carlo	Castagnetti Guglielmo
Birardi Mario	Castagnola Luigi
Bisagno Tommaso	Cattanei Francesco
Bocchi Fausto	Cavigliasso Paola
Bochicchio Schelotto Giovanna	Cazora Benito
Bodrato Guido	Ceci Bonifazi Adriana
Boetti Villanis Audifredi	Cerquetti Enea
Bogi Giorgio	Cerrina Feroni Gian Luca
Boncompagni Livio	Chella Mario
Bonetti Andrea	Cherchi Salvatore
Bonetti Mattinzoli Piera	Ciafardini Michele
Bonferroni Franco	Ciaffi Adriano
Bonfiglio Angelo	Ciampaglia Alberto
Borghini Gianfranco	Ciancio Antonio
Borri Andrea	Cifarelli Michele
Bortolani Franco	Ciocia Graziano
Bosco Bruno	Ciofi degli Atti Paolo
Boselli Anna detta Milvia	Citaristi Severino
Bosi Maramotti Giovanna	Cobellis Giovanni
Botta Giuseppe	Cocco Maria
Bottari Angela Maria	Codrignani Giancarla
Bozzi Aldo	Colombini Marroni Leda
Bressani Piergiorgio	Coloni Sergio
Briccola Italo	Colucci Francesco
Brina Alfio	Columba Mario
Brocca Beniamino	Colzi Ottaviano
Bruni Francesco	Cominato Lucia
Bruzzani Riccardo	Comis Alfredo
Bulleri Luigi	Conte Antonio
Cabras Paolo	Conte Carmelo
Cafarelli Francesco	Conti Pietro
Cafiero Luca	Contu Felice
Calamida Franco	Corder Marino
Caldoro Antonio	Correale Paolo
Calonaci Vasco	Corsi Umberto
Calvanese Flora	Corti Bruno
Campagnoli Mario	Corvisieri Silverio
Cannelonga Severino	Costa Raffaele
Canullo Leo	Cresco Angelo
	Crippa Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquino Saverio
D'Acquisto Mario
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco

Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Francesse Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Garavaglia Maria Pia
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessadro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi

Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatò Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Sterpa Egidio
 Strumendo Lucio
 Sullo Fiorentino
 Susi Domenico

 Tagliabue Gianfranco
 Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tassone Mario
 Tatarella Giuseppe
 Tedeschi Nadir
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Trantino Vincenzo
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivonne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

 Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

 Vacca Giuseppe
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Viti Vincenzo

 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zanfagna Marcello
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michel

Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento Sata-nassi 16.11:

Cirino Pomicino Paolo
 Staiti di Cuddia delle Chiuse

Si è astenuto sull'articolo 16 nel suo complesso:

Mancini Giacomo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Benedikter Johann
 Di Bartolomei Mario
 Diglio Pasquale
 Ferrari Marte
 Fioret Mario
 Franchi Franco
 Galasso Giuseppe
 Gava Antonio
 Gioia Luigi
 Leccisi Pino
 Lega Silvio
 Lenoci Claudio
 Lobianco Arcangelo
 Nebbia Giorgio
 Pandolfi Filippo Maria
 Patria Renzo

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Crucianelli 16.01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

I firmatari dell'articolo aggiuntivo Alborghetti 16.03 — e del relativo subemen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

damento Alborghetti 0.16.03.1 — acconsentono a trasferirlo al successivo articolo 17, così come proposto dal relatore per la maggioranza?

FRANCESCO SAPIO. Accetto la proposta del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sapiro.

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura.

(Lottizzazione).

«Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengano abusivamente iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi.

Gli atti giuridici tra vivi aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere rogati ove da essi non risulti, per dichiarazione dell'alienante, la destinazione urbanistica dei terreni stessi secondo gli strumenti urbanistici approvati ed i programmi attuativi, ovvero la dichiarazione di inesistenza degli stessi. In caso di terreni edificabili, gli atti suddetti devono indicare, sempre per dichiarazione dell'alienante, se ai sensi dello strumento urbanistico approvato siano necessariamente richiesti per la zona in cui i terreni sono ubicati strumenti urbanistici attuativi ai fini della realizzazione dello scopo edilizio. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 16.

I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere iscritti al catasto se non viene allegata copia della domanda o del relativo tipo, notificata al sindaco del Comune ove è sito il terreno.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati devono trasmettere, entro 30 giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da

loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 6 ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.

Nei successivi 90 giorni il sindaco salvo quanto disposto nel successivo comma, dispone con ordinanza da notificare ai soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 6, l'acquisizione delle aree lottizzate al patrimonio disponibile del comune. In caso di inerzia del sindacato si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 6.

L'acquisizione gratuita effettuata con l'ordinanza del sindaco costituisce titolo per l'immissione nel possesso per la trascrizione nei registri immobiliari; essa si verifica di diritto in base a quanto stabilito dal quarto comma del precedente articolo 6 quando le aree interessate sono destinate, in base a leggi statali o regionali, alla non edificabilità, a tutela di vincoli ad essa preordinati.

Sono nulli e non possono essere rogati gli atti diretti alla realizzazione delle lottizzazioni abusive nonché quelli aventi per oggetto lotti di terreno per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal quinto comma, del presente articolo, stipulati dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco. Gli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive sono nulli, ed è fatto divieto di rogarli.

Qualora la lottizzazione venga iniziata prima della prescritta autorizzazione, ma sia comunque conforme agli strumenti urbanistici, ai programmi di attuazione e alla normativa edilizia vigenti sia al momento della realizzazione delle opere sia al momento di presentazione della do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

manda di approvazione del progetto, gli interessati possono conseguire l'autorizzazione in sanatoria alle condizioni fissate in sede di convenzione e comunque corrispondendo una somma, a titolo di oblazione, pari al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione previsti in convenzione. Sono comunque dovuti gli oneri previsti dalla convenzione medesima.

Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.

I pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto nel presente articolo, sono esonerati da ogni responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni stessi; l'osservanza delle formalità di cui ai commi precedenti tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 17.

17. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI.

Sostituirlo con il seguente:

Le aree del territorio nazionale possono essere divise, frazionate, lottizzate esclusivamente previo provvedimento concessorio comunale il quale dovrà accertare il rispetto delle dimensioni minime previste in sede di norme tecniche relative agli strumenti urbanistici approvati ed, in assenza, delle norme regionali per le diverse situazioni nelle more della formazione degli strumenti stessi.

Le aree oggetto di concessione ad edificare sono indivisibili, pena la decadenza

dalla concessione a tutti gli effetti di legge, fino a quando non venga approvata dal piano regolatore generale variante che ne modifichi i regimi.

Le aree soggette a strumenti urbanistici adottati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1971, n. 865 (articoli 9, 26, 27 e 35) non sono frazionabili prima della avvenuta espropriazione. Ogni atto compiuto in violazione del presente articolo è nullo. Gli oneri per il ripristino della situazione preesistente, i danni agli acquirenti, oltre alle relative sanzioni, sono a carico del proprietario il quale sarà perseguibile a tutti gli effetti di legge.

17. 35.

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI, CASTELLINA, MAGRI

Sostituire il primo comma con i seguenti:

Per lottizzazione abusiva o senza titolo, ai fini del presente articolo, si intende:

a) realizzazione di opere edificatorie, prive delle prescritte concessioni o autorizzazioni, su terreni non dotati di opere di urbanizzazione primaria, ovvero su terreni che gli strumenti urbanistici o le leggi statali o regionali qualifichino come assolutamente inedificabili o destinino ad edilizia pubblica o a spazio pubblico o definiscano soggetti ad esproprio;

b) l'esecuzione — preordinata all'attività edilizia — di opere di urbanizzazione primaria non assistita, nei casi previsti dalla legge, dalla previa stipulazione della convenzione stabilita dall'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Non costituiscono fattispecie di lottizzazione senza titolo i semplici atti giuridici tra vivi recanti alienazione anche frazionata, permuta o divisione di terreni od aree di qualunque destinazione ed ovunque ubicati, anche se contenenti patti o convenzioni concernenti strade, passaggi, servitù, deroghe a distanza e vincoli di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

natura edilizia; fermi comunque restando — a carico dei compratori, permutanti o condividenti che intendano procedere alla successiva utilizzazione edificatoria — l'osservanza di tutti gli obblighi e le eventuali sanzioni stabilite dalla presente legge e, in quanto applicabili, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, e dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

17. 2.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, TASSI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando venga predisposta o attuata la trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni stessi, sia mediante la realizzazione di opere sia mediante qualsiasi attività che realizzi, o da cui comunque consegua, una suddivisione dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

17. 33.

ALBORGHETTI, LODA, MACIS, PICCHETTI, STRUMENDO, SAPIO, GEREMICCA, JOVANNITTI, POLESSELLO, CHELLA, SATANASSI, MANNINO ANTONINO, FILIPPINI, PALMINI LATTANZI, BULLERI, CONTI, IANNI, BOSELLI, ROSINO, BONETTI MATTINZOLI, FABBRI.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio quando vengano compiuti atti che comportino frazionamenti fondiari non autorizzati dal comune o trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi.

17. 17.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI,
COLUMBA, PICCHETTI, GEREMICCA.

Al primo comma, sostituire la parola: iniziate con la seguente: preordinate.

17. 16.

ROCELLI, CARIA, ERMELLI CUPELLI,
FERRARINI, FACCHETTI.

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Si ha altresì lottizzazione abusiva quando si procede al frazionamento catastale dei terreni in lotti di dimensione inferiore a quella minima indicata nello strumento urbanistico o comunque fissata dalla legge regionale.

17. 11.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI, CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Sopprimere il secondo comma.

17. 3.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Al secondo comma, sostituire le parole: approvati ed i programmi attuativi con le seguenti: generali ed attuativi approvati.

17. 12.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al secondo comma, dopo le parole: strumenti urbanistici approvati, aggiungere le seguenti: o adottati.

17. 18.

SAPIO, ALBORGHETTI, GEREMICCA,
FABBRI, JOVANNITTI, COLUMBA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Al secondo comma, sostituire le parole: programmi attuativi, con le seguenti: programmi poliennali di attuazione.

17. 19.

BOSELLI, COLUMBA, ALBORGHETTI,
SAPIO, JOVANNITTI.

Al secondo comma, dopo le parole: strumento urbanistico approvato, aggiungere le seguenti: o adottato.

17. 20.

COLUMBA, SAPIO, ALBORGHETTI,
GEREMICCA, FABBRI, JOVANNITTI.

Al secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

17. 21.

MACIS, ALBORGHETTI, COLUMBA,
SAPIO, BULLERI, FABBRI.

Sopprimere il terzo comma.

17. 4.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI,
GUARRA.

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Il sindaco, entro 15 giorni dalla data della notifica di cui al comma precedente ha facoltà di opporsi al frazionamento, dandone immediata notizia al richiedente e agli uffici competenti.

17. 22.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
POLESELLO, COLUMBA.

Al quarto comma, sostituire le parole: cinquemila metri quadrati, con le seguenti: diecimila metri quadrati.

17. 23.

BULLERI, ALBORGHETTI, SAPIO, GEREMICCA, COLUMBA.

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , il quale può, entro i successivi 15 giorni, non autorizzare il trasferimento.

17. 24.

GEREMICCA, ALBORGHETTI, SAPIO,
FABBRI, CHELLA, COLUMBA.

Sostituire il sesto e il settimo comma con il seguente:

L'acquisizione gratuita si verifica di diritto e l'ordinanza del sindaco di cui al comma precedente costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

17. 25.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, GEREMICCA,
CIOFI DEGLI ATTI, COLUMBA, COLOMBINI.

Sopprime il sesto comma.

17. 5.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI,
GUARRA.

Sopprime il settimo comma.

17. 6.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI,
GUARRA.

Al settimo comma, sostituire le parole: L'acquisizione gratuita con le seguenti: L'acquisizione.

17. 7.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

Al settimo comma, sostituire le parole: quarto comma con le seguenti: quinto comma.

17. 26.

CHELLA, ALBORGHETTI, SAPIO, PALMINI LATTANZI, COLUMBA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Al settimo comma, sostituire le parole: a tutela di vincoli ad essa preordinati con le seguenti: ovvero assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni.

17. 13.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

All'ottavo comma, sopprimere le parole: Gli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive sono nulli ed è fatto divieto di rogarli.

17. 14.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

I pubblici ufficiali che non ottemperano a quanto disposto dagli articoli 16 e 17 della presente legge compiono un atto contrario all'ordine pubblico ai sensi dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 138 della legge medesima.

17. 27.

CIOFI DEGLI ATTI, ALBORGHETTI, COLUMBA, SAPIO, GEREMICCA, BOSELLI, PALMINI LATTANZI, PICCHETTI, MANNINO ANTONINO, MACIS, COLOMBINI.

Dopo l'ottavo comma, aggiungere il seguente:

Il sindaco, e chiunque vi abbia interesse, può agire in giudizio per far valere la nullità degli atti diretti alla realizzazione di lottizzazioni abusive.

17. 34.

ALBORGHETTI, LODA, MACIS, SAPIO, PICCHETTI, STRUMENDO, GEREMICCA, POLESELLO, SATANASSI,

FILIPPINI, PALMINI LATTANZI, BULLERI, BOSELLI, BONETTI MATTINZOLI, FABBRI, JOVANNITI, CHELLA, MANNINO ANTONINO, CURCIO, CONTI, IANNI, ROSSINO.

Sopprime il nono comma.

17. 28.

ALBORGHETTI, MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, POLESELLO, SAPIO, GEREMICCA, COLUMBA.

Al nono comma, sostituire le parole: ai programmi con le seguenti: generali e.

17. 15.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al nono comma, sopprimere le parole: a titolo di oblazione.

17. 32.

LODA, ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO.

Dopo il nono comma, aggiungere il seguente:

Quando da una sentenza definitiva, relativa al reato previsto dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, risulta che alcuni terreni sono compresi in una lottizzazione abusiva, i terreni stessi vengono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune dove sono siti. La sentenza è trascritta a cura del cancelliere nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2643, n. 14, del codice civile.

17. 29.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, MACIS, SAPIO.

Sopprime l'undicesimo comma.

17. 8.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI GUARRA.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Sopprime l'undicesimo comma.

17. 30.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, MACIS,
GEREMICCA, SAPIO, CHELLA,
COLUMBA.

Sostituire l'undicesimo comma con il seguente:

I pubblici ufficiali che ottemperino a quanto disposto nel presente articolo sono esonerati da ogni responsabilità inerente agli atti giuridici di cui ai commi precedenti.

17. 9.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, TASSI.

All'undicesimo comma, sostituire le parole: tiene anche luogo del con le seguenti: non esonera dall'obbligo del

17. 36.

TASSI.

All'ultimo comma, sostituire le parole: dopo l'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dopo il 1° ottobre 1983.

17. 31.

FABRI, ALBORGHETTI, COLUMBA,
MACIS, PEDRAZZI CIPOLLA, JO-
VANNITTI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'acquisizione dell'area disposta dal comune comporta il pagamento a favore del proprietario del valore venale stabilito dall'ufficio tecnico comunale, secondo i criteri di cui all'articolo 9 detratte le spese della procedura.

17. 10.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS
AUDIFREDI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

I notai che roghino gli atti di cui all'articolo 16, primo e ultimo comma, e all'articolo 17 sono punibili con una penale pari al 20 per cento del valore venale del bene immobile oggetto del trasferimento.

17. 01.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CA-
PANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO
FRANCO.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

I comuni sono autorizzati ad acquisire al proprio patrimonio terreni siti nel territorio del comune, qualunque sia la destinazione urbanistica degli stessi, al fine di realizzare un demanio comunale di aree.

L'acquisizione dei terreni avviene mediante esproprio nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Per finanziare la realizzazione dei demani comunali è istituito un fondo nazionale presso la Cassa depositi e prestiti.

La dotazione del fondo è definita, ogni anno, in sede di approvazione della legge finanziaria.

Al fondo affluiscono tutti i finanziamenti comunque finalizzati alla acquisizione di aree e alla loro urbanizzazione.

La Cassa depositi e prestiti eroga i fondi ai comuni sotto forma di mutuo ventennale a tasso zero.

I rientri annuali dei mutui affluiscono al medesimo fondo.

Il CER ripartisce i finanziamenti disponibili tra le regioni sulla base delle proposte dalle stesse formulate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Le regioni, entro i successivi 30 giorni,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

inviano alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei comuni beneficiari del fondo e gli importi previsti per ciascun comune.

In caso di inadempienza il CER, entro i successivi 15 giorni, ripartisce i fondi residui disponibili tra le altre regioni in misura proporzionale a quanto loro già precedente assegnato.

I comuni utilizzano i finanziamenti loro assegnati per la acquisizione di aree e per la loro urbanizzazione o attrezzatura.

Qualora la destinazione delle aree del demanio comunale preveda l'edificazione, il comune definisce le condizioni per la concessione in diritto di superficie o per la vendita delle aree disponibili sulla base di quanto eventualmente disposto dalla regione con propria legge.

Le aree poste in vendita non possono superare la quota del 50 per cento del totale delle aree disponibili in ogni anno.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'acquisizione di fabbricati purché gli stessi ricadano in zone per le quali è stata deliberata dal comune l'adozione di un piano di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

In sede di prima applicazione delle norme di cui al presente articolo, sono destinati al fondo per la realizzazione dei demani comunali il 50 per cento dei proventi derivanti dalla presente legge e il 20 per cento delle entrate derivanti dai contributi ex GESCAL per il 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad assumere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di sua competenza per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

17. 02.

ALBORGHETTI, COLUMBA, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, GEREMICCA, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati. Tali terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.

17. 03.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, COLUMBA, LODA, SAPIO, BULLERI, BOSELLI, BONETTI MATTINZOLI, CHELLA, FABBRI, CONTI, GEREMICCA, BRINA, CURCIO, ALASIA, AMADEI FERRETTI, STRUMENDO, SATANASSI, PEDRAZZI CI-POLLA, UMIDI SALA, POLESELLO.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

Gli atti giuridici tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere rogati dai notai né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove l'alienante non esibisca il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.

Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici.

Il mancato rilascio del certificato da parte del sindaco costituisce omissione di atti di ufficio.

I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano gli atti di cui al primo comma senza che l'alienante esibisca il certificato di destinazione urbanistica, compiono un atto contrario all'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 28, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e sono soggetti alle san-

zioni previste dall'articolo 138 della legge medesima.

17. 04.

ALBORGHETTI, MACIS, SAPIO, POLESSELLO, BULLERI, PALMINI LATANZI, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, MANNINO ANTONINO, PEDRAZZI CIPOLLA, LODA, STRUMENDO, JOVANNITTI, FABRI, CHELLA, SATANASSI, CONTI, ANTONI, COLUMBA, GEREMICCA, ROSSINO.

Ricordo inoltre che a questo articolo sono stati trasferiti l'emendamento Sapiro 16.12 e l'articolo aggiuntivo Alborghetti 16.03, che prendono, rispettivamente, i nn. 17.37 e 17.05; nonché il subemendamento Alborghetti 0.16.03.1, che prende il n. 0.17.05.1.

Passiamo alla discussione sull'articolo 17 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicotra. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo in esame introduce finalmente la regolamentazione della lottizzazione abusiva. Fino ad oggi il legislatore si è solo indirettamente riferito alla lottizzazione abusiva, riscontrandola solo nel momento in cui vi è stata manomissione del territorio: di qui la stura ad una serie di sentenze e giudicati a fisarmonica.

La previsione della fattispecie risponde quindi ad un'esigenza, oltre che sociale e politica, anche giuridica. Viene comminata la nullità degli atti di trasferimento dei lotti superiori ai 5 mila metri quadrati, qualora non risulti da dichiarazione dell'alienante circa la destinazione urbanistica dei terreni, ovvero l'inesistenza di destinazione. Viene inoltre fatto obbligo di esibire il frazionamento catastale dei terreni, e una domanda deve essere notificata, con gli allegati, al sindaco del comune ove è sito il terreno. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti avven-

ti per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno in superficie superiore a 5 mila metri quadrati hanno l'obbligo di trasmettere al sindaco comunicazione di tali trasferimenti.

La *ratio* della norma è quella di porre un notevole deterrente all'abusivismo, che ha proliferato sulla possibilità di edificare in terreni lottizzati ma privi di strumenti urbanistici che consentivano la lottizzazione. Quindi, noi blocchiamo sin dal sorgere l'abusivismo bloccando la lottizzazione.

Nella precedente legislazione nulla si diceva in questo senso e ci si affidava a sentenze dei pretori che, là dove riscontravano la manomissione del terreno, intervenivano bloccando le amministrazioni comunali e condannando successivamente in sede penale. Quindi, va dato atto al Governo, alla Commissione e al gruppo della democrazia cristiana che qui rappresento, di aver posto un limite preciso ed invalicabile all'uso indiscriminato del territorio.

Quando introduciamo il problema di identificare la lottizzazione abusiva, diamo un contributo rilevante alla lotta contro l'abusivismo edilizio; e lo diamo senza voler nulla distruggere, ma toccando gli interessi che cominciano a muoversi al primo insorgere del fenomeno. Ecco perché la norma è opportuna e va seguita con attenzione anche da parte di quelle forze politiche che nel corso della discussione di questo disegno di legge hanno svolto talvolta un'azione ostruzionistica; anch'esse devono concordare con noi sul fatto che il Governo si è impegnato a fornire uno strumento operativo, quali sono le norme che stiamo esaminando, che servono a specificare le norme precedenti e poi a sanare restituendo serenità e tranquillità a coloro che si sono posti al di fuori della legge.

È per questo che ritengo l'articolo 17 un articolo coraggioso, innovatore, un articolo che si pone sul versante della moralizzazione vera nella gestione del territorio, e che, pertanto dichiariamo, di approvare senza riserve (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. L'articolo 17 affronta un tema che dovrebbe avere un profondo significato. Dovrebbe, pertanto, partire (come formalmente parte) da una definizione legislativa di lottizzazione abusiva. Per la verità, sarebbe molto meglio definire nella legge la lottizzazione; dopo di che, diventerebbe abusiva qualsiasi lottizzazione che non fosse conforme alla definizione data. Ma ormai siamo abituati a questo modo di legiferare, che per definire un concetto parte dal suo contrario. Senonchè, la lettura del testo di questo lunghissimo articolo fa rabbrivire sia sotto il profilo lessicale sia sotto il profilo concettuale. C'è la solita volontà di colpire la rogazione degli atti, quando sappiamo benissimo che l'attività notarile non è costitutiva ma accertativa, dichiarata, certificativa di un determinato avvenimento, realmente avvenuto davanti al notaio, per le espressioni di volontà poste in essere da cittadini che ne hanno richiesto l'opera.

A parte questo divieto (sul quale ha brillantemente parlato poco fa l'onorevole Boetti Villanis Audifredi), resta pur sempre inconcepibile il modo di costituire un divieto attraverso la negazione del verbo «potere»: «gli atti sono nulli e non possono essere rogati». Ma sappiamo cosa significa il verbo «potere»? Lo usiamo in termini di potere o di possibilità? Non credo che il notaio abbia un potere decisionale proprio e quindi il verbo non può essere usato che in termini di possibilità. In questo senso è prevista una sanzione nel caso in cui il notaio riceva un atto nullo. Ecco perché, come se fossimo in sede di correzione di bozze, suggerirei — se si vuole mantenere la volontà della maggioranza di operare in senso negativo — di usare il verbo «dovere». Certo, in Italia questo è un verbo ormai abbandonato, che dà fastidio, visto che ricorda il sacrificio, la volontà di lavorare: tutte cose che sono un po' passate di moda nella recente tradizione del nostro paese. Ma è comunque l'unico verbo giusto per ne-

gare qualcosa: i notai non devono ricevere atti nulli.

E ora, *in cauda venenum*. È inutile che io vi faccia perdere troppo tempo, perché potrete benissimo accertare la nostra volontà di colpire le lottizzazioni abusive quando esamineremo l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 17.2, che è così chiaro che si illustra benissimo da sè. E allora veniamo all'ultimo punto, che è forse anche il più divertente: al penultimo comma si dice che il pubblico ufficiale (quindi non solo il notaio, ma anche il segretario comunale che roghi per conto del comune), una volta che abbia comunicato l'accaduto al sindaco del luogo, è esentato dall'obbligo, anche se davanti a lui sia stato commesso un reato, di inoltrare rapporto all'autorità giudiziaria, come puntualmente previsto dall'articolo 2 del codice di procedura penale. Così, non solo la maggioranza vuole depenalizzare o comunque prorogare nel tempo e subordinare ad una sanatoria, sostanzialmente sempre possibile, anche le violazioni future, ma vuole addirittura eliminare l'obbligo per il pubblico ufficiale di fare rapporto direttamente all'autorità giudiziaria. E siccome non è detto che poi questo rapporto verrà fatto dal sindaco, reati che dovrebbero essere puniti anche a norma di questa legge (che il Governo e la maggioranza dicono di volere in quanto repressiva e preventiva, volta a cercare di eliminare l'abusivismo per il futuro) rimarranno impuniti proprio grazie a questa legge, che addirittura esonera il pubblico ufficiale (e quindi il notaio) dal rapporto per fatti che costituiscono reato, da un generale obbligo per tutti i pubblici ufficiali, di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. Si crea così la figura di pubblici ufficiali, in franchigia dall'obbligo generale per tali pubblici ufficiali previsto dal citato articolo!

Alla Camera non restano che due possibilità: o sostituire l'intera norma, giusta l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 17.2, o mantenere il testo, facendo l'ennesima brutta figura, in termini non solo giuridici ma anche lessicali e soprattutto in termini di mantenimento di fondamen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tali principi contenuti nei codici penale e di procedura penale! (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Signor Presidente, con l'articolo 17 entriamo nell'ambito della lottizzazione, il piatto forte dei fenomeni speculativi in materia urbanistica ed edilizia. Si tratta di un articolo atteso con particolare attenzione, sul quale in Commissione il nostro gruppo si è lungamente soffermato per tentare un confronto utile per superare limiti e contraddizioni del testo governativo. In proposito devo dire (è solo una parentesi breve, ma credo doverosa) che quanto sentito poc'anzi dal collega Nicotra, merita davvero una precisazione: egli ha parlato di ostruzionismo da parte del nostro gruppo, su questo provvedimento. Davvero, non avrebbe potuto usare un'espressione più infelice! Infatti il nostro atteggiamento, di fronte a questo provvedimento, ha voluto essere sempre (anche nei frangenti più aspri del confronto: e ce ne sono stati, colleghi; vere e proprie sfide cui abbiamo dovuto rispondere con fermezza), in ogni momento del dibattito su questa materia tanto delicata e complessa, un atteggiamento costruttivo. Lo testimoniano gli *Atti parlamentari*, in cui non figura una sola pagina che possa prestarsi, colleghi, ad un giudizio così imprudente; imprudente anche perché, se di ostruzionismo si deve parlare — e non userò tale termine —, è certo più adeguato riferirsi all'incapacità della maggioranza di reggere il filo unitario, coerente di un discorso in grado di affrontare nel merito e con puntualità le questioni che di volta in volta abbiamo proposto. Non lo abbiamo mai fatto con spirito di pregiudiziale schieramento: erano e sono, anche per questo articolo, questioni concrete su cui chiamiamo i colleghi a misurarsi, perché la soluzione sia la più efficace, razionale e puntuale su una materia che richiede grande sorveglianza anche tecnica e non solo rigore di scelte politiche, e quindi anche grande ed affi-

nata misura di interventi. La materia è complessa perché all'interno di questo titolo, per cui le ragioni del provvedimento vedono in quest'aula convergere su obiettivi comuni non solo la maggioranza ma anche l'opposizione, scorrono linee di confronto che non sono solo politiche, ma devono di volta in volta misurarsi anche con delicati e complessi problemi tecnici. Non c'è quindi da meravigliarsi se su questa questione dobbiamo soffermarci con attenzione. Io non parlerò, per quanto riguarda l'articolo 17, dei molti aspetti che segnano quei punti di limite e di contraddizione di cui parlavo all'inizio; su ciò interverranno altri colleghi della mia parte politica: a me interessa parlare — in questo articolo che contempla sia le misure di intervento contro l'abusivismo nelle lottizzazioni sia le procedure di sanatoria — solo delle sanatorie. Ritengo infatti che la parte dell'articolo relativo a queste ultime rappresenti una scelta contraddittoria, un pasticcio tecnico, anzi un incidente tecnico. Non dobbiamo dimenticare — è l'esperienza comune che ce lo indica — che quando affrontiamo il tema delle lottizzazioni, ci collochiamo su un terreno che è essenzialmente diverso da quello della concessione per il singolo intervento edilizio. Noi qui ci troviamo di fronte al problema più complesso e reale, quello del governo del territorio. Non a caso infatti, con le lottizzazioni, noi affrontiamo le questioni che attengono all'intero comparto del territorio urbano, quello che nello strumento urbanistico appare sotto la sigla PPA, ossia piano di lottizzazione, che è l'unico segno normativo che copre vaste aree territoriali. Con quel segno normativo si indica che quelle aree costituiscono un comparto finalizzato ed organizzato — predeterminato nei suoi fini e nelle sue urbanizzazioni secondarie e primarie —, e perciò l'intervento sul territorio deve essere fin dall'inizio ben preciso e definito. L'abuso in materia di lottizzazione determina quella vulnerazione incisiva del territorio che contraddistingue gli esempi più gravi di speculazione edilizia, di rovina del territorio urbano e di crisi dello sviluppo urbanistico delle no-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

stre città. Questa disciplina non può essere assimilata a quella che riguarda la concessione per il singolo intervento edilizio. Se questo è il senso della disciplina delle lottizzazioni, la prima questione che ci si pone riguarda la sanatoria! Infatti, per quanto attiene alla sanatoria delle concessioni in totale difformità o delle concessioni non date o date *a posteriori*, si pone una non eludibile questione di osservanza degli strumenti e delle norme urbanistiche che regolano l'intervento sul territorio. Non c'è dubbio che è diverso il caso di un intervento edilizio singolo fatto in osservanza degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi, ma fatto senza concessione. In esso, essendo rispettata la tutela dei beni sostanziali cui mira la vigilanza del territorio, la concessione, sia pure tardiva ed *a posteriori*, reintegra l'ordinamento violato e può contenere il disvalore sostanziale dell'intervento abusivo. Ma quando siamo di fronte alla lottizzazione abusiva abbiamo davanti qualcosa di essenzialmente diverso; perché? Perché in questo caso l'indicata osservanza degli strumenti urbanistici e dei piani attuativi è l'osservanza di niente! Bene lo sanno gli operatori del settore, sia gli amministratori pubblici sia tutti coloro che in qualche modo intervengono su questa questione. Infatti, l'osservanza degli strumenti urbanistici qui indicata come presupposto per la sanatoria è pura e semplice osservanza di una sigla; intendo dire che quando un'area è «compartata» per l'intervento di lottizzazione, da dove attinge la concreta procedura di intervento in lottizzazione? La attinge da quella convenzione tra il privato (o i privati) e l'amministrazione stessa che definiscono ogni aspetto dell'intervento; definiscono le volumetrie, le ubicazioni, i servizi, cioè le opere di urbanizzazione dalle strade, alle fognature, ai servizi pubblici. La convenzione è per l'appunto il concreto piano con cui si realizza il comparto. Lo strumento urbanistico — anche quello di attuazione pluriennale cui qui si fa riferimento — non dice nulla di tutto questo, ma dice soltanto che su quell'area bisogna intervenire con un piano di lottizza-

zione, cioè con una convenzione, quello che qui manca!

Pertanto, sotto questo aspetto, la lottizzazione abusiva è insanabile, perché, mentre per il singolo edificio costruito senza concessione il rispetto della normativa urbanistica è in qualche modo verificabile (sia quella di carattere generale o, più propriamente, normativo, sia quella attuativa), ed è in qualche modo verificabile il rispetto sostanziale del bene tutelato, in materia di lottizzazioni tutto questo non c'è, perché l'unico strumento di salvaguardia del territorio è affidato a quella convenzione di intervento in cui si realizza, in concreto, il piano dell'intervento stesso e che è ciò che, nel caso della lottizzazione abusiva, non c'è.

Ecco perché qui vi è una grave, seria contraddizione politica; qui davvero si aprono brecce per una frustrazione di fondo di ogni intervento di controllo e di vigilanza contro le forme più gravi di abusivismo, che sono appunto quelle delle lottizzazioni. Ecco perché questo nono comma dell'articolo 17 ancora una volta toglie il batacchio alla campana. Esso, in definitiva, viene a rendere vane tutte le disposizioni, pur con i loro limiti e le loro contraddizioni, tutte le declamazioni precedenti. E questo è tanto più grave in quanto avviene sul terreno dell'intervento organizzato sul territorio, che è quello che più ci deve stare a cuore, perché è quello che più incide sull'economia dello sviluppo urbano.

Attenzione, colleghi, perché qui davvero (non volevo usare questo termine, non avrei voluto usarlo se non avessi sentito alcuni accenti troppo imprudentemente sicuri negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto; alludo ancora all'intervento del collega Nicotra) la maschera è caduta.

Se si tiene in piedi questo nono comma, colleghi, le lottizzazioni abusive non verranno più governate; si monetizzerà (ed anche in questo caso non so fino a quando) puramente e semplicemente il malgoverno del territorio nella sua dimensione di più incisiva qualità, che è appunto quella dei comparti.

Ma non si tratta soltanto di una grave contraddizione politica, bensì anche di un pasticcio tecnico. Lo abbiamo fatto presente ai colleghi della maggioranza: ci hanno risposto che, in definitiva, dovevamo dire che cosa volevamo. Ma noi lo abbiamo già detto: vogliamo sopprimere questo comma, perché davvero non ci sentiamo di rispondere agli interrogativi, anche di natura tecnica, che vengono sollevati da questo nono comma circa la procedura di sanatoria che, non a caso, rappresenta un pasticcio tecnico. Infatti, quando si dice: «Qualora la lottizzazione venga iniziata prima della prescritta autorizzazione, ma sia comunque conforme agli strumenti urbanistici, ai programmi di attuazione e alla normativa edilizia vigenti» (ma questo che cosa significa, rapportato ai comparti? Nulla perché è un guscio vuoto) «sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento di presentazione della domanda di approvazione del progetto, gli interessati possono conseguire l'autorizzazione in sanatoria alle condizioni fissate in sede di convenzione e comunque corrispondendo una somma, a titolo di oblazione, pari al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione», si evidenzia il pasticcio, anche tecnico. Ma per quale motivo? Parleremo appresso della questione di cui abbiamo già detto ieri, anticipando questo tratto della nostra argomentazione, relativa a quel titolo di oblazione. Ma tale disciplina di sanatoria è, in buona sostanza, prefigurata solo per il caso in cui proprietario della lottizzazione sia una sola persona. Allora, la contraddizione politica si consuma, come tale, fino in fondo ma non solleva questioni di natura tecnico-giuridica particolarmente complesse.

Voi sapete meglio di me che le lottizzazioni molto spesso comprendono terreni di più proprietari, perché la logica — appunto — della lottizzazione è quella che raduna più proprietari per un intervento organizzato e coeso su un determinato comparto. Ma qui nulla dice il nono comma. Chi, alla fine, tra questi proprietari, è colpito in concreto dall'oblazione? È l'autore dell'intervento abusivo? A parte

che, se così fosse, trattasi di una scelta che deve essere esplicitata, poiché voi sapete che l'intervento abusivo per essere sanato — per la contraddizione che non consente — deve recuperare quella procedura di autorizzazione entro la quale è contenuta, come parte essenziale, la convenzione che presuppone l'accordo dei proprietari, di quei proprietari — cioè — che non avendo partecipato, o essendo stati estranei, all'intervento abusivo di uno dei proprietari, che ha dato il via alla lesione del comparto territoriale, debbono poi essere recuperati, convinti ad una certa definizione, di tipo consortile — tanto per intenderci —, che porta poi alla convenzione con l'amministrazione. Convenzione alla quale non può essere estraneo nessuno dei proprietari interessati, i quali sono tutti, nella stessa misura e solidamente, tenuti al pagamento dell'oblazione che verrebbe a sanare l'abuso iniziale compiuto da uno degli stessi? E come le parti fra loro vengono a recuperare e compensare questo iniziale squilibrio?

Sono tutti interrogativi che aprono — vi ho accennato a titolo indicativo ed esemplificativo alcuni tratti — un ventaglio di potenziali contenziosi, di natura amministrativa e civilistica, particolarmente complicata. Noi ci auguriamo di no, poiché speriamo che questo comma venga soppresso, e che vi sia un recupero di coerente razionalità da parte della maggioranza, su tale questione. Ma se tale norma dovesse passare, come dicevo, aprirebbe il cammino ad una non facile vita di questo articolato. Ancora una volta, anche sotto tale aspetto, proprio per la sua difficoltà intrinseca, detta norma sottolineerà l'inadeguatezza dello strumento di controllo e di repressione degli abusi. Ancora una volta sottolineerà il fatto che, in realtà nei confronti delle lottizzazioni abusive, anche questo provvedimento è gravemente deficitario, colleghi, anche questo provvedimento non solo tiene la mano leggera ma davvero offre una mano che sembra, tutto sommato, volgere in altra direzione gli intenti del legislatore. E che sono quelli — diciamolo franca-

mente — di una monetizzazione preventiva, che non solo non conterrà gli abusi, non contribuirà quindi ad un adeguato controllo del territorio, ma renderà gli abusi stessi sempre più frequenti e sempre più sollecitati a misurarsi soltanto con questioni di bilancio tra costi e ricavi: si pianificherà un certo intervento abusivo, se ne misureranno preventivamente i costi e si metteranno sulla bilancia i corrispondenti ricavi; poi, se ritenuto conveniente, si procederà, e ciò alla faccia di ogni buona intenzione, che qui non è più neppure posta come maschera.

Vengo all'ultima questione. Ancora una volta ritorna qui il titolo di oblazione. Qui, davvero, l'uso di questo istituto assume una configurazione che occorre demistificare fino in fondo. Già troppe, infatti, sono ormai le operazioni oblique che si tentano con questo provvedimento. Non ho ascoltato obiezioni, durante la seduta di ieri, ma soltanto il muro del vostro voto, alle questioni che vi avevamo posto in ordine al titolo di oblazione contenuto nella disciplina di sanatoria dell'articolo 11. Ma lì, almeno, era esplicito il collegamento di quell'oblazione con l'articolo 18, e cioè esplicita una traiettoria di depenalizzazione. L'articolo 18, viceversa, non richiama l'articolo 17. Ora, qui, mi pare già di sentire le obiezioni virtuose (se ve ne saranno: qualche obiezione vorrei almeno sentirla!) della maggioranza, che sosterrà che noi stiamo facendo il processo alle intenzioni. Non avendo richiamato le procedure dell'articolo 17 in sede di articolo 18 si vorrebbe, cioè, lasciare nell'area del deterrente penale ciò che attiene ai reati di cui all'articolo 17, lettera b), della «legge Bucalossi», per quanto riguarda le contravvenzioni in materia di lottizzazioni, limitandosi qui puramente e semplicemente a prevedere l'oblazione come punto terminale della procedura amministrativa di sanatoria. Ma voi sapete, colleghi, che non basta non richiamare una norma per non far dire a ciò che si dice in un'altra norma ciò che quella norma dice; e dunque, quando si parla di titolo di oblazione, all'articolo 17, si dice una cosa molto precisa, quale che sia la

lettera dell'articolo 18: si dice, cioè, che, anche per quanto riguarda la sanatoria delle lottizzazioni, se il momento terminale della procedura di sanatoria è una oblazione, con questa si vuole estinguere il reato. Ma allora il vizio che è insito in questa scelta di depenalizzazione diventa scoperto e ancor più insidioso. Colleghi della maggioranza, diciamolo, che si vuole davvero che tutta la materia urbanistica, quale che ne sia la dimensione, la qualità e la misura, sia depenalizzata!

PRESIDENTE. Desidero avvisarla, onorevole Loda, che dispone appena di un minuto e 45 secondi per concludere.

FRANCESCO LODA. Stavo appunto concludendo, perché era questo l'ultimo argomento che intendevo trattare.

Ora, se così stanno le cose, credo che non potremo, su questo articolo, dar vita ad un confronto serio e produttivo di risultati, se su tali questioni non ci verranno risposte dalla maggioranza; se non ci verranno elementi di chiarezza che qui sono in qualche modo occultati, nella sommarietà tecnica di questa procedura di sanatoria, ma che abbiamo inteso rendervi espliciti ponendovi dei problemi precisi, dai quali e sui quali attenderemo risposte. Saranno quelle risposte che decideranno in concreto, anche su questo articolo, il nostro atteggiamento che è e vuole essere costruttivo di risultati adeguati, all'altezza dei problemi che con questo articolo vengono affrontati (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Satanassi. Ne ha facoltà.

ANGELO SATANASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero rispondere anch'io all'onorevole Nicotra dicendo che prendiamo atto della scelta del ministro e della maggioranza, ma non in senso positivo, giacché non si tratta di una norma coraggiosa, come è stata definita dal collega Nicotra, ma di una disciplina che in fatto e in diritto aumenterà l'indice di

abusivismo e farà crescere l'incertezza della pubblica amministrazione.

Con questa norma anche le lottizzazioni saranno d'ora innanzi monetizzate e quindi sanate; anche in questa occasione si palesa la volontà di vanificare tutte le conquiste che sul piano giuridico e amministrativo in materia urbanistica si sono consolidate in almeno 30 anni.

L'esperienza dimostra ampiamente che uno degli aspetti più gravi di compromissione del territorio nel passato è stata conseguenza del ricorso alla pratica delle lottizzazioni abusive.

L'onorevole Loda ha già detto che la lottizzazione è lo strumento principe di governo del territorio e quante volte ci siamo trovati di fronte a fatti compiuti, a lottizzazioni nate nella mancanza di strumenti, necessarie verifiche e opportune autorizzazioni si da compromettere i piani e i progetti della pubblica amministrazione.

L'articolo 17 dovrebbe porsi l'obiettivo di evitare il ripetersi di tali abusi, ma anche in questo caso, mentre sembra si vogliano dettare discipline minuziose, prevaricando ancora una volta i poteri regionali e comunali in termini di collegamento della lottizzazione con il resto del territorio e con il piano delle infrastrutture, resta notevole la carenza in termini concettuali, non solo di principio, ma anche normativi.

Infatti, l'articolo 17 non risolve i nodi essenziali ed in particolare non individua chiaramente la nozione di lottizzazione abusiva; su questo delicato argomento si è da tempo sviluppato un dibattito intenso e problematico. Chi ha esperienza di governo delle città sa quali cavilli giuridici ha dovuto superare per costringere i lottizzatori entro binari corretti. E quante volte, purtroppo, queste battaglie sono state perdute dagli amministratori e quindi dalla comunità! Quante volte abbiamo assistito a lottizzazioni che hanno disegnato di fatto, contro le proiezioni del piano regolatore, le città o le aree di sviluppo delle città, e quante volte in molti casi, anzi nella generalità dei casi, l'amministrazione comunale ha dovuto inse-

guire quelle lottizzazioni per recuperarle al tessuto urbano attraverso le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, notevolmente onerose per la comunità stessa. Mi chiedo anche, onorevoli colleghi, e chiedo a voi se la semplice vendita frazionata di lotti, per esempio, senza la realizzazione di opere, debba considerarsi lottizzazione abusiva, perché ciò non è detto nell'articolo. Nell'articolo si parla di lottizzazione abusiva con opere, ma la lottizzazione abusiva inizia allorché si procede alla vendita di lotti di un determinato terreno. La normativa, quindi, non risolve in termini chiari la questione, anzi fornisce argomenti per una duplice interpretazione. La lottizzazione — è bene dire — anche senza opere, direi innanzi tutto senza opere, perché determina tensioni, anche di carattere sociale, mette in moto degli interessi, delle aspettative, anche irrazionali. La lottizzazione, quindi, anche senza opere, o il semplice frazionamento in lotti, quando il tutto è abusivo, non si configura in una violazione edilizia, ma in una violenta provocazione sul territorio, che deve essere cancellata dalla pubblica amministrazione, senza alcuna possibilità di compromesso monetizzato. Chiediamo, quindi, che il comune possa intervenire immediatamente sui frazionamenti, per acquisire al patrimonio comunale le aree interessate, con o senza opere. L'esplicito riferimento all'esecuzione di opere che compare in diversi punti dell'articolo fa pensare ad una nozione di lottizzazione abusiva ove si accerti l'esecuzione di opere. Tale interpretazione, che noi respingiamo, è rafforzata dal fatto che l'ordinanza di sospensione, nonché quella di acquisizione, è da notificare ai soggetti che si presuppone abbiano intrapreso l'attività edilizia (così recita la norma) e non già al proprietario dell'area, che dovrebbe appunto essere interessato in prima persona e direttamente alla vicenda.

Se non si sciolgono questi nodi, onorevoli colleghi, sarà di fatto preclusa l'azione del sindaco, al quale il provvedimento, questa norma non dà chiare direttive in ordine al concetto di lottizzazione abusi-

va. Anche in questo caso la norma alimenterà contenziosi interminabili. Se alle incertezze di questo articolo aggiungiamo quelle che abbiamo denunciato nei precedenti (ne cito alcuni: gli articoli 11, 10, 7), di fatto salta qualsiasi politica di pianificazione territoriale. È questa la responsabilità di cui con troppa disinvoltura si fa carico la maggioranza.

L'impianto di questo progetto di legge, e l'articolo 17 ne è una ulteriore conferma, fa arretrare pericolosamente tutta la legislazione nazionale e regionale, apre varchi incolmabili al soggettivismo in materia edilizia ed urbanistica, che è il contrario di una politica di pianificazione, di programmazione del territorio, che abbia al centro l'uomo nella sua dimensione culturale, civile, sociale, democratica. Si sottraggono così poteri all'ordinamento, aumenta l'incertezza del diritto, articolo dopo articolo.

Tanto vale, allora, onorevoli colleghi, limitare il confronto in quest'aula al capo IV, a quello cioè che prevede le sanzioni, allo scopo di raccogliere un poco di danaro, ed annullare tutto il resto, gli altri tre capi, che non fanno che peggiorare la situazione, che portarci indietro di decenni, che vanificare il lavoro che abbiamo svolto nelle nostre città per conquistare ad una moderna cultura urbanistica le nostre popolazioni. Occorre dunque annullare tutto il resto dell'articolato, rimescolare le carte, tornare al punto di partenza. Avrebbe potuto essere questa l'occasione per emanare una norma in materia urbanistica interessante, aggiornata, moderna, proiettata in avanti; questa occasione non è stata colta, perché lo spirito della legge è informato al principio della raccolta di un po' di danaro per le magre casse dello Stato. E allora, di fronte al danaro scompare l'uomo, nella sua molteplici sfaccettature; si trascura l'esigenza di un disegno programmatico che avrebbe dovuto, che dovrebbe ispirare il legislatore, e quindi la nostra Assemblea.

Se noi cancellassimo queste disposizioni ne guadagnerebbe il paese, in termini di chiarezza, di trasparenza e di giustizia. L'articolo 17, del resto, onorevole Presi-

dente, colleghi deputati, peggiora quanto contenuto nell'articolo 13 del disegno di legge n. 3135, che fu approvato dall'altro ramo del Parlamento il 28 gennaio 1982. Andiamo indietro: l'altro ramo del Parlamento aveva approvato un testo, che affrontava anche il tema delle lottizzazioni, e quindi delle lottizzazioni abusive. Non fu possibile giungere all'approvazione di quel provvedimento per l'anticipato scioglimento delle Camere. Ebbene, noi oggi presentiamo al dibattito, in questa Assemblea e nel paese, un testo che regredisce di molto: tanto è vero che nell'articolo 13 del disegno di legge 3135 era detto che si aveva lottizzazione abusiva altresì quando si procedeva al frazionamento catastale dei terreni in lotti, prima del conseguimento della prescritta autorizzazione alla lottizzazione. Questa previsione manca nell'articolo 17 del progetto di legge al nostro esame.

Si tratta di una precisa scelta di politica urbanistica, di una capitolazione di fronte ai lottizzatori, che premono sul potere pubblico e sul legislatore per avere via libera, per abbattere le residue barriere, i residui ostacoli che impediscono loro di fare, sul territorio nazionale, il buono ed il cattivo tempo. Era e rimane quella dell'articolo 13 del disegno di legge 3135, una dizione chiara, che non lascia equivoci, ma che il Governo non ha voluto riproporre nel nuovo testo. È una dimenticanza, signor Presidente, oppure anche qui c'è la volontà di creare dubbi interpretativi, per rendere inapplicabile la norma, e quindi per mandare allo sfascio le pubbliche amministrazioni e per creare confusione e tensione? Quali gruppi, e quanti gruppi di pressione, quindi, si celano dietro questo modo di legiferare? Perché siamo andati indietro rispetto al dibattito che si svolse al Senato con il consenso di tutte le parti politiche in ordine alle lottizzazioni e alle lottizzazioni abusive? Questo arretramento non può essere addebitato all'incapacità di intendere e di volere del Governo, del ministro o della maggioranza; non può essere semplice dimenticanza, non si possono addurre giustificazioni banali: è una scelta politica.

Sono quindi domande che richiedono risposte convincenti, che non sono tuttavia venute dalla maggioranza, nemmeno in questa occasione. Ecco perché noi dichiariamo il nostro voto contrario a questo articolo. Abbiamo presentato emendamenti; li sosterremo in Assemblea cercando ogni possibilità di incontro, di convergenze. Da questo confronto, se ci sarà, e noi ci auguriamo che vi sia, dovrà derivare una norma chiara, una norma leggibile, una norma che dia tranquillità, sicurezza, autorità alla pubblica amministrazione, all'ordinamento comunale e regionale, a quanti sono chiamati a gestire la politica urbanistica nel nostro paese.

Qui non si tratta di norme riguardanti l'abusivismo pregresso, ma di norme che guardano innanzi, che devono affrontare il futuro, che debbono consentire quindi alle pubbliche amministrazioni di predisporre strumenti di intervento e di gestione agili, validi, sufficientemente dotati di certezza e di autorità.

Questo articolo ci porta ancora indietro, come del resto è avvenuto con l'articolo 10, con l'articolo 11 e con l'articolo 7. Questa non è la legge che vogliono gli italiani, che vogliono i pubblici amministratori, che vuole un Parlamento serio e responsabile, ma è una legge che guarda con occhio socchiuso e con il sorriso sulle labbra alla speculazione, a quella parte del paese, a quelle forze potenti, economiche e politiche, che hanno fatto scempio del territorio nazionale (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla chiusura di questa lunga giornata di dibattito desidero sottolineare i motivi per i quali ritengo estremamente negativo e dannoso questo articolo 17. Come lei ben sa, signor Presidente, l'articolo 17 affronta la grande questione delle lottizzazioni. Inutile dire che i guasti più profondi, i saccheggi più scandalosi — lei, signor Presidente, vive in una regione che purtroppo, come altre

del resto, è piena di questi guasti —, le compiacenze più smaccate in diverse parti del nostro paese si sono verificate proprio in tempo di lottizzazioni o abusive o in totale difformità dalla concessione; la concessione rappresentava solo una bandierina, poi si faceva come si voleva e come veniva consentito di fare.

Certamente la parola lottizzazione evoca innanzitutto nella pubblica opinione altre forse non meno vergognose operazioni: le spartizioni del potere, del sottopotere di enti statali o parastatali, di banche, di *mass-media* e così via. Ma occorre dire che — per l'argomento di cui parliamo, così come ne è stata fatta esperienza in questi anni nel nostro paese, in campo urbanistico ed edilizio — l'immagine, che cercavo di delineare, ben si attaglia anche in questo campo, cioè l'immagine che la pubblica opinione si è fatta di che cosa intendere per lottizzazione.

Credo che non vi sia stato scempio di carattere residenziale, e sono tanti, o commerciale, e sono tanti, o industriale, ed anche questi sono tanti, o di altra natura che non sia stata all'insegna della lottizzazione, della occupazione abusiva e stravolgente del territorio.

È questa una bandiera da prendere e da innalzare non più per sottolineare il trionfo degli scempi e degli interessi loschi, di privati ma anche di pubblici amministratori senza scrupoli, bensì per invertire questa tendenza e consentire finalmente l'utilizzazione di questo strumento — perché è chiaro che questo va garantito al privato — come una occasione in più — con l'apporto del finanziamento privato — per la gestione corretta del territorio e ricorrere ad un intervento programmatico ed organico che possa rendere più vivibile e meglio operativo l'ambiente in cui ciascuno di noi vive.

Abbiamo di fronte una alternativa, quella tra un grosso rischio ed una grossa occasione. Ci sembra che la strada scelta con questa normativa dalla maggioranza sia quella di correre, se non di favorire, il rischio della ingovernabilità del territorio; lo rilevava con proprietà di termini il collega Loda. Le conseguenze negative

sono facilmente prevedibili, perché il passato ci ammonisce su quali aberrazioni si possa arrivare senza una corretta e rigorosa pubblica gestione del territorio; intendendo per gestione pubblica non solo e non tanto quella affidata all'ente pubblico, ma anche quella sorretta e guidata da criteri il più possibile oggettivi, che poi sono quelli che si possono tradurre con le norme che andiamo varando; cioè con criteri che non lascino margini a quella discrezionalità che molte volte abbiamo visto diventare corruzione e complicità.

L'articolo 17 si presenta con una veste lunga fino alle caviglie; si tratta di una normativa molto dilungata e con essa entriamo sì nel vivo di un grosso fenomeno edilizio e territoriale, forse il più grosso cui può ricorrere il privato, ma vi entriamo in un modo sbagliato, in un modo che non ci conforta, anzi ci preoccupa.

L'articolo 17, infatti, da un lato può subordinare gli interessi collettivi ambientali all'interesse di un singolo o di gruppi ristretti, ma confezionato — mi si passi il termine — diversamente lo stesso articolo può offrire qualcosa di diverso. Abbiamo di fronte un delicato problema di scelta.

Siccome questa scelta riguarda il futuro, mettiamo per un momento da parte ogni sentimento di comprensione verso fenomeni che sono avvenuti e cerchiamo di compiere scelte basate sulla riflessione, sul rigore, sul senso dello Stato, necessari per porsi nell'ottica degli interessi della collettività.

Con l'articolo 17 noi possiamo colpire la speculazione fondiaria; ed è un obiettivo di portata enorme, perché tale speculazione è stata la matrice prima che ha determinato la piaga dell'abusivismo. Possiamo colpire quei pubblici ufficiali la cui attività è stata caratterizzata da scarso scrupolo professionale; possiamo inoltre favorire la costituzione di demani comunali, di aree di cui il pubblico potere finalizza l'uso, mediando fra interessi contrastanti; possiamo, infine, offrire ai sindaci poteri efficaci circa il trasferimento delle proprietà fondiarie, cioè di intervenire là dove avvengano i contratti di compraven-

di delle proprietà fondiarie. Si tratta di un vasto campo di intervento, che va regolato guardando al paese ed ai suoi bisogni.

Ma non è superfluo ripetere che il testo presentato dalla maggioranza non ci offre alcuna garanzia sui punti qualificanti ai quali facevo poc'anzi riferimento. Non siamo in presenza di norme rigorose dirette a colpire la speculazione fondiaria alla radice; non vi è questa intenzione nella *ratio* della norma. Ciò non è dovuto ad improvvida determinazione delle clausole di una norma, ma è intenzionale.

Siamo in presenza di una norma lunga, laboriosa, nella quale era possibile inserire obiettivi qualificanti, che ne avrebbero allargato indubbiamente la portata. È una norma in cui la lunghezza e la laboriosità sono, per così dire, inversamente proporzionali alla capacità di offrire gli strumenti necessari ed adeguati alla soluzione del problema che andiamo ad affrontare.

Mi siano consentiti, signor Presidente, alcuni riferimenti, senza dilungarmi troppo e abusare della sua pazienza. Al primo comma si tende a definire quando si abbia la lottizzazione abusiva; e si dice che la lottizzazione abusiva si ha a partire dall'inizio di opere «che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi». È tutta la fase a monte, quella del frazionamento fondiario, che è stata la causa prima del diffondersi in maniera così massiccia del fenomeno dell'abusivismo, soprattutto di quello per necessità? Fino ad oggi si è preso il cittadino per il collo, approfittando della sua debolezza e facendogli firmare contratti in cui era scritto nella maniera più esplicita che il terreno oggetto dell'atto di compravendita non era edificabile, in quanto compreso in zona verde. È stato fatto in tutti gli atti tra privati (ma certo i venditori erano ben confortati da gente esperta, chiamata a coprir loro il fianco sotto il profilo giuridico) ma non è servito. Eppure sappiamo bene che nel momento in cui il proprietario vende il terreno a piccoli lotti (pur con l'esplicita dichiarazione di non edificabilità), il dado è tratto e si avvia il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

meccanismo che, in particolari condizioni, determina poi la scelta dell'abuso. Al secondo comma di questo articolo si richiede nuovamente che venga dichiarata esplicitamente la non edificabilità del terreno ma sappiamo che questo in passato non ha certo impedito che si manifestasse il fenomeno dell'abusivismo.

Bloccare all'origine il fenomeno significa aggredire il frazionamento. È vero: con una tardiva respiscenza, e forse in conseguenza del duro scontro che abbiamo avuto in Commissione a causa dell'ostinazione e della sordità dimostrata dalla maggioranza, è stato presentato un emendamento che cerca di porre rimedio a questa lacuna, sia pure in maniera non troppo chiara. Si tratta comunque di un qualcosa di nuovo, rispetto al testo originario, del frutto di un ripensamento che introduce qualche modifica, che però non può certo soddisfarci fino in fondo, nè fugare le preoccupazioni cui facevo cenno.

Con questo articolo 17 non viene poi risolto il problema delle vigilanza e dell'intervento preventivo. In esso sono contenuti richiami a tutti gli articoli precedenti che definiscono i meccanismi attraverso i quali si può attuare la vigilanza e intervenire per interrompere la lottizzazione abusiva ma sono gli stessi meccanismi contenuti nei precedenti articoli, per i quali abbiamo abbondantemente argomentato l'inefficienza, l'incompletezza e la carenza di rigore e di decisione nello stroncare il fenomeno lamentato. Questo articolo non risolve il problema decisivo dei poteri ai sindaci, anche se vi si avvicina sempre di più. La maggioranza ogni tanto cerca di accorgersi che in questo paese la gestione del territorio è dei sindaci, ma poi si ferma sulla soglia, viene tirata non so da chi per la giacchetta e riconferma il testo degli articoli sottoposti all'esame dell'Assemblea, che tutto sommato non delineano una legge buona e positiva, ma quelle di una legge abbastanza obbrobriosa!

Questo articolo non favorisce la costituzione di demani comunali, e in proposito non aggiungo altro a quanto già rilevato

da altri colleghi. Se il tempo lo consentisse (ma non è così), potremmo passare di comma in comma e vedere la consistenza delle affermazioni che facevo; ma, signor Presidente e colleghi, con maggiore competenza e dovizia di argomentazioni che non il sottoscritto, altri interverranno e sono sicuro che confermeranno quel giudizio negativo che, modestamente, ho cercato di anticipare! (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interrogazioni, di una interpellanza e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 15 marzo 1984, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni ammini-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

strative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

— *Relatori*: Piermartini, per la maggioranza; Bonetti Mattinzoli, di minoranza.

3. — *Votazione per l'elezione di nove membri effettivi e nove supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa.*

La seduta termina alle 20.50.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

interrogazione con risposta scritta Facchetti n. 4-03105 del 7 marzo 1984; mozione Forner n. 1-00053 del 17 febbraio 1984.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22,40.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZA
E MOZIONI ANNUNZIATE*

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

premessi:

che la società Eridania ha deciso la chiusura del proprio stabilimento di raccolta e trasformazione del prodotto sito in Ceggia (Venezia);

che tale provvedimento, che fa seguito alla scomparsa negli anni scorsi degli zuccherifici di San Michele al Tagliamento e di Villanova di Fossalta di Portogruaro-Industria Zignago, e penalizza ulteriormente l'agricoltura del Veneto orientale;

che nello zuccherificio di Ceggia trovavano occupazione 90 dipendenti e per induzione 250 altre persone;

che sembra che la società Eridania intenda trasformare lo Zuccherificio di Ceggia in centro di raccolta del prodotto da trasferire in altri stabilimenti, il più vicino è quello di Catarina, Polesine, a 130 chilometri;

che il costo di tali trasporti sarebbe pari ai 6 miliardi di lire, equivalente al 20-25 per cento del valore del prodotto conferito allo zuccherificio;

che solo nel Veneto orientale 7.000 ettari di terra sono coltivati in bietole, agricoltura alternativa alla monocoltura del mais, dannosa, in una visione più moderna dell'attuale agricoltura;

che con decreto-legge n. 731 del 1983, convertito in legge n. 546 nel 1983 il Governo italiano ha previsto le formazioni di un piano bieticolo-saccarifero;

che a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è prevista la consultazione presso le competenti commissioni parlamentari e regioni da parti sociali interessate;

che nell'anno 1983 la produzione bieticola nel bacino Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto i 2 milioni e 850.000 quintali;

che nello zuccherificio di Ceggia sono stati lavorati 1.800.000 quintali;

che giornalmente la lavorazione era di 32.000 quintali;

che in data 31 gennaio 1984 l'Assemblea dei sindaci dei comuni del comprensorio di San Donà di Piave-Portogruaro-Oderzo, dei presidenti dei comprensori di San Donà di Piave-Portogruaro-Oderzo, dei presidenti delle amministrazioni provinciali di Venezia-Treviso, del comitato di vertenza per la salvaguardia dello zuccherificio di Ceggia ha comunicato un documento di osservazioni allo schema di piano;

che si rileva da tale documento come il piano nazionale, ancorché ragguardevole nella previsione produttiva di ettari 271.000 per provvedere all'autosufficienza, e nelle previsioni di una difesa del reddito dei produttori agricoli e di una migliore distribuzione territoriale di stabilimenti rispetto ai bacini bieticoli, pur tuttavia non sufficientemente tuteli gli interessi nazionali nei confronti dei partners della CEE e che in particolare, si deve rilevare una trascuranza per quanto riguarda la componente bieticola;

che, altresì, in detto documento si fa notare una netta contraddizione tra l'osservazione « contenuta nel piano, secondo cui l'assetto industriale che si prefigge come obiettivo a fine di piano è in stretta correlazione alle specifiche situazioni proprie di diverse aree geografiche » e le conclusioni che vengono tratte (chiusura dello stabilimento di Ceggia);

che sorprende come il programma di estendere le superfici coltivabili a barbabietole nel Friuli-Venezia Giulia oltre che quelle già coltivate, così come nel Veneto orientale, possa correlarsi con la chiusura dell'unico stabilimento esistente nell'area;

che il tipo di produzione bieticola è essenziale per il Veneto orientale e il basso Friuli;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

che « non si riesce a comprendere quale logica ispiri il piano e le azioni ministeriali dal momento che, mentre da un lato si afferma che « si tratta di non abbandonare la produzione bieticola come i 7.000 ettari coltivati a bietole nel Veneto nord-orientale, la cui produzione attualmente confluisce a Ceggia, e che è necessario » che questa area venga salvaguardata nella sua integrità, dall'altro si propone la chiusura dell'unico stabilimento di trasformazione del prodotto esistente nell'intero bacino;

che la chiusura dello stabilimento di Ceggia in pratica farebbe rapidamente degradare la coltura della barbabietola in una zona agricola già economicamente depressa;

che nello stesso documento si afferma « il Veneto orientale e la Bassa Friulana rivendicano i diritti di mantenere un tipo di coltura tradizionale, economicamente remunerativa, essenziale per l'equilibrio economico-sociale dei territori e delle popolazioni,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutti i provvedimenti utili per evitare la chiusura dello zuccherificio di Ceggia ivi compreso, nell'ipotesi che la proprietà intenda perseguire la indicata linea economica, un intervento diretto dello Stato, correlato con interventi delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per una gestione straordinaria degli impianti di Ceggia.

(7-00058) « BERSELLI, FORNER, DE MICHIELI VITTURI, AGOSTINACCHIO, CARADONNA, MANNA, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, MARTINAT, TASSI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MATTEOLI ».

La XI Commissione,

premessi che tra i ministri della agricoltura della CEE è stata raggiunta un'intesa sulla produzione del latte e sull'abolizione delle sovvenzioni alle esportazioni agricole dei paesi a moneta forte (importi compensativi monetari), intesa subordinata all'accordo sull'intero pacchetto agricolo per il quale devono ancora iniziare le trattative riguardanti il rinnovo dei prezzi dei vari prodotti;

ritenuto che la quota di produzione del latte fissata per l'Italia (87 milioni di ettolitri pari alla produzione 1983) è insufficiente al fabbisogno nazionale che di anno in anno cresce al ritmo del 2,5 per cento;

rilevato che l'accordo potrà determinare, nel caso di mancato riconoscimento dell'aumento della quota di produzione, il pagamento di una supertassa di 50 miliardi di lire che andranno ad aggiungersi al prelievo di corresponsabilità, della stessa entità, che già viene pagato annualmente e che, proprio grazie all'accordo firmato, salirà di un altro punto percentuale (dal 2 al 3 per cento), arrivando a 75 miliardi di lire l'anno (in totale gli allevatori dovrebbero versare annualmente 125 miliardi di lire alle casse della CEE),

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie per l'adeguamento della quota di produzione fissata per l'Italia al fabbisogno nazionale e ad ottenere dalla CEE un ulteriore 1,7 per cento in più di produzione, pari all'aumento previsto per il 1984.

(7-00059) « AGOSTINACCHIO, CARADONNA, BERSELLI ».

IX-LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere —

premessò che in atto esistono diverse unità dipendenti dalle ferrovie dello Stato e in servizio a Messina, a Catania e presso altre officine delle ferrovie dello Stato del paese;

considerato che le ferrovie dello Stato hanno urgenza di disporre della riparazione e dell'assemblaggio di nuovi carri ferroviari, specie carri pianali per *containers* e che ditte private non riescono in tempi brevi a fornire i carri richiesti —

quali iniziative ritenga adottare per potenziare la squadra rialzo e il deposito locomotive di Palermo per l'esistenza, fra l'altro in detta città, di unità specializzate adatte alla manutenzione dei motori, unità in atto utilizzate per manutenzioni modeste;

quali interventi intenda prendere — considerato infine che le ferrovie dello Stato dispongono a Palermo e a Termini Imerese di aree adatte per le infrastrutture necessarie (capannoni) alla manutenzione e riparazione di carri e locomotive — perché presso il compartimento delle ferrovie dello Stato della Sicilia possa essere organizzato a Palermo l'assemblaggio di alcuni carri (oggi effettuato solo da ditte private) e costituito, nel contempo, un distaccamento della Officina grandi riparazioni di Messina o di Catania.

(5-00686)

CACCIA, BIANCHINI, SARETTA, MELELEO, SAVIO, ASTORI E BONETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — dopo il dibattito avvenuto in Commissione e le varie notizie apparse poi sui giornali — quali provvedimenti siano allo studio da parte dei competenti organi del dicastero per accertare le condizioni del relitto del sommergibile *Scirè* ai fini del

recupero dei resti mortali dei gloriosi caduti, con l'intervento di idonei mezzi della marina militare, e quale risposta possa essere data alle aspettative dei congiunti dei caduti e di varie associazioni che auspicano la possibilità di onorarne la memoria in luogo degno sul territorio nazionale. (5-00687)

BIANCHI BERETTA, BENEVELLI E GELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che la stampa quotidiana ha dato notizia della morte del signor Donato Iannelli a seguito dell'incendio del letto in cui dormiva, nel reparto Lomellina del manicomio di Voghera —

1) perché il signor Iannelli era ancora ricoverato in manicomio;

2) quali siano i livelli di assistenza garantiti in strutture, quali i manicomi, che dovrebbero essere, secondo la legge vigente, in fase di superamento. (5-00688)

CURCIO, NAPOLITANO, VIGNOLA, CARDINALE, D'AMBROSIO E GRADUATA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se sia a conoscenza:

dei gravi problemi sociali che sono nuovamente esplosi nel comune di Senise (Potenza);

che il movimento di lotta di questi giorni ha cause profonde, tutte da addebitarsi all'assenza di proposte credibili da parte del Governo per risolvere i difficili problemi di quest'area, che è tra le più depresse del Mezzogiorno;

che la gente di Senise non è contro l'utilizzo delle acque della diga di Monte Cotugno, ma aspetta ancora che gli impegni del Governo siano mantenuti.

Per sapere se ritenga di voler affrontare la questione in tempi brevi con l'amministrazione comunale di Senise, la regione Basilicata e le forze sociali. (5-00689)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

ONORATO, BASSANINI E CODRIGNANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quale sia l'esito dell'ispezione ministeriale sul tribunale di Rimini condotta dagli ispettori Laudati e Moliti, che risulta essere già conclusa, e quali iniziative il Ministro abbia assunto o intenda assumere in esito alla stessa inchiesta. (5-00690)

ASTORI, BODRATO, CACCIA, BONETTI, PAGANELLI, RABINO, BOTTA E BALZARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere gli elementi sin qui raccolti in ordine all'evento luttuoso verificatosi il 13 marzo 1984 in Val Chisone a Torino e nel quale hanno perso la vita il generale Mario Sateriale, comandante la Brigata dei carabinieri di Torino, e tre uomini dell'equipaggio dell'elicottero Agusta su cui erano imbarcati. (5-00691)

FERRARI GIORGIO, PATUELLI E DE CARLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso:

che il decreto a firma del Ministro dell'agricoltura in data 9 marzo 1984 tendente a regolare la produzione per il 1984 del pomodoro per trasformazione ha creato grave allarmismo nel settore;

che i quantitativi previsti non hanno alcun riferimento né con le quantità trasformate nel 1983 né, almeno per l'area padana, con le quantità richieste dalle industrie di trasformazione, sia private che pubbliche;

che i nuovi obiettivi sono in contrasto con le programmazioni interregionali e pluriennali già approvate lo scorso anno;

che il decreto penalizza di fatto lo sforzo fatto fino ad ora dalle associazioni dei produttori;

che le produzioni proposte penalizzano fortemente i redditi delle piccole

imprese coltivatrici da un lato e l'occupazione diretta e indiretta dall'altro;

che non si comprendono i motivi che sovrintendono al contenuto dell'articolo 10 del decreto, che risulterebbe in contrasto con la normativa generale sulla cooperazione -

se non intendano concertare diversamente le contribuzioni comunitarie al fine di non deprimere il settore sia dal punto di vista agricolo che industriale e conseguentemente occupazionale. (5-00692)

PERNICE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso:

che in questi ultimi anni è notevolmente aumentato l'interscambio commerciale tra l'Italia e i paesi del Nord Africa, in particolare con la Tunisia, l'Algeria, la Libia e il Marocco, interscambio che, a parere degli esperti, può ulteriormente svilupparsi con un miglioramento dei collegamenti marittimi tra il nostro paese e queste nazioni;

che è diventata sempre più massiccia l'emigrazione di cittadini nord-africani verso l'Italia, e che tale fenomeno interessa le regioni meridionali, e particolarmente la Sicilia, con carattere di pendolarismo settimanale o mensile;

che è in atto una scoperta turistica dei paesi nord-africani, in primis della Tunisia, che provoca un flusso turistico dall'Italia avente particolare intensità nel periodo primaverile ed estivo;

che per un reale miglioramento in efficienza dei collegamenti marittimi anche dal punto di vista economico (costi energetici) un ruolo particolare compete ai porti siciliani, e precisamente, ai porti di Palermo, di Trapani, di Siracusa, di Mazara del Vallo, di Augusta -;

se sono in corso studi di fattibilità per l'attivazione di collegamenti circolari, andata e ritorno, a giorni sfalsati, con navi della flotta pubblica, per la rotta Palermo-Orano-Algeri-Tunisi-Tripoli-Mazara del

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

Vallo, con proseguimento, per il traffico intermodale, sull'autostrada A-29 (Mazara del Vallo-Palermo) e per la rotta Trapani-Tripoli-Tunisi-Orano-Algeri-Palermo, che si aggiungano alle attuali linee con cadenza settimanale Genova-Cagliari-Tunisi-Trapani e Napoli-Tunisi-Trapani, rivelatesi completamente insufficienti alle esigenze;

quali altri programmi sono allo studio per un pieno utilizzo dei porti siciliani nei collegamenti marittimi tra il nostro paese e le nazioni dell'Africa settentrionale, al fine di migliorare le relazioni commerciali e turistiche, e i tempi presumibili di realizzazione di tali programmi.

(5-00693)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere -

premessi che in estate nella cittadina di Cefalù si riversa una elevata quota di turisti dei paesi europei che incontra notevoli difficoltà per le telefonate interurbane;

considerato che, inoltre, l'unica accettazione della SIP istituita presso la agenzia privata Barbaro Viaggi chiude alle ore 20 e non assicura in maniera adeguata il servizio richiesto -

quali iniziative ritenga di adottare per l'apertura di una accettazione della Azienda di Stato per i servizi telefonici, in aggiunta dell'attuale accettazione.

(4-03229)

CONTE CARMELO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali provvedimenti intende adottare per potenziare l'organico del tribunale di Avellino ove i pochissimi magistrati in servizio sono sottoposti a pesanti sacrifici ed a gravi pericoli;

in particolare, per quali motivi il dottor Laudati Antonio non è stato ancora invitato a prendere servizio presso la procura della Repubblica, pur avendone il Consiglio superiore della magistratura deliberata l'assegnazione ad Avellino fin dal 2 dicembre 1983.

(4-03230)

BENEDIKTER. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti delle aziende interessate alla commercializzazione del miele italiano vergine integrale, le quali, invece, deliberatamente disattendono l'applicazione dell'articolo 2 della legge 12 ottobre

1982, n. 753, in ordine alle caratteristiche di composizione, miranti a garantire i consumatori sulla genuinità, integrità e origine del prodotto alimentare, massime sotto il profilo bio-fisico-chimico.

È stato, infatti, accertato che viene immesso nel mercato nazionale del miele di provenienza estera (Romania, Bulgaria, Centro-Sud America, Africa, ecc.), generalmente pastorizzato e perciò depauperato dalle sostanze naturali (vitamine, ormoni, sali naturali), al ridicolo prezzo di lire 1.200-1.600 al chilogrammo, CIF Genova, confezionato in barattoli recanti la dicitura « miele italiano », oppure privi dei contrassegni atti a garantire il consumatore sulla genuinità del prodotto.

Per la difesa dei diritti dei consumatori, l'interrogante propone la predisposizione di una circolare ministeriale che preveda l'obbligo per le aziende interessate di apporre sulle confezioni le caratteristiche di composizione del miele messo in commercio elencate nel suddetto articolo 2 della legge n. 753 del 1982 in caratteri tipografici di agevole lettura. (4-03231)

TRANTINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali siano gli intendimenti del Governo e, segnatamente, del Ministero competente in ordine ai provvedimenti da adottare per un chiaro e qualificante inquadramento normativo e retributivo della vasta categoria degli assistenti sociali, attesi gli specifici contenuti culturali e professionali e la particolare tipologia del lavoro svolto. Quanto sopra anche alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e del conseguente decreto ministeriale 10 febbraio 1984 concernente l'identificazione e l'istituzione di nuovi profili e di nuove figure professionali. (4-03232)

TRANTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali opportuni ed urgenti provvedimenti intenda adottare per tutelare le

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

condizioni di lavoro di particolari categorie di invalidi civili (a più alta percentuale di invalidità) i quali, pur essendo idonei a lavori sedentari, vengono spesso adibiti in mansioni dove è necessario l'impiego di attività fisica incompatibile con l'accertata minorazione;

se reputi giusto e civile non aggravare l'offesa all'*handicap*, esigendo condotta estranea al mansionario del possibile.

(4-03233)

PIREDDA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

premessi che il problema dell'intervento AIMA per il ritiro di 30.000 quintali di formaggio « romano » è divenuto ormai indilazionabile e urgentissimo, a motivo della non disponibilità di adeguati locali di stoccaggio da parte dei produttori, in prevalenza cooperative e piccoli industriali, i quali corrono così il rischio di non poter andare avanti nell'ulteriore trasformazione del latte e contemporaneamente di veder andare in malora le produzioni della scorsa annata e di quella corrente;

verificato che gli organi competenti del Ministero e dell'AIMA si erano impegnati con gli organi della regione sarda e con le rappresentanze delle cooperative e degli industriali caseari della Sardegna e del Lazio a determinare in tempi brevisimi l'intervento dell'AIMA per il ritiro di 30.000 quintali di prodotto —:

1) se sia a conoscenza della gravità della situazione nella quale versano i pastori sardi a causa della diminuita possibilità di collocamento nel mercato di un prodotto così particolare come è il pecorino « romano »;

2) se ritenga urgentissimo, per evitare ulteriori danni ad una categoria così diffusa e particolare della Sardegna, disporre che in tempi straordinariamente brevi l'AIMA intervenga ritirando dal mercato almeno 30.000 quintali del prodotto della precedente annata. (4-03234)

PIREDDA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere premesso che la stampa sarda anche di recente ha dato notizia delle proteste sindacali per le vistose carenze degli organici delle poste in Sardegna;

accertato, per esempio, che l'ufficio postale di Paulilatino ha distribuito il giorno 8 marzo 1984 lettere con timbro di arrivo del 29 febbraio 1984 e che una di queste lettere conteneva avviso di convocazione per Angela Masia per il giorno 7 marzo 1984 così determinando la decadenza della convocata da un importante esame e che, aggiungendo beffa al danno, tale ufficio si è anche rifiutato di certificare la data di distribuzione —:

1) se sia a conoscenza delle carenze di organico esistenti negli uffici postali della Sardegna che ammonterebbero a ben 500 unità;

2) come intenda porre rimedio a tale stato di cose;

3) se ritenga opportuno dare disposizioni perché gli uffici che distribuiscono la posta con ritardo diano sempre e comunque attestazione della data di distribuzione apponendo il timbro del giorno di distribuzione anziché quello dell'arrivo. (4-03235)

BADESI POLVERINI E TAGLIABUE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che il comune di Cantù (Como) ha chiesto da tempo la sostituzione di due obiettori di coscienza assegnati all'amministrazione (e in particolare all'Assessorato servizi sociali) e il cui incarico è scaduto;

che uno dei due obiettori è stato collocato in congedo illimitato dal 19 novembre 1983 e l'altro dal 29 febbraio 1984;

che le numerose sollecitazioni per la sostituzione non hanno avuto alcun esito —

se e quando intenda provvedere in proposito. (4-03236)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

CASINI PIER FERDINANDO. — *Ai Ministri dei trasporti, dell'interno e delle finanze.* — Per sapere — in relazione al notevole sviluppo che l'aeroporto « Guglielmo Marconi » di Bologna ha avuto in questi due ultimi anni sia per traffico passeggeri sia per traffico merci ed al mancato potenziamento delle strutture e servizi aeroportuali —:

se il Ministro dei trasporti sia in grado di confermare il preannunciato finanziamento di lire 9.000 milioni per il prolungamento della pista di volo da metri 2.210 a metri 2.510 e la riqualificazione di quella esistente nonché dei tempi nei quali le opere potranno essere realizzate dalla Società aeroportuale alla quale dovrebbero essere concessi da parte del Ministero l'autorizzazione e il finanziamento per l'esecuzione;

che cosa si propongano di fare al fine di porre rimedio al notevole ritardo nell'adeguamento dei diversi servizi all'aumentato volume del traffico aeroportuale;

se siano in grado di fornire assicurazione:

della trasformazione in dogana dell'attuale sezione doganale presso l'aeroporto;

dell'istituzione di un commissariato di polizia di frontiera.

Entrambe le cose sono state già oggetto di ripetute richieste ai superiori organi competenti. (4-03237)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri.* — Per conoscere —

premesso che in seguito alle trattative in corso sono stati rilasciati dalle autorità tunisine tutti i pescherecci sequestrati di Mazara del Vallo ad esclusione del motopesca *Maria Bernadette* (per il blocco del quale non si conosce il motivo avendo il proprietario offerto la disponibilità alla transazione), del motopesca *Giacinto* e del motopesca *Saretta* (due pic-

cole imbarcazioni per il rilascio delle quali le autorità tunisine hanno chiesto il pagamento di multe di gran lunga superiori al valore dei natanti) —

quali siano i motivi che hanno condotto a chiedere tali risarcimenti e quali iniziative ritengano di intraprendere perché possa ragionevolmente procedersi al rilascio di queste ultime imbarcazioni di proprietà di piccoli pescatori che esercitano la pesca in proprio e non hanno altri mezzi di lavoro. (4-03238)

ALOI, VALENSISE. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che da oltre otto anni è stato costruito nel comune di Girifalco, in provincia di Catanzaro, un complesso ospedaliero che si sarebbe dovuto adibire a secondo ospedale psichiatrico, cosa che non è mai avvenuta per cui, malgrado la spesa di diversi miliardi, non è stata utilizzata tale struttura con la conseguenza che la stessa sta andando ormai in rovina, costituendo cioè evidente ed inconcepibile sperpero di pubblico denaro;

se ritengano, altresì, necessaria e urgente l'opportunità di utilizzare, sia pure di concerto con le competenti autorità regionali e ad integrazione di altre strutture, il complesso ospedaliero di Girifalco, per attività scientifica assistenziale della facoltà di medicina di Catanzaro che, per difficoltà di utilizzo di adeguati presidi ospedalieri, ha visto, nei giorni scorsi, la minaccia del blocco, da parte del corpo docente, di ogni attività didattica. (4-03239)

SCOVACRICCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere —

considerato che gli istituti zooprofilattici, enti di diritto pubblico, operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali svolgendo compiti di carattere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

prettamente sanitario per cui, scaduto il contratto il 31 dicembre 1981, questo dovrebbe essere rinnovato nell'ambito del comparto della sanità, mentre risulta che il Ministero della funzione pubblica tende ad inquadrare gli istituti negli enti locali, malgrado il parere contrario del Ministero della sanità e degli assessori regionali alla sanità;

atteso, altresì, che il paventato inquadramento, oltre a far perdere all'istituto la sua vera identità, in contrasto con l'aspirazione dei sanitari dipendenti che chiedono l'equiparazione ai veterinari delle unità sanitarie locali provocherebbe gravi danni agli interessati e all'istituzione -

come il Presidente del Consiglio, tenendo conto di ciò, intenda orientare le sue decisioni con la sollecitudine che il caso richiede. (4-03240)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che la clinica universitaria di ostetricia e ginecologia dell'università di Trieste, con decisione assai cervellotica, nel 1971 fu separata in due tronconi con la sezione di ostetricia presso l'Istituto per l'infanzia e con la sezione di ginecologia presso l'Ospedale maggiore;

che questa situazione è rimasta praticamente immutata fino alla data attuale con evidente difficoltà a causa dell'innegabile necessaria interconnessione nel funzionamento dei reparti;

che nel 1978 è stata effettuata una indagine da parte del Ministero della pubblica istruzione, affidata al professor Feliciano Benvenuti;

che nonostante le reiterate richieste da parte dell'attuale direttore della clinica e dell'interrogante non si è potuto avere visione della copia di detta relazione;

che allo stato attuale non si avverte segno alcuno di intervento teso alla soluzione di questo annoso problema che impone di operare nell'illegalità con gravi

rischi e disagi sia dei medici sia dei pazienti -

quali provvedimenti urgenti intenda assumere onde por fine ad una situazione di così evidente pericolosità. (4-03241)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere con quali provvedimenti intenda far fronte alla mancanza di circa cinquecento impiegati delle poste in Sardegna e se, in particolare, per l'espletamento dei concorsi a carattere regionale già banditi, ritenga di dover immediatamente nominare le commissioni esaminatrici composte in modo da evitare che i risultati vengano alterati da favoritismi e da lottizzazioni dei posti fra i sindacati ed i partiti. (4-03242)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, di fronte alla mancanza di un magistrato su i due in organico alla pretura di Olbia ed il carico di lavoro esistente nel mandamento per lo sviluppo avutosi nella zona, ritenga di rappresentare la necessità della copertura di tale posto in organico. (4-03243)

DI GIOVANNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto si trova la pratica del signor Giuseppe Moretti, nato il 14 gennaio 1934, dipendente del consorzio dell'acquedotto del Ruzzo di Teramo, relativa alla ricongiunzione del periodo assicurativo che va dal gennaio 1950 al novembre 1954.

Si fa rilevare che l'INPS di Teramo ha inviato al Ministero del tesoro il modello TRC/01 BIS già da due anni e precisamente dal 22 marzo 1982. (4-03244)

DUTTO E FUSARO. — *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere - premesso che:

numerose stazioni della « nuova » linea A della metropolitana di Roma so-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

no, a poco tempo dall'apertura, in uno stato semplicemente pietoso come chiunque può agevolmente riscontrare;

in particolare, una quota rilevante delle macchinette « timbra-biglietto » non sono quotidianamente in grado di funzionare e, soprattutto, caso assolutamente unico al mondo, le scale mobili (macchine notoriamente costruite al fine di sopportare i più elevati livelli di sollecitazione ed usura) sono abitualmente ferme perché rotte in misura che probabilmente supera il 50 per cento sicché i passeggeri si affollano sulle poche in movimento (quando non sono tutte ferme, il che in discesa capita ogni giorno);

la gravità della situazione è stata drammaticamente rivelata dall'incidente occorso il 13 marzo 1984 alla stazione Barberini nella quale l'unica scala funzionante si è prima fermata e poi si è mossa all'indietro provocando feriti e il blocco dell'intera stazione;

proprio presso la stazione Barberini c'è una coppia di scale mobili di eccezionale lunghezza, una delle quali nell'arco degli ultimi otto mesi non è mai stata in funzione (il che ha rilievo se, come pare, l'incidente del 13 marzo è avvenuto per sovraccarico dell'unica scala in funzione da mesi);

con tutta evidenza i lamentati disservizi non si devono a difetti costruttivi o cattiva qualità del materiale che pare a prima vista il medesimo in funzione dappertutto e si devono dunque all'assenza e all'inefficienza della manutenzione;

più in generale a poco tempo dall'apertura il deterioramento di tutte le rifiniture delle stazioni della linea A appare grave e segno inconfondibile di notevole incuria —;

quali iniziative si possono prendere, pur nel rispetto dell'autonomia del comune di Roma e dell'Acotral, al fine di garantire non solo e non tanto il minimo decoro della metropolitana della capitale, ma, soprattutto, l'efficienza minima delle sue strutture e la sicurezza dei passeggeri;

se sia possibile conoscere i dati statistici, che certamente l'Acotral non avrà mancato di rilevare, sul funzionamento delle attrezzature delle stazioni della linea A. (4-03245)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — in relazione al blocco, per ben tre giorni, a causa della neve del valico di Gemma Silanas nella strada statale Orientale Sarda che ha causato gravi disagi per i viaggiatori e la distruzione di numerosi capi di bestiame —;

se ritenga assurdo che in una zona di montagna, isolata, quale quella indicata non esistano mezzi spazzaneve dell'ANAS e se ritenga di disporre un'inchiesta per il mancato invio tempestivo di mezzi di soccorso della stessa azienda;

se ritenga necessario disporre immediatamente affinché l'ANAS provveda a realizzare l'organizzazione di mezzi o di persone necessaria per i soccorsi in tutta la Sardegna in caso di nevicata. (4-03246)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha redatto un elenco di poche centinaia di farmaci veramente utili alla salute dell'uomo;

l'aggressiva immissione sul mercato di farmaci nuovi è purtroppo seguita da un notevole numero di farmaci ritirati dal mercato a causa di gravissimi danni, a volte letali, al malato-consumatore di farmaci, testati su animali da laboratorio, come previsto dalla legge vigente;

il Ministero della sanità inglese ha sospeso recentemente la vendita e l'uso di un farmaco prodotto dalla Farmitalia Carlo Erba, il Flosint, a causa di reazioni avverse rilevate in centinaia di pazienti, con conseguenze mortali in sette casi;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tale farmaco è tuttora in vendita in Italia e consumato negli ospedali e da malati nel nostro paese —:

se il Ministero della sanità abbia proceduto a sospendere in via cautelativa tale farmaco (Flosint);

se il Ministero della sanità abbia proceduto a sospendere, in via cautelativa, i farmaci Nettacin della Essex Milano, e Zetamicin della Menarini, anch'essi recentemente « denunciati » dalla pretura di Torino come « sospetti »;

se il Ministero della sanità possa mettere a disposizione dell'interrogante una lista dei farmaci ufficialmente ritirati dal mercato italiano in questi ultimi cinque anni, perché ritenuti dannosi e/o letali;

se il Ministero della sanità possa mettere a disposizione dell'interrogante una lista dei farmaci ufficialmente ritirati dal mercato europeo, ma tuttora in vendita in Italia;

se il Ministero per la ricerca scientifica abbia pianificato programmi di ricerca scientifica finalizzati per lo sviluppo di nuovi metodi sostitutivi per il superamento dell'utilizzo del modello animale in favore di modelli tecnologici avanzati, più sicuri e affidabili del *test* DL 50, *test* tuttora massivamente utilizzato malgrado ritenuto rozzo e scarsamente indicativo dagli stessi ambienti scientifici;

se i Ministeri della sanità e per la ricerca scientifica abbiano concretamente ridotto i finanziamenti a istituti, enti, laboratori, ecc. per la sperimentazione su animali vivi, come dichiarato nella trascorsa legislatura (rif. o.d.g. dell'8 aprile 1982, n. 9/3043/6 e n. 9/3043/11);

se abbiano programmato piani statistici d'informazione per conoscere il numero degli animali utilizzati nelle esperienze scientifiche, suddivisi per campo di ricerca, informazioni disponibili già da moltissimi anni in Inghilterra;

se, insieme con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dato che la legislazione europea comunitaria

predispone che i risultati di prove su animali per un particolare prodotto e/o sostanza, effettuati in uno Stato membro, vengano accettati in altri Stati membri, possano confermare che tale criterio viene osservato rigidamente, allo scopo di ridurre gli oneri economici e la dispersione delle risorse umane;

se il Ministro della sanità intenda avviare un'inchiesta sui disastri farmacologici, limitando l'aggressiva immissione sul mercato di prodotti farmaceutici, industriali e di cosmesi.

Tale massiccia immissione, infatti, come sottolineato da illustri scienziati in occasione dell'assemblea pubblica tenutasi al Consiglio d'Europa, è ingiustificata e pericolosa per la salute dell'uomo, come dimostrano le cronache quotidiane, sia sotto il profilo medico sia sotto il profilo industriale. (4-03247)

RUSSO RAFFAELE. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere — premesso:

che il recente accordo raggiunto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni del commercio e del turismo, per l'autodisciplina di un pacchetto di 80 prodotti di larghissimo consumo, rappresenta un notevole contributo alla lotta all'inflazione e che proprio per il responsabile impegno delle categorie della grande distribuzione commerciale si è avuto modo di rilevare che, dallo scorso settembre ad oggi, i prezzi del pacchetto sono aumentati in media del 2 per cento e che fino al prossimo 30 giugno si prevede una lievitazione massima dell'1,42 per cento;

che il responsabile impegno dimostrato dalle categorie da solo non è assolutamente sufficiente per attrezzare un'adeguata lotta all'inflazione incidendo, nello specifico comparto, altri componenti come:

1) il costo del denaro, per quanto concerne il credito d'esercizio;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

2) l'accesso al credito a medio termine, per quanto si riferisce agli investimenti per l'ammodernamento delle strutture commerciali;

che, per quanto concerne il costo del denaro, le recentissime riduzioni operate sono ancora molto insufficienti mentre sul secondo aspetto la carenza della normativa della legge n. 517 del 1975, sul credito agevolato al commercio, non consente alle piccole e medie aziende un reale accesso ai benefici di legge per i problemi connessi alla prestazione di garanzie, né, d'altra parte, l'articolato e lungo iter burocratico delle pratiche di finanziamento agevola la propensione degli operatori all'utilizzo dei benefici della legge stessa per cui, conseguentemente, il Mezzogiorno nel suo complesso e la Campania in particolare non riescono ad assorbire i fondi stanziati per i contributi statali in conto interessi con la riserva del 50 per cento prevista dalla legge;

tenuto conto che il responsabile impegno e volontà delle categorie commerciali, per la stabilizzazione dei prezzi, non sono sufficienti per fronteggiare l'inflazione è che, pertanto, vanno confortate da iniziative e provvedimenti rapidi ed efficaci -

quali urgenti e concrete iniziative intendano adottare al fine di:

a) agevolare l'accesso al credito a medio termine, quale condizione per promuovere investimenti aziendali realizzabili attraverso soluzioni rapide ed efficienti sia all'iter di istruttoria delle domande sia al problema delle garanzie reali;

b) evitare il grave rischio che la riserva di fondi stabilita a favore delle regioni meridionali venga perduta, per l'obiettivo impossibilità di accesso al credito, con l'ulteriore misura di penalizzazione per le imprese campane e meridionali. (4-03248)

PAZZAGLIA E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che la legge 8 luglio 1956, n. 782, ha trasformato le scuole di magistero profes-

sionale per la donna negli istituti tecnici femminili;

che da tre anni il Ministero della pubblica istruzione, date le caratteristiche degli indirizzi specialistici in « dietistica » ed in « dirigenti di comunità », ha giustamente ammesso alla frequenza dei corsi anche i giovani -

se ritenga opportuno adeguare la denominazione dei predetti istituti alla nuova realtà di fatto almeno sopprimendo l'aggettivo « femminile », poiché appare piuttosto equivoco che un giovane, dovendo esibire, al caso per un concorso, il proprio titolo di studio, presenti il diploma di « specialista » rilasciato da un istituto « femminile ». (4-03249)

BENEDIKTER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza delle lamentele che giungono da ogni parte d'Italia per le ingiunzioni di pagamento che l'INPS insiste a notificare ai cittadini che non hanno indicato il proprio codice fiscale nei bollettini di versamento dei contributi previdenziali a favore delle collaboratrici domestiche.

La sanzione amministrativa di 50.000 lire irrogata dall'istituto previdenziale è del tutto illegittima, in quanto l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge n. 467 del 1978, stabilisce chiaramente che il numero di codice fiscale deve essere indicato nelle denunce iniziali del rapporto di lavoro e non nei successivi bollettini di versamento in conto corrente postale, ma nonostante ciò l'INPS non solo non riconosce l'errore, ma continua ad irrogare sanzioni ai cittadini. Sarà quindi il caso di frenare questi provvedimenti arbitrari dell'istituto e di disporre il rimborso degli importi indebitamente percepiti dal medesimo. (4-03250)

ALAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri per i quali le imprese industria-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

li operanti nel Mezzogiorno d'Italia, nel settore della pesca e dei trasporti marittimi, subendo una grave quanto ingiustificata discriminazione, hanno avuto negato il diritto agli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel quale in buona sostanza sono trasfuse le norme già portate dal decreto-legge n. 918 del 1968, convertito dalla legge n. 1089 del 1968, nonché dal decreto-legge n. 420 del 1971 convertito dalla legge n. 589 del 1971.

Per conoscere altresì, perché le imprese industriali sopra citate non hanno ottenuto, nonostante espressa e formale richiesta, il rimborso delle somme pagate per oneri sociali non dovuti, nonostante il parere favorevole del Ministro del lavoro e la conforme deliberazione n. 121 assunta dal consiglio d'amministrazione dell'INPS in data 17 giugno 1983.

Per sapere, infine, se si ravvisi la necessità di dare urgentemente definitiva chiarezza alla questione, onde evitare, anche, lo stridente contrasto che emerge dalle discordanti decisioni emesse dalle magistrature di merito competenti nel territorio interessato. (4-03251)

PALMIERI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1) la loro valutazione circa la contestazione legale che l'IMI rivolge nei confronti dei responsabili dell'operazione cessione del cotonificio Rossi di Vicenza (ex legge Prodi) all'imprenditore Cameli, visto anche il fatto che tale cessione è stata approvata dai Ministri competenti;

2) quali iniziative intendano prendere per far fronte a quella contestazione e assicurare comunque la continuità dell'attività produttiva, i livelli occupazionali, la garanzia della riscossione degli importi relativi alla cassa integrazione per gli altri lavoratori, la garanzia e la corresponsione

delle indennità di liquidazione per i lavoratori che hanno lasciato l'azienda.

(4-03252)

FILIPPINI E MINOZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 1204 del 1971 consente la corresponsione dell'indennità di maternità anche alle supplenti temporanee, le quali, dopo aver assunto servizio, siano state collocate in congedo obbligatorio;

la professoressa Nadia Zanghini ha maturato il termine di « congedo obbligatorio per maternità » durante il periodo (18 gennaio 1983-27 gennaio 1983) da lei ricoperto come supplente in scienze matematiche alla scuola media statale « A. Panzini » di Rimini —

se ritenga, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, applicabile al caso in oggetto l'articolo 17, primo comma, dell'anzidetta legge n. 1204 del 1971, il quale consente la corresponsione dell'indennità di maternità anche oltre i limiti di durata della nomina. (4-03253)

COLOMBINI E LEVI BALDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che nei giorni scorsi le autorità locali hanno comunicato alla cooperativa agricola « Il trattore » un'ingiunzione di sfratto dai quattro ettari di terra dell'ex Forte Ostiense (Roma) che coltivano da oltre tre anni. La motivazione di detta ingiunzione di sfratto sarebbe quella che il Ministro dell'interno intenderebbe realizzare nei manufatti dell'ex Forte una scuola di polizia.

Per sapere — premesso che già sette mesi fa, gli interroganti avevano chiesto con specifica interrogazione, che non ha trovato ancora risposta, un intervento del Ministro dell'interno a salvaguardia della esperienza vissuta dai giovani della cooperativa « Il trattore » per il suo duplice valore sociale: di assicurare lavoro a dei giovani e di garantire una forma di inseri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

mento lavorativo agli handicappati - se ritenga compatibile la presenza di una cooperativa agricola di giovani, che hanno messo a produzione quattro ettari di terreno incolto, situato all'esterno delle mura del Forte Ostiense, portando avanti nello stesso tempo e con risultati positivi, un'esperienza di reinserimento di handicappati attraverso il lavoro, con l'eventuale utilizzo del Forte stesso per realizzarvi una scuola di polizia, e se, comunque, ritenga urgente intervenire per evitare che sia eseguito lo sfratto concedendo almeno una proroga che consenta di fare il raccolto dei prodotti che vengono a maturazione tra i mesi di maggio e di giugno per non vanificare gli investimenti di risorse e di lavoro della cooperativa. (4-03254)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che a Nicola Casavola, nato a Taranto il 25 agosto 1948 ed attualmente residente in Pescara, ex dipendente dell'ospedale civile, è stato riconosciuto fin dal 1980 il diritto a trattamento pensionistico di invalidità - quali motivi impediscono ancora oggi alla CPDEL di rendere noto alla competente sede INPS il numero dei contributi previdenziali versati dal sopra nominato in qualità di lavoratore dipendente (pratica n. 7331138). (4-03255)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'Ufficio medico legale del Ministero della sanità, già sollecitato, non abbia ancora provveduto a far conoscere al Ministero del tesoro il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti necessari a consentire a Gina Di Fonzo, nata il 20 agosto 1927 e residente in Pescara, di ottenere, da parte della CPDEL, la pensione di reversibilità (pratica numero 2163381) in qualità di orfana maggiorennone di Luigi Di Fonzo, deceduto l'8 novembre 1945. (4-03256)

MACERATINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso: che in base all'articolo 183 dell'attuale ordinamento degli agenti di custodia a questi è precluso di prestare servizio negli stabilimenti penitenziari siti nella provincia della quale siano originari;

che, per altro, stante la ben nota carenza di ricettività delle carceri italiane, i detenuti vengono abitualmente ristretti in carceri site in luoghi diversi da quelli ove essi risiedono, onde la *ratio* ispiratrice del menzionato articolo 183 è, nei fatti, vanificata ed anzi si verifica sovente che gli agenti di custodia si trovino ad espletare il loro servizio in luoghi di pena ove esistono numerosi detenuti provenienti dalle stesse province di origine degli agenti;

che, infine, in questi ultimi tempi è stata diffusa dal Ministero, sempre in applicazione del citato articolo 183, una circolare che disponendo il « ritorno alle sedi di origine » degli agenti di custodia « aggregati », determinerà inevitabilmente ulteriori vuoti nei già scarsi ranghi degli agenti di custodia addetti alle varie case di pena;

che, pertanto, la norma in parola appare, da un lato, di difficile applicazione e, dall'altro, spesso foriera di gravi carenze di personale addetto alle carceri -

quali provvedimenti si intendano adottare per ovviare agli inconvenienti sopra lamentati e, in particolare, se si ritenga opportuno revocare la circolare concernente gli agenti « aggregati ». (4-03257)

MACERATINI, RUBINACCI, SOSPURI E RAUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni per cui il nuovo carcere di Ancona, da tempo completato, non venga messo in funzione e quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per risolvere una situazione che sta creando enormi disagi all'amministrazione della giustizia delle Marche e agli stessi detenuti in attesa di giudizio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

i quali vengono ristretti in stabilimenti penitenziari di altre regioni, in evidente contrasto con la vigente normativa dell'ordinamento carcerario. (4-03258)

MACERATINI, SOSPIRI E RAUTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso:

che la situazione del carcere di L'Aquila presenta gravi carenze di funzionalità a causa della vetustà dell'edificio (è un convento risalente al 1200) e alla pressoché totale mancanza di manutenzioni;

che, in particolare, quasi tutte le celle dei detenuti ed anche molti locali di riunione e di ufficio presentano un grado di umidità insopportabile, a causa di imponenti infiltrazioni idriche;

che nonostante le reiterate richieste della direzione del carcere risalenti ad oltre un anno, sembra che il Ministero abbia persino omesso di rispondere e, comunque, non ha a tutt'oggi provveduto a disporre l'effettuazione delle opere necessarie —

quali urgenti ed immediate disposizioni si intendano emanare per rimediare concretamente all'insostenibile situazione del carcere di L'Aquila sopra evidenziata. (4-03259)

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere, con riferimento anche alla precedente interrogazione n. 4-01784, fornita di risposta in data 17 febbraio 1984, se gli risulti che, contrariamente a quanto in quella occasione affermato, Giovanni Tantalo, in data 1° gennaio 1983, abbia inoltrato istanza per essere sottoposto a nuovi accertamenti medici per il sopravvenuto aggravamento delle proprie condizioni di salute, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; nonché se sia a conoscenza dei motivi per i quali la citata richiesta non abbia avuto, sino ad oggi, alcun esito. (4-03260)

MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione sanitaria milanese dove tra l'altro si verifica l'esistenza di un'assemblea USL, venti comitati di gestione, uno per ogni zona del decentramento, un comitato di coordinamento composto di cinque membri il cui presidente è il presidente anche dell'assemblea (che a Milano coincide con il consiglio comunale), ed assessore alla sanità; tale presidente del comitato di coordinamento è lo stesso che decide l'assegnazione del personale ai venti comitati trascurando completamente le motivazioni e le esigenze di detto personale, effettua riunioni con la triplice sindacale e si rifiuta di avere contatti con i sindacati autonomi firmatari di contratto CISAS e DIRSAN, effettuando così una pesante discriminazione a danno dei lavoratori nel campo sanitario, discriminazione che rischia di causare scioperi o altre lotte sindacali con il conseguente danno per l'utente.

(4-03261)

SOSPIRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione del ricorso n. 648473 prodotto da Domenico Notarfranco, nato il 2 giugno 1912 e residente in Villa Caldari di Ortona (Chieti), la cui pratica di pensione di guerra risale al 1947. (4-03262)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che in molti casi gli ospedali rifiutano il ricovero di malati gravissimi (come risulterebbe essersi verificato, ad esempio, a Milano, martedì 6 marzo 1984, quando il signor Umberto Nuti, abitante in via Marghera 18, essendosi sentito male era stato trasportato in autoambulanza all'ospedale San Carlo dove risulta abbiano negato il ricovero, l'abbiano trattenuto sino alle ore 15 sulla lettiga e poi, solo dietro intervento di assistenti sociali volontarie, sia stato traspor-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

tato all'accettazione del Policlinico, dove è deceduto alle ore 13 di mercoledì 7 marzo) e quali provvedimenti intenda prendere in merito. (4-03263)

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

Giacinto Nacci, abitante a Livorno, viale Ugo Foscolo 51, ottantaquattrenne, ammalato, con moglie a carico, inferma e paralizzata, ha, in custodia, un fratello cieco, Luigi Nacci, ospite della casa di riposo Del Campana Guazzesi in San Miniato Alto (Pisa), al quale provvede con la pensione di quest'ultimo, essendone delegato;

dal settembre 1983 il libretto di pensione di Luigi Nacci è stato smarrito e della cosa è stato avvertito il Comitato provinciale assistenza e beneficenza della prefettura di Pisa, anche con la proposta, onde sopperire alle necessità di Luigi Nacci, che sia l'Unione ciechi di Pisa ad essere delegata alla riscossione, onde pagare la retta alla casa di riposo di San Miniato che ospita Luigi Nacci;

l'intera vicenda, dolorosissima, viene ad investire tre persone anziane, ammalate, impossibilitate a muoversi —

quali urgenti provvedimenti si intendano prendere perché la prefettura di Pisa, e per essa il Comitato provinciale assistenza e beneficenza, venga a sanare una situazione disperata, a seguito dello smarrimento del libretto di pensione di Luigi Nacci. (4-03264)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da ormai 15 anni il comune di Matera chiede insistentemente al capoluogo l'apertura di un liceo artistico o di un istituto d'arte;

in Basilicata solamente la provincia di Potenza dispone di alcune strutture didattiche di tipo artistico, mentre tutti gli

allievi di scuole di indirizzo artistico di Matera gravitano negli istituti della Puglia;

il comune di Matera ha già messo a disposizione locali e attrezzature idonee —

se ritenga che sia giunto il momento di dotare Matera dell'istituto artistico richiesto, offrendo, così, ai giovani della zona la possibilità di compiere i propri studi artistici. (4-03265)

POLI BORTONE, TATARELLA E AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

le recenti disposizioni impartite dalla CEE hanno portato alla sospensione dei premi riservati al settore vitivinicolo;

che questa decisione ha ridotto notevolmente il volume di affari interni e gli scambi con l'estero ed ha fatto precipitare la quotazione dei premi praticati per la distillazione preventiva;

che i viticoltori delle zone di Foggia e Lecce si sono trovati all'improvviso in notevoli difficoltà non tutelati nei propri diritti di lavoro, soprattutto a causa dei numerosissimi associati alle cantine sociali —:

quali siano i motivi che hanno spinto la CEE ad assumere questa deliberazione;

se sia vero che il provvedimento comunitario discende da una trascuratezza da parte dell'Italia, che avrebbe omesso di finanziare la quota parte di sua competenza per poter usufruire degli interventi della CEE. (4-03266)

POLI BORTONE E ZANFAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso:

che la città romana di Stabia possiede un patrimonio archeologico e culturale ancora tutto da scoprire e valorizzare;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

che sono da ascrivere ai Borboni le uniche scoperte, fin qui fatte, delle ville di Arianna e del San Marco;

che solo recentemente il FIO ha destinato al parco archeologico di Stabia un finanziamento di sei miliardi per dar vita ai più urgenti interventi -

quali siano i motivi per i quali non si predispongono urgentemente un progetto organico per il recupero della città sepolta dal 79 d.C. (4-03267)

POLI BORTONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso:

che dei 53 progetti presentati al FIO per il 1983 per il restauro di chiese, cappelle e monumenti, ben 51 sono stati rispediti al mittente (il Ministero per i beni culturali) dal destinatario (il Ministero del bilancio) con la giustificazione che i progetti erano fatti male;

che, considerato lo scalpore e le polemiche, il Ministero per i beni culturali ha ritenuto di promuovere un convegno a Firenze nei giorni 9 e 10 marzo 1984 per stabilire come debbano essere redatti i progetti FIO per il 1984;

considerato il fallimento persino a livello semplicemente progettuale della programmazione del Ministero per i beni culturali - se ritenga di dover procedere immediatamente ad una riorganizzazione del Ministero stesso affinché si operi in virtù delle competenze e non con inammissibile, superficiale approssimazione. (4-03268)

CAFARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che il Ministero di grazia e giustizia - direzione generale istituti di prevenzione e pena - con nota n. 700513/412-3 del 12 gennaio 1981, diretta al sindaco di Manfredonia, sollecitava la realizzazione degli interventi da effettuare per una riapertura della casa mandamentale di Manfredonia (Foggia), rilevando, tuttavia, l'op-

portunità di procedere alla costruzione di una nuova casa in considerazione del fatto che la stessa trovasi ubicata nel centro della città e ciò in difformità dei vigenti principi che regolano la materia;

che la direzione generale istituti di prevenzione e pena con nota n. 682940/412/3 negava la possibilità di costruire una nuova sede disponendo, formalmente, che venissero in breve tempo realizzati da parte del Comune di Manfredonia, i lavori previsti dalla perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale sì da consentire che venissero ospitati i semiliberi nei locali della II sezione per n. 20 posti e n. 8 posti circa per la detenzione vera e propria;

che nel periodo 1980/1982 vennero assunti, attraverso concorso pubblico, 7 agenti di custodia, i quali, aggiuntisi ai 4 già in servizio, vengono impiegati in compiti e funzioni diverse;

che di recente è stato reso inattivo il carcere di Monte S. Angelo, per cui tutta la zona del Gargano Sud è attualmente sprovvista di carceri mandamentali, considerati come necessari e indispensabili e per la dignità del recluso al primo impatto col delitto, per i difensori, per gli stessi detenuti, specie se minori, per i parenti di questi ultimi e per le forze dell'ordine -

se ritenga di intervenire affinché venga programmata, a tempi brevi, la costruzione di una nuova casa mandamentale nel comune di Manfredonia, seconda città della provincia di Foggia per popolazione, da realizzare fuori del centro abitato e con strutture idonee e adeguate, utilizzando gli studi e la progettazione fin qui portata avanti, e nell'immediato, di intervenire perché la casa attuale venga resa funzionante, se dichiarata agibile. (4-03269)

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere - considerato che:

i banchi di pesca vicini alla Sicilia si sono rivelati insufficienti, per cui la

flotta peschereccia è stata costretta a pescare in zone di mare poco sfruttate, quali i banchi attorno all'isola di Pantelleria, a sud dell'isola di Lampedusa e lungo le coste settentrionali e meridionali della Tunisia;

nel 1963 si pervenne al primo accordo di pesca con la Tunisia che prevedeva, oltre al rilascio di alcuni permessi di pesca, una zona di tutela per il ripopolamento ittico, il cosiddetto « Mammellone » che si estendeva, e purtroppo si estende ancora, per parallelo, da Ras Kapondia fino a 18 miglia a sud dell'isola di Lampedusa e che in detta zona era vietata la pesca;

nel giugno 1976 il nuovo accordo di pesca con la Tunisia prevedeva il rilascio di 80 permessi di pesca, per la pesca a « strascico » entro il mare territoriale tunisino lungo la fascia costiera da Ras Kapondia a Capo Bon e per la pesca « a circuizione » lungo la fascia settentrionale da Capo Bon fino al confine con le coste algerine;

anche in questo nuovo accordo veniva vietata la pesca all'interno del « Mammellone » e non venivano risolti i problemi globali dei rapporti italo-tunisini relativi alla pesca, inoltre in caso di fermo dei motopesca non era possibile la contestazione del punto-nave, non veniva tenuto conto della gradualità delle ammende in caso di infrazione, della recidività o meno e della tolleranza di qualche miglio all'interno del « mammellone » per la incertezza del punto-nave determinato con gli strumenti tradizionali di bordo quale ad esempio il radar;

tenuto presente che:

l'ultimo accordo di pesca con la Tunisia è scaduto nel 1979, e che dalla scadenza dell'accordo la cifra richiesta dalle autorità tunisine per il rilascio di motopesca sequestrati è mediamente intorno agli 80 milioni;

solo alla fine del 1982 si è avuto un gesto di volontà da parte della Tunisia con la liberazione, senza pagamento di

ammende, di tutti i motopesca sequestrati a quella data;

i motopesca sequestrati dal mese di giugno 1983 sono stati rilasciati nel mese corrente di marzo dietro pagamento di ammende che variano dai 60 milioni di lire a 75 milioni ad eccezione dei motopesca « Maria Bernardette », « Giacinto » e « Saretta » per i quali ultimi due le autorità tunisine richiedono ammende pari al doppio del valore dei natanti;

i dati relativi ai sequestri operati dalle autorità tunisine, negli ultimi anni, sono allarmanti in considerazione del numero dei natanti, delle ingenti somme pagate per il rilascio dei motopesca, della forzata inoperosità degli stessi e della disoccupazione dei marittimi (18 unità nel 1980, 22 unità nel 1981, 23 unità nel 1983 e 4 unità in questi pochi mesi del 1984);

l'armamento mazarese, pur con tutte le difficoltà ed i problemi del settore ha cercato di collaborare con la Tunisia costituendo una società per azioni e due società a responsabilità limitata per poter costituire una società mista italo-tunisina che inizialmente dovrà acquistare 5 motopesca dei quali 4 mazaresi;

considerato che tale società mista non è ancora operativa per mancanza degli strumenti necessari fra i quali la partecipazione del Governo italiano per l'acquisto dei motopesca;

rilevato l'elevato numero di pescherecci moderni con un tonnellaggio di stazza medio-alto costituenti la flotta mazarese, l'elevata professionalità degli equipaggi, l'ingente patrimonio da difendere e sostenere, la recrudescenza dei rapporti con gli Stati rivieraschi del Nord Africa, la mancanza di una legge che preveda il fermo della flotta peschereccia per il riposo biologico, la poca incentivazione per la demolizione di natanti vetusti, l'aumento del costo delle materie prime per la gestione dei motopesca (carburante, ecc.), l'aumento del costo del personale per mancanza di fiscalizzazione degli oneri sociali, la massiccia importazione non controllata di pesce fresco e congelato prove-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

niente dai Paesi della CEE, la massiccia importazione di crostacei dall'Argentina, Cuba e dai Paesi Asiatici -

quali provvedimenti ed iniziative intendano adottare per risolvere i problemi sopra segnati ed in particolare la urgente stipula di un accordo di pesca con la Tunisia, con cui il Governo italiano si impegna, per la tranquillità dei pescatori, a riconoscere le acque territoriali in tutta la fascia costiera tunisina a 12 miglia, a risolvere con chiara e precisa normativa la questione dello sconfinamento, a stabilire le zone nelle quali pescare e, poiché all'interno della grande zona detta « Mammellone » il pesce muore di vecchiaia, aprire questa grande zona alla pesca con raziocinio e per determinati periodi. (4-03270)

FACCHETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che l'amministrazione delle poste ha stabilito di considerare di natura pubblicitaria le inserzioni, finalizzate alla promozione del *made in Italy*, pubblicate gratuitamente dal mensile *L'usato industriale* delle edizioni Eris allo scopo di promuovere le richieste di merci italiane dall'estero, già pubblicate dall'ICE attraverso il suo quotidiano;

se è a conoscenza del fatto che tale iniziativa è stata assunta nell'interesse della presenza industriale italiana all'estero;

se ritiene di rivedere il provvedimento in questione. (4-03271)

FACCHETTI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere - premesso che:

l'importanza dell'*export* nel quadro dell'economia nazionale è testimoniata dal fatto che quasi il 25 per cento del PIL è rappresentato dalle esportazioni e che un occupato su tre opera in questo campo;

i sintomi di ripresa recentemente manifestatisi vanno consolidati con interven-

ti più strutturali, e soprattutto con modifiche delle attuali istituzioni di sostegno dell'*export* -:

se ritiene che la più volte annunciata riforma e potenziamento dell'ICE debba essere avviata finalmente a compimento e se non sia opportuno procedere anche ad una riforma del sistema istituzionale di sostegno pubblico delle nostre esportazioni che si ispiri ai modelli avviati in altri paesi, in particolare in Gran Bretagna, Giappone, USA, che prevedono l'esistenza di un unico ente pubblico competente per la concessione, assieme alla autorizzazione valutaria su delega del Ministro per il commercio estero, delle garanzie assicurative e delle agevolazioni finanziarie del credito all'esportazione;

se ritiene che i vantaggi derivanti da tali misure risulterebbero accresciuti qualora si riuscisse anche a dotare il nuovo ente assicurativo-creditizio di efficienti strutture periferiche ubicate nei principali centri industriali e in particolare nel meridione, dove si sta faticosamente creando un tessuto di piccole e medie imprese (anche questo sull'esempio di quanto è già avvenuto in Francia con la Coface e in Inghilterra con l'ECGD). (4-03272)

MERLONI, BONFERRONI, ABETE E MEROLLI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che il Ministero delle poste ha progettato la costruzione di una torre per telecomunicazioni dell'altezza di metri 166 entro l'area dell'aeroporto dell'Urbe;

che la costruenda torre verrebbe ad interferire nell'operatività dell'aeroporto sede dell'Aero-Club di Roma;

che il predetto aeroporto, sebbene militare, è aperto al traffico turistico civile nazionale ed internazionale;

che sarebbe invece oltremodo auspicabile l'ammodernamento e la valorizzazione dell'aeroporto per far fronte alle sempre più pressanti esigenze dell'utenza -

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

se e quali misure sono state previste o adottate a tutela della sicurezza del traffico e quali iniziative si intendono intraprendere per il potenziamento di una struttura aeroportuale, che potrebbe offrire anche agli organismi statali operanti nei settori di pronto intervento (esempio protezione civile) ampia possibilità di impiego. (4-03273)

PARLATO. — *Al Governo.* — Per conoscere:

quale sia in dettaglio l'organico e l'attività svolta dalla sua costituzione ad oggi, dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) e se questo istituto (che a seguito della legge 31 gennaio 1984, n. 9, ha usufruito, oltre che del contributo stabilito dalla legge 22 dicembre 1979, n. 678, di un contributo straordinario di un miliardo), renda note periodicamente al Governo le risultanze delle sue analisi della congiuntura;

se il Governo le abbia giudicate sempre positive ed utili per la sua azione in campo economico e se ne abbia tratto annualmente le necessarie conseguenze;

i motivi per i quali, ove ciò sia avvenuto, non vi siano stati positivi risultati o, ove non se ne sia tenuto conto, quali ne siano state le ragioni;

se, nella ipotesi che gli studi dell'ISCO non siano tenuti in nessun conto dal Governo o comunque non abbiano prodotto positivi risultati, sia opportuno riconsiderare la opportunità di mantenere in vita questo Istituto che pur comporta un non piccolo onere per la spesa pubblica. (4-03274)

PARLATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se ritenga di disporre una immediata ispezione ministeriale all'USL 34 (Frattamaggiore, Napoli) il cui discutibile operato ha già formato oggetto di numerose censure tra le quali, a mero titolo di esempio, necessariamente breve stante la funzione del presente atto di sindacato ispettivo, quelle:

a) di aver effettuato una licitazione privata per la pulizia dei locali dei vari presidi, per il molto cospicuo importo di lire un miliardo e cinquecentomila, del tutto sproporzionato, e finalizzato allo assorbimento presso talune ditte di numerosi lavoratori « sponsorizzati » dai partiti politici che sono presenti nel comitato di gestione;

b) di invitare alle gare solo un limitato numero delle ditte presenti nei vari albi dei fornitori, onde favorire meglio quelle « raccomandate »;

c) di aver aggiudicato una fornitura di medicinali per lire 800 milioni nonostante il successivo (perché successivo?) parere del direttore di farmacia, essendo poi costretta da questi ad annullare la gara (con dispendio di tempo e di denaro) per sottoporre i prezzi alla « verifica di congruità » della camera di commercio;

d) di emettere ordini di pagamento senza che esista la delibera approvata o addirittura senza delibera come dimostrabile da un riscontro tra le date degli ordini e quelle della approvazione degli atti deliberativi relativi;

e) di aver affidato senza alcuna seria verifica sulla preparazione professionale della ditta, a trattativa privata appena mascherata da un « avviso » sulla stampa, l'appalto per la razza dei cani al prezzo di lire 62 milioni mentre i cani catturati sono stati solo 48 con un costo di cattura *pro capite* (a parte le notazioni possibili sulle violazioni della legge penale sul maltrattamento degli animali) vertiginoso ed emblematico degli sprechi che caratterizzano l'USL. (4-03275)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se il Prefetto di Napoli abbia dato inizio alle procedure per lo scioglimento del Consiglio comunale di Marigliano.

Infatti nella seduta di martedì 28 febbraio 1984 la delibera relativa al bilancio riceveva solo 15 voti favorevoli sui 16 necessari, essendo quella assemblea elettiva

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

costituita da trenta consiglieri ed il consigliere comunale del MSI-DN, avvocato Stefano Napolitano, elevava a verbale le dovute riserve sulla presunta validità della approvazione non essendosi registrata la necessaria maggioranza anche in relazione alla decisione di contrarre mutui contenuta nel detto bilancio di previsione. (4-03276)

PARLATO, MANNA E ABBATANGELO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere - premesso:

che dall'epoca dei Borboni, sostanzialmente, non vengono condotte a Castellammare di Stabia sistematiche campagne di scavo, tant'è che le due ville, di Arianna e di S. Marco sono le sole scoperte fatte da allora mentre, essendo *Stabiae* andata distrutta dall'eruzione del 79 dopo Cristo insieme a Pompei ed Ercolano, è certo che l'area, specie della collina di Varano, nasconde patrimoni archeologici di notevole portata;

che del resto sui fondi FIO sono stati stanziati recentemente sei miliardi per effettuare tali ricerche;

che la profonda crisi economica e sociale di Castellammare di Stabia potrebbe essere alleviata da un suo rilancio turistico al quale l'area archeologica potrebbe fornire un contributo di tutto riguardo -;

quali concreti progetti siano stati predisposti in ordine alla migliore utilizzazione del detto finanziamento, in quali tempi esso sarà utilizzato, con quali energie lavorative e come queste verranno chiamate all'opera;

quando si pensi di poter dare inizio ai primi interventi e secondo quale più complessivo programma il cui globale costo finanziario si intende anche conoscere insieme alla previsione delle giornate di lavoro necessarie ed ai tempi richiesti per il suo completamento. (4-03277)

ALOI E VALENSISE. — Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere - con riferimento all'attività del Consorzio per l'area industriale di Reggio Calabria, in merito a quanto, in particolare, si sarebbe dovuto realizzare nel nucleo industriale di Villa San Giovanni-Campo Calabro -:

se sono a conoscenza che, in questa ultima area, che doveva essere adeguatamente attrezzata, non risultano, allo stato attuale realizzate, anche se finanziate da tempo, alcune opere essenziali di dotazione infrastrutturale di base come:

a) il collegamento viario con lo svincolo all'autostrada progettato dieci anni addietro, fermo per pareri successivi per ben 7 anni e non appaltato sebbene predisposto da tre anni con la conseguente espansione della relativa spesa, se è vero che dalla originaria cifra di un miliardo si è passati agli attuali sette miliardi con previsioni di ulteriore rapida ascesa della cifra in questione;

b) la rete fognante del nucleo;

c) la rete idrica interna della predetta area;

d) il sistema viario interno già appaltato e mai iniziato;

e) la rete interna elettrica per la dotazione di energia che non è nemmeno impostata;

se ritengano che la mancata realizzazione delle infrastrutture della predetta area sia una delle più rilevanti cause del fallimento delle tanto propagandate prospettive di insediamenti industriali nella zona e del mancato soddisfacimento delle esigenze di impianto degli opifici in costruzione da realizzare con finanziamenti statali;

quali iniziative intendano promuovere al fine di evitare il protrarsi di un tale stato di cose che viene a compromette-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

re ogni possibilità di sviluppo dell'area industriale di Villa San Giovanni e Campo Calabro, dopo che per tutta una serie di errori di politica industriale, come nel caso di Saline e di Gioia Tauro, sono state vanificate alcune prospettive di decollo socio-economico di Reggio e della Calabria tutta. (4-03278)

POLESELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sono stati presi provvedimenti per rendere transitabile la strada statale n. 465 che attraversa la Val Pesarina dopo l'interrogazione presentata dallo stesso interrogante;

2) se valuta le opere necessarie a rendere transitabile e non pericolosa detta strada statale in quanto interessa direttamente l'economia di un'area montana particolarmente importante nell'economia della regione Friuli-Venezia Giulia e dello Stato;

3) se non ritenga di dover riaprire al traffico detta strada, chiusa dopo le nevicate del 25, 26, 27 febbraio 1984;

4) se si debba attuare, quanto meno e immediatamente, un provvedimento tecnico limitato, efficace ad eliminare il pericolo di caduta di valanghe, provvedimento che garantirebbe lo svolgimento delle attività economiche locali più necessarie. (4-03279)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Giovanna Antida Pozzi, nata a Busto Arsizio l'11 aprile 1945 ed ivi residente in via Palestro 4.

L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del modello TRC/01-bis, la richiesta è stata

effettuata in data 15 marzo 1979, n. 48233 ed è pertanto in attesa del relativo decreto. (4-03280)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luciano Prandoni, nato a Busto Arsizio il 4 giugno 1924 ed ivi residente in via Salvator Rosa 20.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio e sarà collocato a riposo il 2 febbraio 1985; il Ministero del tesoro deve ancora chiedere il modello SM 110 onde poter avere il TRC/C1-bis, la richiesta è stata effettuata il 27 gennaio 1983. (4-03281)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Luigi Lualdi, nato a Busto Arsizio il 6 aprile 1937 ed ivi residente in via Ortigara, n. 28.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, il Ministero del tesoro deve ancora chiedere il modello SM 110 onde poter ottenere il TRC/01-bis; la richiesta è stata effettuata in data 26 maggio 1981. (4-03282)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata a Ermanno Solbiati, nato a Busto Arsizio il 2 dicembre 1938 ed ivi residente in viale Stelvio, n. 103.

L'interessato è dipendente del comune di Busto Arsizio, la richiesta è stata effettuata in data 5 maggio 1979 ed è perciò in attesa del relativo decreto. (4-03283)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29 del 1979, intestata ad Anna Fara, nata a Villa Grande Strisaili (Nuoro) il 18 giugno 1942 e residen-

te a Busto Arsizio, viale Stelvio, numero 103.

L'interessata è dipendente della unità sanitaria locale n. 8 (ex ospedale di circolo di Busto), la richiesta è stata effettuata in data 13 giugno 1979; l'interessata è in attesa del decreto. (4-03284)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

ZANFAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza che i giovani facenti parte della cooperativa La Coltivatrice, assunti ai sensi della legge n. 285, e che lavorano presso il consorzio di bonifica del Volturno, non ricevono stipendio da venti mesi e se, nell'affermativa, si intendano prendere urgenti provvedimenti al riguardo. (3-00761)

RIZZO, RODOTA, CODRIGNANI, BASANINI, MINERVINI, COLUMBA, FERRARA, GIOVANNINI, MANCUSO, MANNUZZU, MASINA, ONORATO, PISANI E SALATIello. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso:

che il comandante della Brigata carabinieri di Torino, generale Mario Sateriale, è morto, insieme con altri tre militari dell'Arma, a seguito della precipitazione dell'elicottero militare sul quale viaggiava;

che l'incidente mortale verificatosi presenta modalità analoghe a quello che determinò la morte del generale Mino, sul quale è lecito nutrire il dubbio che non si sia trattato di un fatto accidentale, anche in considerazione di quanto acquisito dalla Commissione parlamentare sulla loggia P2;

che il generale Sateriale, prima di essere trasferito a Torino, occupò nella legione carabinieri di Palermo un ruolo di primo piano nella lotta contro le organizzazioni mafiose, come il colonnello Russo e il generale Dalla Chiesa, entrambi assassinati;

che in conseguenza dei precedenti sopra ricordati e dei profondi intrecci della mafia con la P2 e altre potenti orga-

nizzazioni criminali, con connivenze anche in settori delicati dello Stato, non può escludersi che il generale Sateriale sia stato vittima di un attentato, maturato nell'ambito di quello stesso disegno criminoso che, con il ricorso all'assassinio, mira ad eliminare fisicamente quanti hanno svolto funzioni di alta responsabilità contro la mafia e gli altri poteri criminali -

se ritengano di dovere effettuare, al di là delle indagini di rito, seri ed approfonditi accertamenti sul sinistro verificatosi, tenendo conto di quanto sopra evidenziato. (3-00762)

ZANFAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che l'assistenza psichiatrica in provincia di Napoli è inesistente o quasi - quali provvedimenti si intendano prendere per riorganizzare i servizi e assicurare così gli ammalati e le loro famiglie. (3-00763)

ZANFAGNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere, anche con urgenza, per risolvere quell'emergenza presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che è diventata definitiva o comunque permanente stante il lavoro anti-camorra di quel tribunale. (3-00764)

ONORATO, MANNUZZU, GIADRESCO E SANDIROCCO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

a) quali iniziative siano state assunte per tutelare i diritti del geometra italiano Giuseppe Russo, sostanzialmente trattenuto come « ostaggio » in Arabia Saudita, perché la società International United Enterprise, del gruppo Scarozza, di cui il Russo è dipendente, è ritenuta debitrice di circa due miliardi di lire per inadempienza contrattuale verso un'impresa locale. In seguito a questa incredibile vicenda il Russo, colpito da anoressia nervosa, ha perso 35 chilogrammi di peso e versa in condizioni molto precarie;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

b) quali iniziative amministrative, diplomatiche e legislative si intendano assumere per evitare siffatti incresciosi episodi, che non sono isolati, e che sembrano riprodurre l'incivile istituto della prigione per debiti, per giunta non propri ma dell'impresa da cui si dipende. (3-00765)

RODOTA, CRUCIANELLI, RUSSO FRANCO, MANCINI GIACOMO, RONCHI E BASSANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere -

premessi che:

Carlo Fioroni, come risulta dalle concordi dichiarazioni del capo del SISDE, De Francesco, e del capo della polizia, Coronas, è stato fatto espatriare con un passaporto « di copertura », rilasciato in base a « direttive » del Presidente del Consiglio « per la protezione dei pentiti »;

dopo che Fioroni fu fermato in Svizzera e fatto rientrare in Italia, gli venne rilasciato un regolare passaporto « su espresso invito della magistratura » e su concorde parere delle procure interessate;

constatato che nella seduta del 13 marzo 1984 il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ha deciso « di procedere all'approfondimento della documentazione acquisita » in relazione al caso Fioroni, mostrando così di non ritenere sufficienti le precisazioni fornite dal prefetto De Francesco -:

a) quali siano i contenuti della citata direttiva e quale la base legale della sua emanazione;

b) quali accertamenti il Ministro di grazia e giustizia intenda compiere al fine di stabilire se le procure richieste del nulla osta al rilascio del passaporto emissero legittimamente tale nulla osta, considerando il fatto che non potevano igno-

rare che a carico di Fioroni erano state elevate imputazioni che rendevano obbligatoria l'emissione del mandato di cattura. (3-00766)

PEGGIO E CERRINA FERONI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e dei trasporti.* — Per conoscere:

se ritengano positivo l'accordo raggiunto tra i paesi europei partecipanti al consorzio Airbus per il finanziamento del nuovo aereo a medio raggio A 320;

per quali ragioni l'Italia continui a restare assente dal consorzio Airbus, che rappresenta uno dei più significativi episodi (in realtà piuttosto rari) di una impegnativa collaborazione tecnico-scientifica e produttiva tra imprese dei paesi della CEE sostenuta dai rispettivi governi;

se questa assenza sia indice di una volontà del Governo di continuare a sviluppare accordi tecnico-scientifici e produttivi soprattutto con imprese degli Stati Uniti d'America a scapito della collaborazione in sede CEE. (3-00767)

SPAGNOLI, VIOLANTE, SANLORENZO, MIGLIASSO E SOAVE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere - premessi che martedì 13 marzo 1984 ha perso la vita in un incidente aereo il generale dei carabinieri Mario Sateriale con un ufficiale e due sottufficiali dell'Arma;

che il generale Sateriale aveva combattuto a lungo e con efficacia la mafia a Palermo e che l'incidente appare simile ad altri, ancora non chiariti, che hanno causato la morte di altri ufficiali dei carabinieri -

quale sia l'esito dei primi accertamenti e se possa escludersi una matrice dolosa del sinistro. (3-00768)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa, per sapere - in relazione alle gravi notizie che sembrano confermare l'impiego di gas tossici e di altre armi chimiche da parte delle truppe irakene impegnate nella guerra con l'Iran, tanto che le stesse Nazioni Unite hanno ritenute opportuno inviare un'ispezione in territorio iraniano per verificare la realtà dei fatti -:

1) quale fondamento abbiano le notizie riportate dalla stampa secondo cui le truppe irakene sarebbero in possesso di armi chimiche di produzione italiana o prodotte in impianti costruiti da imprese italiane;

2) quali aziende italiane producano gas tossici o altre sostanze utilizzate, o suscettibili di essere utilizzate, per la confezione di armi chimiche;

3) se le truppe italiane, o le truppe dell'Alleanza Atlantica dislocate in territorio italiano, abbiano a disposizione armi chimiche, e di quale natura e consistenza;

4) se il Governo italiano abbia mai autorizzato l'esportazione di armi chimiche, o di sostanze suscettibili di essere utiliz-

zate per la confezione di tali armi, e, in caso affermativo, verso quali paesi, per quali sostanze, in quali quantitativi e con quali garanzie che il loro impiego non potesse avvenire in violazione delle convenzioni internazionali in materia;

5) quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso o intenda intraprendere affinché:

a) dal territorio italiano sia bandita la presenza di ogni tipo di armi chimiche;

b) sia dato nuovo impulso alle trattative per il raggiungimento di una convenzione internazionale di bando permanente e totale della produzione, della custodia e dell'impiego di armi chimiche;

c) sia vietata la produzione, la commercializzazione e l'esportazione di armi chimiche, di parti di esse o di impianti atti a produrle per tutte le imprese pubbliche o private operanti sul territorio della Repubblica;

d) siano condizionate le esportazioni di armi o di sistemi d'arma da parte dell'Italia verso paesi terzi alla assicurazione da parte degli stessi paesi di non produrre, possedere o utilizzare armi chimiche di qualsiasi natura.

(2-00288) « CRUCIANELLI, CASTELLINA, MAGRI, GIANNI, SERAFINI, CAFFIERO, MANCA NICOLA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 14 MARZO 1984

MOZIONI

La Camera,

premessò che:

nelle isole dell'Arcipelago toscano, Gorgona, Capraia, Pianosa, insistono penitenziari, più o meno affollati, comunque non certo consoni, per le strutture fatiscenti, alla rieducazione dei condannati e al loro reinserimento nella vita sociale;

le stesse ragioni di sicurezza che facevano di queste isole, negli anni passati, luoghi dai quali era impossibile fuggire, sono nettamente superate, al punto che, dati i mezzi moderni di cui può disporre la criminalità organizzata, è proprio dalle isole che si riesce a fuggire; anche perché le attività lavorative, che le isole facevano prediligere come luoghi di detenzione, sono quelle che oggi favoriscono possibilità di fuga;

i familiari dei detenuti che intendano far visita ai reclusi sono costretti, per recarsi in dette isole (specie nei mesi invernali) a giorni di viaggio lunghi ed estenuanti, con spese non indifferenti;

la presenza nelle isole citate, dei penitenziari ha rappresentato un ostacolo insormontabile alla valorizzazione turistica di una zona del Tirreno fra le più belle e suggestive, con perdita enorme di denaro;

Ministri di grazia e giustizia, come Oronzo Reale, candidati nel collegio dove le tre isole insistono, hanno, in anni passati, alla vigilia delle campagne elettorali, più volte promesso che sarebbero state adottate tutte le misure perché i penitenziari venissero rimossi, onde dare in godimento le isole ai cittadini,

invita il Governo

in collaborazione con la regione Toscana, a predisporre, con urgenza, un piano finanziario perché i penitenziari vengano trasferiti, e le isole di Gorgona, Capraia e Pianosa vengano messe, attraverso un

rigoroso piano di valorizzazione e di difesa dell'ambiente e del territorio, al godimento climatico e turistico della comunità italiana e estera.

(1-00058) « MATTEOLI, AGOSTINACCHIO, MAZZONE, TRANTINO, MANNA, STAJDI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, PARLATO, PELLEGATTA, MACERATINI, MENNITTI ».

La Camera,

considerata l'importanza fondamentale del tratto di autostrada Livorno-Civitavecchia la cui realizzazione completerebbe, finalmente, l'itinerario autostradale internazionale, previsto dalla Convenzione di Ginevra, da Ponte San Luigi a Palermo;

considerato che, dopo tale saldatura, in esso affluirebbero con facilità i traffici da e per la pianura padana tramite quattro valichi autostradali appenninici alleggerendo così i carichi di traffico dell'Autostrada, ormai congestionata, tra il nord e la capitale;

visto che il 16 agosto 1983 è scaduto il termine massimo, previsto dalla legge n. 531 del 1982 sulla grande viabilità, entro il quale la società Autostrade avrebbe dovuto entrare in posizione maggioritaria nella società SAT, attuale concessionaria, al fine di inserire nei propri programmi di intervento anche la realizzazione del tratto autostradale Livorno-Civitavecchia;

rilevato che la società Autostrade non ha adempiuto l'obbligo di legge né il Governo ha provveduto, ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge n. 531 del 1982, a presentare il disegno di legge che prevedesse le condizioni economiche e finanziarie per consentire la realizzazione di questa fondamentale infrastruttura;

considerato che tale inammissibile carenza, che contravviene ad obblighi anche internazionali, si somma alla storica e non risolta inadeguatezza della strada statale n. 1 Aurelia nel tratto Grosseto-Livorno, origine di gravi disagi, frequentissimi incidenti nonché di ridotto svilup-

po dell'importante fascia costiera e dell'entroterra collinare,

impegna il Governo:

a provvedere con assoluta urgenza al completo finanziamento dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 1 Aurelia, nel tratto Grosseto-Livorno accelerando le procedure e colpendo eventuali responsabilità per i vistosi ritardi a causa dei quali somme ingenti, da tempo disponibili, non vengono utilizzate con grave pregiudizio per la realizzazione dell'opera a causa della perdita di valore legata al processo inflattivo ed ai continui aumenti di costi;

a definire rapidamente i rapporti tra società SAT e la società Autostrade, secondo quanto dispone la legge sulla grande viabilità, provvedendo altresì con assoluta priorità alla dotazione dei mezzi finanziari per la progettazione e la realizzazione del tratto autostradale Livorno-Civitavecchia, al fine di colmare un'inammissibile e non giustificata lacuna del sistema autostradale italiano.

(1-00059) « CORSI, BAMBI, BALESTRACCI, FRANCHI ROBERTO, BIANCHI DI LAVAGNA, PONTELLO, STEGAGNINI, DA MOMMIO, CARRUS, ASTORI, AZZOLINI, BATTISTUZZI, CONTU ».